

**2<sup>a</sup> SERIE SPECIALE**

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 88



**GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Giovedì, 9 novembre 2017**

**SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**UNIONE EUROPEA**

**S O M M A R I O**

**REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE**

Regolamento (UE) 2017/1538 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/534, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) (17CE2233).....

*Pag. 1*

Regolamento (UE) 2017/1539 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che stabilisce la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1538 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) per i soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali (BCE/2017/26) (17CE2234).....

*Pag. 212*

*Pubblicati nel n. L 240 del 19 settembre 2017*

Decisione (UE) 2017/1540 della Commissione, del 15 maggio 2017, relativa alla misura SA.40454 2015/C (ex 2015/N) cui la Francia intende dare esecuzione a favore del consorzio CEB [notificata con il numero C(2017) 3062] (17CE2235).....

*Pag. 214*

*Pubblicato nel n. L 235 del 13 settembre 2017*

Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (17CE2236).....

*Pag. 245*

Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture) (17CE2237).....

*Pag. 257*


Decisione (UE, Euratom) 2017/1543 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 6 settembre 2017, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale (17CE2238).....

*Pag. 265*

Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1544] (17CE2239).....


*Pag. 266*

*Pubblicati nel n. L 236 del 14 settembre 2017*



## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2017/1538 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) 2015/534, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d), e l'articolo 10.

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 140 e l'articolo 141, paragrafo 1,

Vista la consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (<sup>3</sup>) stabilisce obblighi di segnalazione riguardanti informazioni finanziarie a fini di vigilanza che i soggetti vigilati sono tenuti a comunicare alle autorità nazionali competenti (ANC).
- (2) Il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) impone ai soggetti vigilati di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza sulla base dei modelli sviluppati dall'Autorità bancaria europea (ABE) e stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (<sup>4</sup>).
- (3) Nel luglio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il principio internazionale d'informatica finanziaria relativo agli strumenti finanziari (International Financial Reporting Standard 9 «Financial instruments», «IFRS 9») che sostituiranno gli attuali principi d'informatica relativi alla rilevazione e alla valutazione degli strumenti finanziari (International Accounting Standard 39 «Financial Instruments: rilevazione e valutazione»).
- (4) L'IFRS 9 è stato incorporato nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione (<sup>5</sup>).


(<sup>1</sup>) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(<sup>2</sup>) GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(<sup>3</sup>) Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

(<sup>4</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(<sup>5</sup>) Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).



- (5) Al fine di tenere conto delle disposizioni dell'IFRS 9, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443 della Commissione<sup>(1)</sup>. Gli emendamenti includono tra l'altro modifiche ai modelli e alle istruzioni relative alla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza.
- (6) È necessario allineare il regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) con la disciplina contabile modificata e con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443. Inoltre devono essere apportate modifiche tecniche e terminologiche minori al regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13).
- (7) Pertanto il regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) dovrebbe essere modificato di conseguenza in linea con la procedura di cui l'articolo 26, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Modifiche**

Il regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) è modificato come segue:

- (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

##### **Oggetto e principi generali**


1. Il presente regolamento stabilisce obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle ANC da parte di:

- a) enti creditizi significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione su base consolidata a fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 575/2013;
- b) enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE;
- c) enti creditizi significativi su base individuale e succursali significative;
- d) enti creditizi significativi riguardo a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo;
- e) enti creditizi meno significativi che applicano principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) enti creditizi meno significativi diversi da quelli di cui alla lettera e), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE;
- g) enti creditizi meno significativi su base individuale e succursali meno significative.

2. In deroga agli articoli 7 e 14, gli enti creditizi cui sia stata concessa una deroga riguardo all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, in conformità all'articolo 7 o all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono obbligati a segnalare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai sensi del presente regolamento. Ove gli enti creditizi non segnalino le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale in conformità al presente paragrafo, le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello specificato negli allegati III o IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto in relazione a tali enti creditizi.

3. Nel caso in cui le autorità competenti, compresa la BCE, richiedano agli enti di adempiere agli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata, in conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali enti soddisfano anche su base subconsolidata i requisiti imposti nel presente regolamento su base consolidata.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 213, 17.8.2017, pag. 1).



3 bis. Nel caso in cui gli enti impresa madre applichino un metodo di consolidamento individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 tali enti soddisfano i requisiti imposti nel presente regolamento su base individuale applicando solo il metodo di consolidamento individuale.

4. Le ANC e/o le banche centrali nazionali possono utilizzare i dati raccolti ai sensi del presente regolamento per ogni altra funzione.

5. Il presente regolamento non pregiudica i principi contabili applicati dai soggetti vigilati nei loro conti consolidati o nei conti annuali, né modifica i principi contabili applicati per la segnalazione a fini di vigilanza. Dato che i soggetti vigilati applicano principi contabili diversi, devono essere trasmesse soltanto informazioni relative alle regole di valutazione, compresi le metodologie di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili di riferimento e che sono applicate dai relativi soggetti vigilati su base individuale o consolidata. A tali fini, sono forniti modelli di segnalazione specifici per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE. I punti dati all'interno dei modelli che non sono applicabili ai rispettivi soggetti vigilati non devono essere segnalati.

6. Le succursali significative e meno significative possono comunicare le informazioni che sono tenute a fornire ai sensi del presente regolamento all'ANC di riferimento tramite l'ente creditizio dal quale sono state stabilite.»;

(2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il punto 3 è soppresso;

b) sono inseriti i seguenti punti da 6) a 9):

«6) per "ente creditizio significativo" si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo;

7) per "ente creditizio meno significativo" si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo;

8) per "succursale significativa" si intende una succursale che è qualificata come soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato ed è stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante;

9) per "succursale meno significativa" si intende una succursale che non è qualificata come soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo significativo ed è stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante.»;

(3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

### «Articolo 3

#### **Mutamento di qualifica di un soggetto vigilato**


1. Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come significativo decorsi 12 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto vigilato significativo, alla prima data di riferimento per la segnalazione successiva alla sua classificazione come significativo.

2. Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come meno significativo quando è ad esso notificata la decisione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Successivamente esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.»;

(4) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente:

### «TITOLO II

#### **SEGNALAZIONI DA PARTE DI ENTI CREDITIZI SIGNIFICATIVI SU BASE CONSOLIDATA E SU BASE INDIVIDUALE E DA PARTE DI SUCCURSALI SIGNIFICATIVE SU BASE INDIVIDUALE»;**



- (5) il capo I del titolo II è sostituito dal seguente:

«**CAPO I**

***Segnalazioni su base consolidata***

Articolo 4

**Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d'invio per enti creditizi significativi che applicano gli IFRS per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013**

In conformità all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza come previsto dagli articoli 2, 3 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 su base consolidata.

Articolo 5

**Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d'invio per enti creditizi significativi che applicano discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE**

In conformità all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi, diversi da quelli di cui all'articolo 4, che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come previsto dagli articoli 2, 3 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.»;

- (6) la rubrica del capitolo II del titolo II è sostituita dalla seguente:

«**CAPO II**

***Segnalazioni su base individuale***;

- (7) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e per succursali significative**

1. I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento su base individuale. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative.


2. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 includono le informazioni specificate nell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell'allegato III a tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.

3. Gli enti creditizi significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative.

4. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 includono le informazioni specificate nell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell'allegato IV a tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.

5. Le informazioni specificate nei paragrafi 2 e 4 di cui sopra includono unicamente informazioni relative a:

- a) attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi rilevati dal soggetto vigilato in base ai principi contabili applicabili;
- b) esposizioni e attività fuori bilancio in cui il soggetto vigilato è coinvolto;
- c) operazioni diverse da quelle specificate nei punti a) e b) eseguite dal soggetto vigilato;



d) regole di valutazione, compresi metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili applicabili e applicati dal soggetto vigilato.

6. Le ANC possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE specificate nei paragrafi 2 e 4 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda informazioni finanziarie supplementari a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

7. In deroga ai paragrafi 2 e 4, gli enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo segnalano le informazioni specificate nei modelli, 17.1, 17.2 e 17.3 degli Allegati III e IV, e nel modello 40.2 degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 esclusivamente se redigono bilanci consolidati.

8. In deroga ai paragrafi 2 e 4, le succursali significative non sono tenute a segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.1, 17.2 e 17.3 degli allegati III e IV, e nei modelli 40.1 e 40.2 degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.»;

(8) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«Articolo 7

**Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo:**

(9) L'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento su base individuale. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza da parte di tali enti creditizi sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.»;

(10) L'articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.»;

(11) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8


**Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi significativi e succursali significative**

1. Le informazioni riguardanti gli enti creditizi significativi e le succursali significative di cui agli articoli 6 e 7 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

- a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
- c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento per la segnalazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove a enti creditizi significativi sia consentito di redigere i loro conti annuali in base a un anno contabile non coincidente con l'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione.



4. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti gli enti creditizi significativi e le succursali significative di cui agli articoli 6 e 7 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date di invio:

- a) per gli enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e per le succursali meno significative: il decimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
- b) per gli enti creditizi significativi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo: il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

5. Le ANC decidono quando gli enti creditizi significativi e le succursali significative debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.»;

(12) Il capo III del titolo II è sostituito dal seguente:

«**CAPO III**

***Segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo***

**Articolo 9**

**Formato e frequenza delle segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo**


1. Le informazioni finanziarie a fini di vigilanza relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo sono segnalate con le modalità di seguito indicate:

- a) Gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS su base consolidata in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002, inclusi quelli che li applicano per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza specificate al paragrafo 1 dell'allegato II, in relazione alle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, siano comunicate su base individuale all'ANC di riferimento. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
- b) Gli enti creditizi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE, assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza specificate al paragrafo 2 dell'allegato II, in relazione alle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, siano fornite su base individuale all'ANC di riferimento. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

1 bis. Nel caso in cui più di un ente creditizio all'interno di un gruppo vigilato applichi requisiti prudenziali su base consolidata, il paragrafo 1 si applica solo all'ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante e al più alto livello di consolidamento.

2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni finanziarie concernenti le filiazioni il valore totale delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro non sono segnalate. A tale fine, il valore totale delle attività è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio annuale più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.

3. Le informazioni sono segnalate in conformità al paragrafo 1 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di una succursale superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Le segnalazioni effettuate in conformità al paragrafo 1 non sono richieste dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, il valore totale delle attività di una filiazione sia inferiore o pari a 3 miliardi di euro.



## Articolo 10

### **Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per le segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo**

1. Le informazioni specificate nell'articolo 9 sono raccolte alle stesse date di riferimento per le segnalazioni previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i relativi enti creditizi significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata. Le informazioni relative a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento.

2. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni concernenti le filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come specificato nell'articolo 9, entro la fine della giornata lavorativa del ventiquinto giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

3. Le ANC decidono quando gli enti creditizi debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.»;

(13) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente:

«TITOLO III

**SEGNALAZIONI DA PARTE DI ENTI CREDITIZI MENO SIGNIFICATIVI SU BASE CONSOLIDATA E SU BASE INDIVIDUALE E DA PARTE DI SUCCURSALI MENO SIGNIFICATIVE SU BASE INDIVIDUALE»;**

(14) il capo I del titolo III è sostituito dal seguente:

«CAPO I

#### **Segnalazioni su base consolidata**

## Articolo 11

### **Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata per gli enti creditizi meno significativi**

1. Gli enti creditizi meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento su base consolidata.


2. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell'allegato I.

3. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

4. Gli enti creditizi meno meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento su base consolidata. Tali segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell'allegato I.

5. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività, su base consolidata, è pari o inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell'allegato III, in luogo delle informazioni specificate nel paragrafo 4 del presente articolo. A tale fine, il valore totale delle attività degli enti creditizi, su base consolidata, è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate, esso è determinato sulla base del bilancio consolidato più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio consolidato redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.



7. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 4 e 5 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo superi, su base consolidata, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 6 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo sia inferiore o pari, su base consolidata, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro.

8. Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

9. Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

#### *Articolo 12*

##### **Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi meno significativi**

1. Le informazioni segnalate da enti creditizi meno significativi su base consolidata di cui all'articolo 11 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

- a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
- c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento per la segnalazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove agli enti creditizi meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente per il periodo dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione.

4. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni specificate nell'articolo 11 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d'invio:

- a) per gli enti creditizi meno significativi stabiliti in uno Stato membro partecipante e che effettuano le segnalazioni al più alto livello di consolidamento: il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
- b) per gli enti creditizi meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata, diversi da quelli di cui alla lettera a): il trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

5. Le ANC decidono quando gli enti creditizi debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.»;

(15) la rubrica del capitolo II del titolo III è sostituita dalla seguente:


#### *«CAPITOLO II*

##### ***Segnalazioni su base individuale»;***

(16) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

#### *«Articolo 13*

##### ***Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per succursali meno significative***



1. Gli enti creditizi meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali meno significative.

2. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell'allegato I.

3. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

4. Gli enti creditizi meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e che non fanno parte di un gruppo vigilato segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali meno significative.

5. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell'allegato I.

6. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

7. I paragrafi 2, 3, 5 e 6 sono soggetti alle seguenti eccezioni:


a) le informazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell'allegato III, in luogo delle informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5 o 6;

b) una succursale meno significativa non segnala informazioni finanziarie a fini di vigilanza se il valore totale delle sue attività è inferiore o uguale a 3 miliaridi di euro.

8. Ai fini del paragrafo 7, il valore totale delle attività dell'ente creditizio meno significativo e della succursale meno significativa è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità. Se il valore totale delle attività di una succursale meno significativa non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base dei dati statistici segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (\*).

9. Gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 2, 3, 5 e 6 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo o di una succursale meno significativa superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 7 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo o di una succursale meno significativa sia inferiore o pari, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro.

10. Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.



11. Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

(\*) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;

(17) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

**Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo**

1. I soggetti vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento.

2. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nell'allegato II.

3. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

4. I soggetti vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.

5. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nell'allegato II.


6. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

7. In deroga ai paragrafi 2, 3, 5 e 6, le segnalazioni di informazioni finanziarie a fini di vigilanza effettuate dagli enti creditizi meno significativi il valore delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro includono le informazioni specificate nell'allegato III. A tale fine, il valore totale delle attività dell'ente creditizio meno significativo è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.

8. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 2, 3, 5 e 6 dalla data di riferimento per le segnalazioni trimestrali successive ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 7 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo sia inferiore o pari, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro.

9. Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

10. Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.»;



(18) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

**Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi meno significativi e succursali meno significative**

1. Le informazioni riguardanti gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative di cui agli articoli 13 e 14 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

- a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
- c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2. Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento per la segnalazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove a enti creditizi meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile non coincidente con l'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. I dati riferiti a un determinato periodo sono segnalati cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione.

4. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative specificati negli articoli 13 e 14 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date di invio:

- a) per gli enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per le succursali meno significative: il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
- b) per gli enti creditizi meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo: il trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

5. Le ANC decidono quando gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.»;

(19) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

**Lingaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCE**

Le ANC trasmettono le informazioni specificate nel presente regolamento secondo la pertinente tassonomia eXtensible Business Reporting Language al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio dei dati. A tali fini, le ANC seguono le specifiche contenute nell'articolo 6 della decisione BCE/2014/29.»;


(20) l'articolo 18 è soppresso;

(21) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

**Disposizioni transitorie**

1. Se un soggetto vigilato meno significativo diviene significativo prima del 1<sup>o</sup> gennaio 2018, esso è classificato ai fini del presente regolamento come soggetto vigilato significativo 18 mesi dopo la notifica della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).



2. Se il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo su base individuale o consolidata supera 3 miliardi di euro prima del 1<sup>o</sup> gennaio 2018, esso inizia ad effettuare le segnalazioni in conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento alla prima data di riferimento per la segnalazione che cade almeno 18 mesi dopo il superamento della soglia.

3. Se il valore totale delle attività di una filiazione stabilita in uno Stato membro non partecipante o un paese terzo supera 3 miliardi di euro prima del 1<sup>o</sup> gennaio 2018, le informazioni sono segnalate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, alla prima data di riferimento che cade almeno 18 mesi dopo il superamento della soglia.»;

(22) gli allegati I e II sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento;

(23) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II al presente regolamento;

(24) l'allegato V è sostituito dall'allegato III al presente regolamento.

## Articolo 2

### Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica ai soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, inclusi quelli che applicano gli IFRS per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per la prima volta alla prima data di riferimento per la segnalazione che cade nell'esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2017.

3. Il presente regolamento si applica ai soggetti vigilati significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE dal 1<sup>o</sup> gennaio 2018.

4. Il presente regolamento si applica ai soggetti vigilati meno significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE dal 1<sup>o</sup> gennaio 2018.

5. Fatto salvo quanto sopra esposto la BCE può decidere, su richiesta di una ANC, di applicare questo regolamento ai soggetti vigilati meno significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e stabiliti nello Stato membro di tale ANC dal 1<sup>o</sup> gennaio 2019 nel caso in cui una tale disciplina contabile nazionale sia incompatibile con gli IFRS.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



## ALLEGATO I

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) sono modificati come segue:

1. L'allegato I è modificato come segue:

- a) nei paragrafi 1 e 2 le parole «i gruppi vigilati» sono soppresse;
- b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. In deroga al paragrafo 2, ciascuna ANC può decidere che i soggetti di cui al paragrafo 2 e stabiliti nel rispettivo Stato membro segnalino:

- a) le informazioni specificate nel modello 9.1 o le informazioni specificate nel modello 9.1.1 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
- b) le informazioni specificate nel modello 11.1 o le informazioni specificate nel modello 11.2 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
- c) le informazioni specificate nel modello 12.0 o le informazioni specificate nel modello 12.1 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; e
- d) le informazioni specificate nel modello 16.3 o le informazioni specificate nel modello 16.4 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;»;


c) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I modelli 17.1, 17.2 e 17.3 nelle tabelle 1 e 2 sono forniti solo per gli enti creditizi che effettuano le segnalazioni su base consolidata. Il modello 40.1 nelle Tabelle 1 e 2 è fornito per gli enti creditizi che effettuano le segnalazioni su base consolidata e per gli enti creditizi che non fanno parte di un gruppo che effettua le segnalazioni su base individuale.»;


d) Le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
<b>PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]</b>	
	<b>Stato patrimoniale [Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]</b>
1.1	Stato patrimoniale: attività
1.2	Stato patrimoniale: passività
1.3	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	<b>Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
	<b>Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte</b>
4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico
4.2.2	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
4.3.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
4.4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie finanziarie al costo ammortizzato




Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
4.5	Attività finanziarie subordinate
5.1	<b>Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto</b>
6.1	<b>Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non possedute per negoziazione a società non finanziarie per codici NACE</b>  <b>Disaggregazione delle passività finanziarie</b>
8.1	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	Passività finanziarie subordinate
	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni</b>
9.1.1	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.2	Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti
10	<b>Derivati - Negoziazione e coperture economiche</b>  <b>Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>
11.1	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
	<b>Movimenti delle anticipazioni e accantonamenti per perdite su crediti</b>
12.1	Movimenti delle anticipazioni e accantonamenti per perdite su crediti
	<b>Garanzie reali e garanzie ricevute</b>
13.1	Disaggregazione di garanzie reali e garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione
13.2	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]
13.3	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate
14	<b>Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)</b>  <b>Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
16.1	Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte
16.3	Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e passività e attività finanziarie per negoziazione per strumento
	<b>Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Stato patrimoniale</b>
17.1	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Attività
17.2	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio - impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
17.3	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Passività



Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
18	<b>Esposizioni in bonis e esposizioni deteriorate</b>
19	<b>Esposizioni oggetto di misure di tolleranza</b>
	<b>PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]</b>
	<b>Disaggregazione geografica</b>
20.4	Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte
20.5	Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte
20.6	Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte
	<b>PARTE 4 [ANNUALE]</b>
	<b>Struttura del gruppo</b>
40.1	Struttura del gruppo: "entità per entità"

Tabella 2

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
	<b>PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]</b>
	<b>Stato patrimoniale [Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]</b>
1.1	Stato patrimoniale: attività
1.2	Stato patrimoniale: passività
1.3	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	<b>Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
	<b>Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte</b>
4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico
4.2.2	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
4.3.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
4.4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie finanziarie al costo ammortizzato
4.5	Attività finanziarie subordinate
4.6	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie per negoziazione



Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
4.7	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
4.8	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
4.9	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate secondo un metodo basato sul costo
4.10	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione
5.1	<b>Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto</b>
6.1	<b>Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione a società non finanziaria per codici NACE</b>
	<b>Disaggregazione delle passività finanziarie</b>
8.1	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	Passività finanziarie subordinate
	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni</b>
9.1	Esposizioni fuori bilancio in base ai GAAP nazionali: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.1.1	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.2	Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti
10	<b>Derivati - Negoziazione e coperture economiche</b>
	<b>Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>
11.1	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
11.2	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio
	<b>Movimenti delle svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti</b>
12.0	Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti rappresentativi di capitale in base ai GAAP nazionali
12.1	Movimenti delle svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti
	<b>Garanzie reali e garanzie ricevute</b>
13.1	Disaggregazione di garanzie reali e garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione
13.2	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]
13.3	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate




Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
14	<b>Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)</b> <b>Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
16.1	Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte
16.3	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività e passività finanziarie per negoziazione per strumento
16.4	Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività e passività finanziarie per negoziazione per rischio <b>Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale</b>
17.1	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Attività
17.2	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio - impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
17.3	Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: Passività
18	<b>Esposizioni in bonis e esposizioni deteriorate</b>
19	<b>Esposizioni oggetto di misure di tolleranza</b>
<b>PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]</b>	
<b>Disaggregazione geografica</b>	
20.4	Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte
20.5	Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte
20.6	Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte
<b>PARTE 4 [ANNUALE]</b>	
<b>Struttura del gruppo</b>	
40.1	Struttura del gruppo: "entità per entità";

2. L'allegato II è modificato come segue:

a) le tabelle 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 3

Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
<b>PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]</b>	
	<b>Stato patrimoniale [Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]</b>
1.1	Stato patrimoniale: attività
1.2	Stato patrimoniale: passività



Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
1.3	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	<b>Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
	<b>Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte</b>
4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico
4.2.2	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
4.3.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
4.4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie finanziarie al costo ammortizzato
4.5	Attività finanziarie subordinate
5.1	Disaggregazione di prestiti e anticipazioni non per negoziazione per prodotto
	<b>Disaggregazione delle passività finanziarie</b>
8.1	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	Passività finanziarie subordinate
	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni</b>
9.1.1	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
10	<b>Derivati - Negoziazione e coperture economiche</b>
	<b>Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>
11.1	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
	<b>Movimenti delle svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti</b>
12.1	Movimenti delle svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti
14	<b>Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)</b>
18	<b>Esposizioni in bonis e esposizioni deteriorate</b>
19	<b>Esposizioni oggetto di misure di tolleranza</b>





Tabella 4


Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
<b>PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]</b>	
	<b>Stato patrimoniale [Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]</b>
1.1	Stato patrimoniale: attività
1.2	Stato patrimoniale: passività
1.3	Stato patrimoniale: patrimonio netto
2	<b>Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>
	<b>Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte</b>
4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione
4.2.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico
4.2.2	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
4.3.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
4.4.1	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie finanziarie al costo ammortizzato
4.5	Attività finanziarie subordinate
4.6	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie per negoziazione
4.7	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico
4.8	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
4.9	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione misurate secondo un metodo basato sul costo
4.10	Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione
5.1	Disaggregazione di prestiti e anticipazioni non per negoziazione per prodotto
	<b>Disaggregazione delle passività finanziarie</b>
8.1	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte
8.2	Passività finanziarie subordinate



Numero del modello	Nome del modello o del gruppo di modelli
	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni</b>
9.1	Esposizioni fuori bilancio in base ai GAAP nazionali: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
9.1.1	Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati
10	<b>Derivati - Negoziazione e coperture economiche</b>
	<b>Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>
11.1	Derivati - contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura
11.2	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio
	<b>Movimenti delle svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti</b>
12.0	Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti rappresentativi di capitale
12.1	Movimenti delle svalutazioni e degli accantonamenti per perdite su crediti
18	<b>Esposizioni in bonis e esposizioni deteriorate</b>
19	<b>Esposizioni oggetto di misure di tolleranza»;</b>

b) è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

- «3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna ANC può decidere che i soggetti di cui al paragrafo 2 e stabiliti nel rispettivo Stato membro segnalino:
- a) le informazioni specificate nel modello 9.1 o le informazioni specificate nel modello 9.1.1 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
  - b) le informazioni specificate nel modello 11.1 o le informazioni specificate nel modello 11.2 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
  - c) le informazioni specificate nel modello 12.0 o le informazioni specificate nel modello 12.1 dall'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014»;



## ALLEGATO II

## «ALLEGATO IV

“Punti dati FINREP” nel contesto degli IFRS o dei AAP nazionali compatibili con gli IFRS

Numero del modello	Codice del modello	Modelli FINREP per gli IFRS	
		Nome del modello o del gruppo di modelli	
<b>PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]</b>			
		<b>Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]</b>	
1.1	F 01.01	Stato patrimoniale: attività	
1.2	F 01.02	Stato patrimoniale: passività	
1.3	F 01.03	Stato patrimoniale: patrimonio netto	
2	F 02.00	<b>Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>	
5.1	F 05.01	<b>Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto</b>	
		<b>Disaggregazione delle passività finanziarie</b>	
8.1	F 08.01	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte	
8.2	F 08.02	Passività finanziarie subordinate	
10	F 10.00	<b>Derivati - Negoziazione e coperture economiche</b>	
		<b>Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	
11.1	F 11.01	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura	
18	F 18.00	<b>Esposizioni in bonis e esposizioni deteriorate</b>	
19	F 19.00	<b>Esposizioni oggetto di misure di tolleranza</b>	

CODICE COLORE NEI MODELLI

Punti dati da inviare



## 1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

## 1.1 Attività


		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				Allegato V.Parte 1.27
				010
010	<b>Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista</b>	IAS 1.54 (i)		
020	Cassa	Allegato V.Parte 2.1		
030	Disponibilità presso banche centrali	Allegato V.Parte 2.2		
040	Altri depositi a vista	Allegato V.Parte 2.3	5	
050	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>	IFRS 9, Appendice A		
060	Derivati	IFRS 9, Appendice A	10	
070	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	4	
080	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	4	
090	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	4	
096	<b>Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4	4	
097	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	4	
098	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	4	
099	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	4	
100	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	4	
120	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	4	
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	4	
141	<b>Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo</b>	IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A	4	
142	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11	4	
143	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	4	
144	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	4	
181	<b>Attività finanziarie al costo ammortizzato</b>	IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2	4	
182	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31	4	
183	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32	4	
240	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.22	11	
250	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8		
260	<b>Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate</b>	IAS 1.54(e); Allegato V.Parte 1.21, Parte 2.4	40	




		<b>Riferimenti</b>	Disaggregazione nella tabella	<b>Valore contabile</b>		
				Allegato V.Parte 1.27		
				010		
270	<b>Attività materiali</b>					
280	Immobili, impianti e macchinari	IAS 16.6; IAS 1.54(a)	21, 42			
290	Investimenti immobiliari	IAS 40.5; IAS 1.54(b)	21, 42			
300	<b>Attività immateriali</b>	IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)				
310	Avviamento	IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)				
320	Altre attività immateriali	IAS 38.8,118	21, 42			
330	<b>Attività fiscali</b>	IAS 1.54(n-o)				
340	Attività fiscali correnti	IAS 1.54(n); IAS 12.5				
350	Attività fiscali differite	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)				
360	<b>Altre attività</b>	Allegato V.Parte 2.5				
370	<b>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>	IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.7				
380	<b>TOTALE DELLE ATTIVITÀ</b>	IAS 1.9(a), IG 6				

## 1.2 Passività

		<b>Riferimenti</b>	Disaggregazione nella tabella	<b>Valore contabile</b>		
				Allegato V.Parte 1.27		
				010		
010	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>	IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6	8			
020	Derivati	IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)	10			
030	Posizioni corte	IFRS 9.BA7(b)	8			
040	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36	8			
050	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	8			
060	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	8			
070	<b>Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2	8			




		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				Allegato V.Parte 1.27
				010
080	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36	8	
090	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	8	
100	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	8	
110	<b>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</b>	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	8	
120	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36	8	
130	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	8	
140	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	8	
150	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.26	11	
160	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8		
170	<b>Accantonamenti</b>	IAS 37.10; IAS 1.54(l)	43	
180	Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	IAS 19.63; IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.9	43	
190	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	IAS 19.153; IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.10	43	
200	Ristrutturazione	IAS 37.71, 84(a)	43	
210	Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti	IAS 37.Appendix C. Esempi 6 e 10	43	
220	Impegni e garanzie dati	IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V.Parte 2.11	9 12 43	
230	Altre disposizioni	IAS 37.14	43	
240	<b>Passività fiscali</b>	IAS 1.54(n-o)		
250	Passività fiscali correnti	IAS 1.54(n); IAS 12.5		
260	Passività fiscali differite	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)		
270	<b>Capitale sociale rimborsabile a richiesta</b>	IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V.Parte 2.12		
280	<b>Altre passività</b>	Allegato V.Parte 2.13		



		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				Allegato V.Parte 1.27
				010
290	<b>Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>	IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.14		
300	<b>TOTALE DELLE PASSIVITÀ</b>	IAS 1.9(b);IG 6		

## 1.3 Patrimonio netto

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
010	<b>Capitale</b>	IAS 1.54(r), BAD art 22	46	
020	Capitale versato	IAS 1.78(e)		
030	Capitale richiamato ma non versato			
040	<b>Sovrapprezzo azioni</b>	IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)	46	
050	<b>Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal capitale</b>	Allegato V.Parte 2.18-19	46	
060	Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti	IAS 32.28-29; Allegato V.Parte 2.18		
070	Altri strumenti rappresentativi di capitale emessi	Allegato V.Parte 2.19		
080	<b>Altro patrimonio netto</b>	IFRS 2.10; Allegato V.Parte 2.20		
090	<b>Altre componenti di conto economico complessivo accumulate</b>	CRR art 4(1)(100)	46	
095	Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.82A(a)		
100	Attività materiali	IAS 16.39-41		
110	Attività immateriali	IAS 38.85-87		
120	Utili o (-) perdite attuariali da piani pensionistici a benefici definiti	IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)		
122	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IFRS 5.38, IG Esempio 12		
124	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 1.IG6; IAS 28.10		
320	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Allegato V.Parte 2.21		
330	Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Allegato V.Parte 2.22		



		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
340	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]	IFRS 9.5.7.5;6.5.8(b); Allegato V.Parte 2.22		
350	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]	IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;6.5.8(a);Allegato V.Parte 2.57		
360	Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito	IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Allegato V.Parte 2.23		
128	Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio	IAS 1.82A(a) (ii)		
130	Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]	IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),24E(a); Allegato V.Parte 2.24		
140	Conversione di valuta estera	IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49		
150	Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari [parte efficace]	IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);24E; IFRS 9.6.5.11(b); Allegato V.Parte 2.25		
155	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Allegato V.Parte 2.26		
165	Strumenti di copertura [non elementi designati]	IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,,6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c); Allegato V.Parte 2.60		
170	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita	IFRS 5.38, IG Esempio 12		
180	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate	IAS 1.IG6; IAS 28.10		
190	<b>Utili non distribuiti</b>	CRR art 4(1)(123)		
200	<b>Riserve di rivalutazione</b>	IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; Allegato V.Parte 2.28		
210	<b>Altre riserve</b>	IAS 1.54; IAS 1.78(e)		
220	Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	IAS 28.11; Allegato V.Parte 2.29		




		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				010
230	Altro	Allegato V.Parte 2.29		
240	(-) Azioni proprie	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Allegato V.Parte 2.30	46	
250	Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	IAS 1.81B (b)(ii)	2	
260	(-) Acconti sui dividendi	IAS 32.35		
270	Partecipazioni di minoranza	IAS 1.54(q)		
280	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	CRR art 4(1)(100)	46	
290	Altre posizioni		46	
300	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO</b>	IAS 1.9(c), IG 6	46	
310	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ</b>	IAS 1.IG6		

## 2. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
				010
010	<b>Interessi attivi</b>	IAS 1.97; Allegato V.Parte 2.31	16	
020	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.33, 34		
025	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1		
030	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.20(a)(i), B5(e)		
041	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A		
051	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2		
070	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse	IFRS 9.Appendice A; .B6.6.16; Allegato V.Parte 2.35		
080	Altre attività	Allegato V.Parte 2.36		
085	Interessi attivi su passività	IFRS 9.5.7.1, Allegato V.Parte 2.37		
090	<b>(Interessi passivi)</b>	IAS 1.97; Allegato V.Parte 2.31	16	
100	(Passività finanziarie possedute per negoziazione)	IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.33, 34		




		<b>Riferimenti</b>	Disaggregazione nella tabella	<b>Esercizio corrente</b>
				010
110	(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)	IFRS 7.20(a)(i), B5(e)		
120	(Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato)	IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2		
130	(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)	IAS 39.9; Allegato V.Parte 2.35		
140	(Altre passività)	Allegato V.Parte 2.38		
145	(Interessi passivi su attività)	IFRS 9.5.7.1, Allegato V.Parte 2.39		
150	<b>(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta )</b>	IFRIC 2.11		
160	<b>Ricavi da dividendi</b>	Allegato V.Parte 2.40	31	
170	Attività finanziarie possedute per negoziazione	IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.40		
175	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1A; Allegato V.Parte 2.40		
191	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Allegato V.Parte 2.41		
192	Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate non contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	Allegato V Parte 2 .42		
200	<b>Ricavi da commissioni e compensi</b>	IFRS 7.20(c)	22	
210	<b>(Costi per commissioni e compensi)</b>	IFRS 7.20(c)	22	
220	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>	Allegato V.Parte 2.45	16	
231	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11		
241	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2		
260	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2		
270	Altro			
280	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto</b>	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.43, 46	16	
287	<b>Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.46		



		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
			010	
290	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.44	16, 45	
300	<b>Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto</b>	Allegato V.Parte 2.47	16	
310	<b>Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto</b>	IAS 21.28, 52 (a)		
330	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto</b>	IAS 1.34; Allegato V. Parte 2.48	45	
340	<b>Altri ricavi operativi</b>	Allegato V.Parte 2.314-316	45	
350	<b>(Altri costi operativi)</b>	Allegato V.Parte 2.314-316	45	
355	<b>TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO</b>			
360	<b>(Spese amministrative)</b>			
370	(Spese di personale)	IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6	44	
380	(Altre spese amministrative)			
390	<b>(Ammortamenti)</b>	IAS 1.102, 104		
400	(Immobili, impianti e macchinari)	IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)		
410	(Investimenti immobiliari)	IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)		
420	(Altre attività immateriali)	IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)		
425	<b>Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto</b>	IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendice A; Allegato V Parte 2.49		
426	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	IFRS 7.35J		
427	Attività finanziarie al costo ammortizzato	IFRS 7.35J		
430	<b>(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)</b>	IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)	9 12 43	
440	(Impegni e garanzie dati)	IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V.Parte 2.50		
450	(Altri accantonamenti)			
460	<b>Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Allegato V Parte 2.51, 53	12	
481	(Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)	IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8	12	
491	(Attività finanziarie al costo ammortizzato)	IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8	12	






		Riferimenti	Disaggregazione nella tabella	Esercizio corrente
			010	
510	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)	IAS 28.40-43	16	
520	(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)	IAS 36.126(a)(b)	16	
530	(Immobili, impianti e macchinari)	IAS 16.73(e)(v-vi)		
540	(Investimenti immobiliari)	IAS 40.79(d)(v)		
550	(Avviamento)	IFRS 3.Appendice B67(d)(v); IAS 36.124		
560	(Altre attività immateriali)	IAS 38.118 (e)(iv)(v)		
570	(Altro)	IAS 36.126 (a)(b)		
580	<b>Avviamento negativo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	IFRS 3.Appendice B64(n)(i)		
590	<b>Quota dell'utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto</b>	Allegato V.Parte 2.54		
600	Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate	IFRS 5.37; Allegato V.Parte 2.55		
610	<b>UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO</b>	IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A		
620	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)	IAS 1.82(d); IAS 12.77		
630	<b>UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO</b>	IAS 1, IG 6		
640	Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate	IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Allegato V Parte 2.56		
650	Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate	IFRS 5.33(b)(i)		
660	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)	IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)		
670	<b>UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO</b>	IAS 1.81A(a)		
680	Attribuibile a partecipazioni di minoranza	IAS 1.81B (b)(i)		
690	Attribuibile ai proprietari dell'impresa madre	IAS 1.81B (b)(ii)		




5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto  
 5.1 Prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione e attività per negoziazione per prodotto

Per prodotto	Riferimenti	Valore contabile lordo	Banche centrali	Amministra-zioni pubbliche	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.27	Valore contabile	
							Allegato V.Parte 1.34	Allegato V.Parte 1.42(a)
							Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(c)
010	Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]	Allegato V.Parte 2.85(a)						
020	Debito da carta di credito	Allegato V.Parte 2.85(b)						
030	Crediti commerciali	Allegato V.Parte 2.85(c)						
040	Leasing finanziari	Allegato V.Parte 2.85(d)						
050	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo	Allegato V.Parte 2.85(e)						
060	Altri prestiti a termine	Allegato V.Parte 2.85(f)						
070	Anticipazioni che non sono prestiti	Allegato V.Parte 2.85(g)						
080	PRESTITI E ANTICIPAZIONI	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)						
090	di cui: Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87						
100	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(b), 87						




		Riferimenti	Valore contabile lordo	Valore contabile Allegato V.Parte 1.2/7				Società non finanziarie	Famiglie
				Banche centrali	Amministra-zioni pubbliche	Enti creditizi	Altre società finanziarie		
		Allegato V.Parte 1.34	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)
			005	010	020	030	040	050	060
<b>Per finalità</b>	110	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)						
	120	di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V.Parte 2.88(b)						
<b>Per subordi-nazione</b>	130	di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	Allegato V.Parte 2.89; CRR Art 147(8)						




8. Disaggregazione delle passività finanziarie  
 8.1. Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

			Valore contabile Allegato V.Parte 1.27	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
		Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Contabilizza- zione delle operazioni di copertura
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Appendice A; IFRS 9.BA.6-BA.7; IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2; IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6
010	Derivati	IFRS 9.BA.7(a)	010	020
020	Posizioni corse	IFRS 9.BA.7(b)		
030	Strumenti rappresentativi di capitale	IAS 32.11		
040	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31		
050	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Part 2.9; Allegato V.Parte 1.36		
060	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a), 44(c)		
070	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2.Part 2.9.1		
080	Depositi con durata preestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2.Part 2.9.2		
090	Depositi rimborсabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2.Part 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97		
100	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2.Part 2.9.4		
110	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b), 44(c)		
120	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2.Part 2.9.1		


Valore contabile Allegato V.Parte 1.27		Variazioni accumilate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito			
		Detenute per negoziazione	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizza- zione delle operazioni di copertura
	<b>Riferimenti dei Gaap nazionali compatibili con gli IFRS</b>	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Appendice A; IFRS 9.BA.6-BA.7; IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2; IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(q); IFRS 9.4.2.1	CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Allegato V.Parte 2.101
130	Depositi con durata prestabilita	010	020	030	037
140	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2			040
150	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97			
160	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4-2(c),44(c)			
170	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.1			
180	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2			
190	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97			
200	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.4			
210	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4-2(d),44(c)			
220	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.1			
230	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2			
240	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97			



		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
	Detenute per negoziazione  <b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Contabilizza- zione delle operazioni di copertura
	Costo ammortizzato	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Appendice A, IFRS 9.BA.6.BA.7, IFRS 9.6.7	IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6
250	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.4	
260	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(c), 44(c)	
270	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.1	
280	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2	
290	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.9.7	
300	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.4	
310	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f), 44(c)	
320	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.1	
330	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2	
340	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.9.7	
350	Contratti di vendita con patto di riacquisto	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.4	



		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27		Variazioni accumilate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	
		Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Contabilizza- zione delle operazioni di copertura	
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	Detenute per negoziazione  IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Appendice A; IFRS 9.BA.6-B.A.7; IFRS 9.6.7	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio  IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2; IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(q); IFRS 9.4.2.1	CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Allegato V.Parte 2.101
360	<b>Titoli di debito emessi</b>	010	020	030	037
370	Certificati di deposito				
380	Asset-backed securities				
390	Obbligazioni garantite		CRR art 129		
400	Contratti ibridi			Allegato V.Parte 2.98(d)	
410	Altri titoli di debito emessi			Allegato V.Parte 2.98(e)	
420	Strumenti finanziari composti convertibili			IAS 32.AG 31	
430	Non convertibili				
440	Altre passività finanziarie			Allegato V.Parte 1.38-41	
450	<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>				







## 8.2 Passività finanziarie subordinate


	Riferimenti	Valore contabile
	Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Al costo ammortizzato
010 Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36	
020 Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37	
030 PASSIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE	Allegato V.Parte 2.99-100	

## 10. Derivati - Negoziazione e coperture economiche

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti	Valore contabile	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione e per negoziazione	Importo nozionale
		Negoziazione totale	di cui: venduti	
010 Tasso di interesse	Allegato V.Parte 2.129(a)			
020 di cui: coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-139			
030 Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136			
040 Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136			
050 Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136			



Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti	Attività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	Valore contabile	Importo notizionale
			Negoziazione totale	di cui: venduti
060 Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136			
070 <b>Patrimonio netto</b>	Allegato V.Parte 2.129(b)			
080 di cui: coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-139			
090 Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136			
100 Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136			
110 Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136			
120 Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136			
130 <b>Cambi e oro</b>	Allegato V.Parte 2.129(c)			
140 di cui: coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-139			
150 Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136			
160 Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136			
170 Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136			
180 Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136			
190 <b>Credito</b>	Allegato V.Parte 2.129(d)			
195 di cui: coperture economiche con l'uso dell'operazione del fair value (valore equo)	IFRS 9.6.7.1; Allegato V.Parte 2.140			



Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Valore contabile	Negoziazione totale	Importo nozionale
	Riferimenti	Attività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	di cui venduti
201	di cui: altre coperture economiche	<i>Allegato V.Parte 2.137-140</i>		
210	Credit default swap			
220	Opzione su differenziale creditizio			
230	Total return swap			
240	Altro			
250	<b>Merci</b>	<i>Allegato V.Parte 2.129(e)</i>		
260	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V.Parte 2.137-139</i>		
270	<b>Altro</b>	<i>Allegato V.Parte 2.129(f)</i>		
280	di cui: coperture economiche	<i>Allegato V.Parte 2.137-139</i>		
290	<b>DERIVATI</b>	<i>IFRS 9.Appendice A</i>		
300	di cui: OTC - enti creditizi	<i>Allegato V.Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142</i>		
310	di cui: OTC - altre società finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)</i>		
320	di cui: OTC - controparti restanti	<i>Allegato V.Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)</i>		




**11. Contabilizzazione delle operazioni di copertura**  
**11.1 Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura**

			Valore contabile		Importo nozionale	
			attività	passività	Copertura totale	di cui: venduti
Per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti	IFRS 7.24A; Allegato V.Parte 2.120, 131	IFRS 7.24A; Allegato V.Parte 2.120, 131	Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.133-135	
010 Tasso di interesse		Allegato V.Parte 2.129(a)				
020 Opzioni OTC		Allegato V.Parte 2.136				
030 Altri OTC		Allegato V.Parte 2.136				
040 Opzioni sui mercati organizzati		Allegato V.Parte 2.136				
050 Altro sui mercati organizzati		Allegato V.Parte 2.136				
060 Patrimonio netto		Allegato V.Parte 2.129(b)				
070 Opzioni OTC		Allegato V.Parte 2.136				
080 Altri OTC		Allegato V.Parte 2.136				
090 Opzioni sui mercati organizzati		Allegato V.Parte 2.136				
100 Altro sui mercati organizzati		Allegato V.Parte 2.136				
110 Cambi e oro		Allegato V.Parte 2.129(c)				
120 Opzioni OTC		Allegato V.Parte 2.136				
130 Altri OTC		Allegato V.Parte 2.136				




			Valore contabile	Importo nozionale
		attività	passività	Copertura totale
		IFRS 7.24A; Allegato V.Parte 2.120, 131	IFRS 7.24A; Allegato V.Parte 2.120, 131	Allegato V.Parte 2.133-135
<b>Riferimenti</b>		010	020	030
140	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136		040
150	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136		
160	<b>Credito</b>	Allegato V.Parte 2.129(d)		
170	Credit default swap	Allegato V.Parte 2.136		
180	Opzione su differenziale creditizio	Allegato V.Parte 2.136		
190	Total return swap	Allegato V.Parte 2.136		
200	Altro	Allegato V.Parte 2.136		
210	<b>Merci</b>	Allegato V.Parte 2.129(e)		
220	Altro	Allegato V.Parte 2.129(f)		
230	<b>COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO)</b>	IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)		
240	Tasso di interesse	Allegato V.Parte 2.129(a)		
250	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136		
260	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136		



Per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti	Valore contabile		Copertura totale	Importo nazionale di cui venduti
		attività	passività		
270 Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136	IFRS 7.24A; Allegato V.Parte 2.120, 131	IFRS 7.24A; Allegato V.Parte 2.120, 131	Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.133-135
280 Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136	010	020	030	040
290 <b>Patrimonio netto</b>	Allegato V.Parte 2.129(b)				
300 Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
310 Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
320 Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
330 Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
340 <b>Cambi e oro</b>	Allegato V.Parte 2.129(c)				
350 Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136				
360 Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136				
370 Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
380 Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136				
390 <b>Credito</b>	Allegato V.Parte 2.129(d)				
400 Credit default swap	Allegato V.Parte 2.136				



			Valore contabile	Importo nozionale
		attività	passività	Copertura totale
		Riferimenti		di cui venduti
410	Opzione su differenziale creditizio	Allegato V.Parte 2.136		
420	Total return swap	Allegato V.Parte 2.136		
430	Altro	Allegato V.Parte 2.136		
440	<b>Merci</b>	Allegato V.Parte 2.129(e)		
450	Altro	Allegato V.Parte 2.129(f)		
460	<b>COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI</b>	IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)		
470	<b>COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE</b>	IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)		
480	<b>COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE</b>	IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132		
490	<b>COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE</b>	IAS 39.71		
500	<b>DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA</b>	IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1		
510	di cui: OTC - enti creditizzi	Allegato V.Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142		
520	di cui: OTC - altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)		
530	di cui: OTC - controparti restanti	Allegato V.Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)		



## 18. Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate


			Valore contabile lordo / importo nominale	
		Riferimenti	In bonis	
			Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni
			010	020
			Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
010	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)		
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)		
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		



			Valore contabile lordo / importo nominale
		In bonis	
Riferimenti			
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni
	010	020	030
	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235 Allegato V. Parte 2. 222, 235
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)	
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO</b>	Allegato V.Parte 2.233(a)	
181	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	



			Valore contabile lordo / importo nominale
		In bonis	
Riferimenti			
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni
	010	020	030
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 2. 222, 235
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 2.235
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 2.235
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 2.235
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V. Parte 2.235
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 2.235
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 2.235
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 2.235
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V. Parte 2.235
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 2.235



			Valore contabile lordo / importo nominale
		Riferimenti	In bonis
			Non scadute o scadute da <= 30 giorni
			Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni
			Scadute da > 90 giorni
			055
			030
			020
			010
			Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221
			Allegato V. Parte 1.34-216, 223-239
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(b)	
211	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	




		Valore contabile lordo / importo nominale		
		In bonis		
Riferimenti		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni
	010	020	030	055
	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.222, 235
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)		
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)		
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)		
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)		
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)		
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(c), 234		




			Valore contabile lordo / importo nominale
		In bonis	
Riferimenti			
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni
	010	020	030
	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235
330	<b>STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE</b>	Allegato V. Parte 2.217	
335	<b>STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA</b>	Allegato V. Parte 2.220	
340	<b>Impegni all'ergazione di finanziamenti dati</b>	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224	
350	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
370	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
380	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
390	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	






			Valore contabile lordo / importo nominale
		In bonis	
Riferimenti			
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni < 90 giorni
	010	020	030
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239
400	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	
410	<b>Garanzie finanziarie date</b>	IFRS 4 Allegato A; allegato I del CRS; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225	
420	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
440	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
450	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
460	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
470	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	







		Valore contabile lordo / importo nominale		
		In bonis		
Riferimenti			Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni
	010	020	030	055
	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 222, 235
480	<b>Altri impegni dati</b>	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224 Allegato V.Parte 1.42(a)		
490	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(b)		
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(c)		
510	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(d)		
520	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)		
530	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(f)		
540	Famiglie	Allegato V.Parte 2.217		
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>			



		Valore contabile lordo / importo nominale					
		Deteriorate					
Riferimenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
060	070	080	090	100	105	110	120
	Allegato V. Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	CRR art 1.78; IFRS 9.5.5.1; IFRS 9,Appendice A; Allegato V.Parte 2.238(a)	
010 <b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)						
020 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
030 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
040 Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
050 Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
060 Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
070 <b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)						
080 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
090 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
100 Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
110 Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						




		Valore contabile lordo / importo nominale						
		Deteriorate						
Riferimenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
060	070	080	090	100	105	110	120	
Allegato V. Parte 2. 213-216, 2. 222, 235-236 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.238(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9,Appendice A; Allegato V.Parte 2.238(a)
120 Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)							
130 di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)							
140 di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87							
150 Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)							
160 di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87							
170 di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)							
180 STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V.Parte 2.233(a)							
181 Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31 , 44(b)							
182 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)							




		Valore contabile lordo / importo nominale					
		Deteriorate					
Riferimenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 5 anni	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
183 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
184 Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
185 Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
186 Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
191 Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)						
192 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
193 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
194 Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
195 Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
196 Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						



		Valore contabile lordo / importo nominale					
		Deteriorate					
Riferimenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default
060	070	080	090	100	105	110	120
	Allegato V. Parte 2. 213-216, 2. 222, 235-236 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)					
201	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PARIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE</b>	Allegato V.Parte 2.233(b)					
211	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)					
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					
221	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)					




		Valore contabile lordo / importo nominale					
		Deteriorate					
Riferimenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
060	070	080	090	100	105	110	120
Allegato V. Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	CRR art 1.78; IFRS 9.5.5.1; IFRS 9,Appendice A; Allegato V.Parte 2.238(a)	
222 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
223 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
224 Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
225 Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
226 Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
227 Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
231 STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(c), 234						




		Valore contabile lordo / importo nominale					
		Deteriorate					
Riferimenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 5 anni	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	Scadute da > 1 anno	di cui: in stato di default
060	070	080	090	100	105	110	120
	Allegato V. Parte 2. 213-216, 2. 222, 235-236 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9,Appendice A; Allegato V.Parte 2.238(a)
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POS- SESTITI PER NEGOZIA- ZIONE O PER NEGOZIA- ZIONE	Allegato V.Parte 2.217					
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSESTITI PER LA VEN- DITA	Allegato V.Parte 2.220					
340	Impegni all'erogazione di fi- nanziamenti dati	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224					
350	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
370	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
380	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
390	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					



		Valore contabile lordo / importo nominale						
		Deteriorate						
Riferimenti		Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	060	070	080	090	100	105	110	120
		Allegato V. Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	Allegato V. Parte 2, 222, 235-236	CRR art 1.78; Allegato V. Parte 2.222, 235-236	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9,Appendice A; Allegato V.Parte 2.238(a)
400	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
410	Garanzie finanziarie date	IFRS 4 Allegato A; allegato 1 del CRR; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225						
420	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
440	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
450	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
460	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
470	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						







		Valore contabile lordo / importo nominale						
		Deteriorate						
Riferimenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
060	070	080	090	100	105	110	120	
Allegato V. Parte 2. 213-216, 2. 222, 235-236 223-239	Allegato V. Parte 2. 213-216, 2. 222, 235-236 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9,Appendice A; Allegato V.Parte 2.238(a)
480	Altri impegni dati	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224						
490	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)						
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)						
510	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)						
520	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)						
530	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)						
540	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)						
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V.Parte 2.217						




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni
		130	140	150	160	170	180
		Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
010	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)					
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)					
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)					
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)					
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)					
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)					
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)					



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti								
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti								
<b>Riferimenti</b>	Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni			Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni			Scadute da > 180 giorni <= 1 anno		Scadute da > 1 anno <= 5 anni
		130	140	150	160	170	180	190	195	
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)								
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)								
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87								
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)								
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87								
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)								
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO</b>	Allegato V.Parte 2.233(a)								
181	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)								
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)								




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti											
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti											
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti		Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno		Scadute da > 1 anno <= 5 anni		Scadute da > 5 anni	
		130	140	150	160	170	180	190	195				
		Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
183	Ammministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)											
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)											
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)											
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)											
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)											
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)											
193	Ammministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)											
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)											
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)											
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)											





		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti											
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti											
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni			Scadute da > 180 giorni <= 1 anno			Scadute da > 1 anno <= 5 anni		
Riferimenti													
		130	140	150									
					Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
197	Famiglie				Allegato V.Parte 1.42(f)								
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PARTRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE												
211	Titoli di debito				Allegato V.Parte 1.31, 44(b)								
212	Banche centrali					Allegato V.Parte 1.42(a)							
213	Amministrazioni pubbliche						Allegato V.Parte 1.42(b)						
214	Enti creditizi							Allegato V.Parte 1.42(c)					
215	Altre società finanziarie								Allegato V.Parte 1.42(d)				
216	Società non finanziarie									Allegato V.Parte 1.42(e)			
221	Prestiti e anticipazioni										Allegato V.Parte 1.32, 44(a)		


		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti											
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti											
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti		Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno		Scadute da > 1 anno <= 5 anni		Scadute da > 5 anni	
		130	140	150	160	170	180	190	195				
		Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238				
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)											
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)											
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)											
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)											
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)											
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)											
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOMO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(c), 234											




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti							
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti							
Riferimenti	Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni			Scadute da > 180 giorni <= 1 anno			Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni
		130	140	150	160	170	180	190	195
	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.217							
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA		Allegato V.Parte 2.220						
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati			allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224					
350	Banche centrali			Allegato V.Parte 1.42(a)					
360	Amministrazioni pubbliche			Allegato V.Parte 1.42(b)					
370	Enti creditizi			Allegato V.Parte 1.42(c)					
380	Altre società finanziarie			Allegato V.Parte 1.42(d)					
390	Società non finanziarie			Allegato V.Parte 1.42(e)					



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti											
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti											
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti		Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno		Scadute da > 1 anno <= 5 anni		Scadute da > 5 anni	
		130	140	150	160	170	180	190	195				
		Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238			
400	Famiglie												
410	Garanzie finanziarie date												
420	Banche centrali												
430	Amministrazioni pubbliche												
440	Enti creditizi												
450	Altre società finanziarie												
460	Società non finanziarie												
470	Famiglie												




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti			
<b>Riferimenti</b>	Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni
		130	140	150	195
		Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238
480	<b>Altri impegni dati</b>	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224			
490	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)			
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)			
510	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)			
520	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)			
530	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)			
540	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)			
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>	Allegato V.Parte 2.21.7			



		<b>Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato</b>
		<b>Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute</b>
<b>Riferimenti</b>		Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
		Allegato V. Parte 2.119
		200
		Allegato V. Parte 2. 239
		Allegato V. Parte 2. 239
010	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)




		Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato	
		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
Riferimenti		Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)	
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO</b>	Allegato V.Parte 2.233(a)	
181	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	



		<b>Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato</b>
		<b>Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute</b>
<b>Riferimenti</b>		
		Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate Allegato V. Parte 2.119
		200 210
		Allegato V. Parte 2. 239 Allegato V. Parte 2. 239
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)
191	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)




		Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato	
		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
Riferimenti		Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	
201	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE</b>	Allegato V.Parte 2.233(b)	
211	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
221	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	



		<b>Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato</b>
		<b>Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute</b>
<b>Riferimenti</b>		
		Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate Allegato V. Parte 2.119
		200
		210
		Allegato V. Parte 2. 239
		Allegato V. Parte 2. 239
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)
231	<b>STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE</b>	Allegato V.Parte 2.23(3), 234




		Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato	
		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
Riferimenti		Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
		200	210
		Allegato V. Parte 2. 239	Allegato V. Parte 2. 239
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.217	
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V Parte 2.220	
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224	
350	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
370	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
380	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
390	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	



		<b>Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato</b>	
		<b>Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute</b>	
<b>Riferimenti</b>			
		Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
		200	210
		Allegato V. Parte 2. 239	Allegato V. Parte 2. 239
400	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	
410	<b>Garanzie finanziarie date</b>	IFRS 4 Allegato A; allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(), Parte 2.102-105, 114, 116, 225	
420	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
440	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
450	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
460	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
470	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	



		Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato	
		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
Riferimenti		Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
		Allegato V. Parte 2.119	
		200	210
		Allegato V. Parte 2.239	Allegato V. Parte 2.239
480	<b>Altri impegni dati</b>	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224	
490	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
510	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
520	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
530	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
540	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>	Allegato V.Parte 2.217	




## 19. Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza


		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	
Riferimenti		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
	010	020	030
		Allegato V.Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258	Allegato V. Parte 2.241(a), 2.256, 259-262
010	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	




				Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza			
					Riferimenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
		010	020	030	040	050		
					<i>Allegato V. Parte 1.34, Parte 2, 118, 240-245, 251-258</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(a), 266</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(b), 265-266</i>	<i>Allegato V. Parte 2.256(b), 261</i>
100	Enti creditizi		<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>					
110	Altre società finanziarie		<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>					
120	Società non finanziarie		<i>Allegato V.Parte 1.42(e)</i>					
130	di cui: piccole e medie imprese		<i>PMI Art 1 2(a)</i>					
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale			<i>Allegato V.Parte 2.86(a), 87</i>				
150	Famiglie		<i>Allegato V.Parte 1.42(f)</i>					
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale			<i>Allegato V.Parte 2.86(a), 87</i>				
170	di cui: credito al consumo			<i>Allegato V.Parte 2.88(a)</i>				
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO</b>			<i>Allegato V.Parte 2.249(a)</i>				




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	
		Riferimenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
		010	0,20	0,30	0,40
		<i>Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(a), 256, 259-262</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 241 (b), 265-266</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 256(b), 261</i>
181	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)			
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)			
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)			
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)			
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)			
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)			
191	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)			
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)			
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)			




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	
Riferimenti		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
	010	020	030
		<i>Allegato V. Parte 1.34, Parte 2, 118, 240-245, 251-258</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(a), 266</i>
			<i>Allegato V. Parte 2.241(b), 265-266</i>
			<i>Allegato V. Parte 2.256(b), 261</i>
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	
201	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE</b>	Allegato V.Parte 2.249(b)	
211	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	
		Riferimenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
		010	0,20	0,30	0,40
		<i>Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(a), 256, 259-262</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 241 (b), 265-266</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 256(b), 261</i>
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)			
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)			
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)			
221	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)			
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)			
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)			
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)			
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)			
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)			



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	
Riferimenti		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
	010	020	030
		<i>Allegato V. Parte 1.34, Parte 2, 118, 240-245, 251-258</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(a), 266</i>
			<i>Allegato V. Parte 2.241</i> <i>(b), 265-266</i>
			<i>Allegato V. Parte 2.256(b), 261</i>
227	Famiglie	<i>Allegato V. Parte 1.42(f)</i>	
231	STRUMENTI DI DEBITO RIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	<i>Allegato V. Parte 2.249(c)</i>	
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	<i>Allegato V. Parte 2.246</i>	
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	<i>Allegato V. Parte 2.247</i>	
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	<i>Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246<sup>o</sup></i>	



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza	
		Riferimenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default
	060	070	080	090	100
		Allegato V.Parte 2.259-263	Allegato V.Parte 2.241(a), 2.266	Allegato V. Parte 2.241(b), 2.265-266	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.252(a), 263
010	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)			IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)			
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)			
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)			
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)			
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)			
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.3.2, 44(a)			
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)			
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)			




			Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
			Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
Riferimenti		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: Tollerranza di esposizioni deteriorate prima della tolleranza
	060	070	080	090	100	110
	Allegato V.Parte 2, 259-263	Allegato V.Parte 2.241(a), 266	Allegato V.Parte 2, 241 (b), 265-266	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)	Allegato V. Parte 2, 231, 252(a); 263
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)				
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)				
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)				
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 (a)				
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87				
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)				
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87				
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)				
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V.Parte 2.249(a)				




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
Riferimenti		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	060	070	080	090	100
		Allegato V.Parte 2.241(a), 2.266	Allegato V.Parte 2.241(b), 2.265-266	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)
181	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)			
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)			
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)			
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)			
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)			
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)			
191	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)			
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)			
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)			




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
Riferimenti		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	060	070	080	090	100
		Allegato V.Parte 2.241(a), 2. 259-263	Allegato V.Parte 2.241(b), 266	CRR art 178; Allegato V. Parte 2. 241 (b), 265-266	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)			
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)			
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)			
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)			
201	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE</b>	Allegato V.Parte 2.249(b)			
211	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)			
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)			
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)			




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza	
		Riferimenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default
					di cui: hanno subito una riduzione di valore
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)			
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)			
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)			
221	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)			
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)			
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)			
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)			
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)			
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)			



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
Riferimenti		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	060	070	080	090	100
		Allegato V. Parte 2.241(a), 2. 259-263	Allegato V. Parte 2.241(b), 266	CRR art 178; Al- legato V. Parte 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)			
231	STRUMENTI DI DEBITO RIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.249(c)			
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSESSUDI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.246			
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSESSUDI PER LA VENDITA	Allegato V.Parte 2.247			
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246 <sup>o</sup>			




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.1.19
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonus oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
		120	130
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
010	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	





		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
Riferimenti		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
		120 130 140	150 160
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
			Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
			Allegato V. Parte 2. 241(b), 267
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V. Parte 2. 268
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V. Parte 2. 268
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)	
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO</b>	Allegato V.Parte 2.249(a)	




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.1.19
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonus oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
		120	130
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		1.40	1.50
		Allegato V. Parte 2. 241(a), 267	Allegato V. Parte 2. 241(b), 267
181	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
		Allegato V.Parte 1.42(a)	
182	Banche centrali		
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
191	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.11.9
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
Riferimenti		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
		120	130
		140	150
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
			Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
			Allegato V. Parte 2. 241(b), 267
			Allegato V. Parte 2. 268
			Allegato V. Parte 2. 268
			Allegato V. Parte 2. 268
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.249(b)	
211	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	



Riferimenti	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato	
		Allegato V. Parte 2.1.19	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
	Esposizioni in bonus oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
	120	130	140
	Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 2. 241(b), 267
215	Altre società finanziarie	Allegato V Parte 1.42(d)	
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V Parte 1.3.2, 44(a)	
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.11.9
Riferimenti		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
		120	130
		140	150
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
			Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
			Allegato V. Parte 2. 241(b), 267
			Allegato V. Parte 2. 268
			Allegato V. Parte 2. 268
227	Famiglie	Allegato V. Parte 1.42(f)	
231	STRUMENTI DI DEBITO RIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V. Parte 2.24(g)	
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V. Parte 2.246	
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V. Parte 2.247	
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246»	



## ALLEGATO III

## «ALLEGATO V

## «Punti dati FINREP» nel contesto delle discipline contabili nazionali

Numero del modello	Codice del modello	Modelli FINREP per i GAAP	
		Nome del modello o del gruppo di modelli	
<b>PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]</b>			
		<b>Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]</b>	
1.1	F 01.01	Stato patrimoniale: attività	
1.2	F 01.02	Stato patrimoniale: passività	
1.3	F 01.03	Stato patrimoniale: patrimonio netto	
2	F 02.00	<b>Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio</b>	
5.1	F 05.01	<b>Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto</b>	
		<b>Disaggregazione delle passività finanziarie</b>	
8.1	F 08.01	Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte	
8.2	F 08.02	Passività finanziarie subordinate	
10	F 10.00	<b>Derivati - Negoziazione e coperture economiche</b>	
		<b>Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	
11.2	F 11.02	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio	
18	F 18.00	<b>Esposizioni in bonis e esposizioni deteriorate</b>	
19	F 19.00	<b>Esposizioni oggetto di misure di tolleranza</b>	


CODICE CROMATICO NEI MODELLI:



Parti per gli enti segnalanti in base ai GAAP nazionali

Cella da non compilare per gli enti segnalanti soggetti alla disciplina contabile pertinente

Punti dati da inviare



## 1. Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

## 1.1 Attività


		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					Allegato V.Parte 1.27-28
					010
010	Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	BAD art 4.Attivo(1)	IAS 1.54 (i)		
020	Cassa	Allegato V.Parte 2.1	Allegato V.Parte 2.1		
030	Disponibilità presso banche centrali	BAD art 13(2); Allegato V.Parte 2.2	Allegato V.Parte 2.2		
040	Altri depositi a vista	Allegato V.Parte 2.3	Allegato V.Parte 2.3;	5	
050	<b>Attività finanziarie possedute per negoziazione</b>		IFRS 9.Appendice A		
060	Derivati		IFRS 9.Appendice A	10	
070	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	4	
080	Titoli di debito		Allegato V.Parte 1.31;	4	
090	Prestiti e anticipazioni		Allegato V.Parte 1.32;	4	
091	<b>Attività finanziarie per negoziazione</b>	BAD Articoli 32-33 Allegato V.Parte 1.17;			
092	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V.Parte 1.17, 27		10	
093	Strumenti rappresentativi di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33		4	
094	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31;		4	
095	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32;		4	
096	<b>Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>		IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4	4	
097	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	4	
098	Titoli di debito		Allegato V.Parte 1.31;	4	
099	Prestiti e anticipazioni		Allegato V.Parte 1.32;	4	



		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					Allegato V.Parte 1.27-28
					010
100	<b>Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	4	
110	Strumenti rappresentativi di capitale			4	
120	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31;	Allegato V.Parte 1.31	4	
130	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32;	Allegato V.Parte 1.32;	4	
141	<b>Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo</b>		IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A	4	
142	Strumenti rappresentativi di capitale		IAS 32.11	4	
143	Titoli di debito		Allegato V.Parte 1.31;	4	
144	Prestiti e anticipazioni		Allegato V.Parte 1.32;	4	
171	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	BAD art 36(2)		4	
172	Strumenti rappresentativi di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33		4	
173	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31;		4	
174	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V.Parte 1.32;		4	
175	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto</b>	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)		4	
176	Strumenti rappresentativi di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33		4	
177	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31;		4	
178	Prestiti e anticipazioni	Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V.Parte 1.32;		4	




		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
					Allegato V.Parte 1.27-28
					010
181	<b>Attività finanziarie al costo ammortizzato</b>		IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2	4	
182	Titoli di debito		Allegato V.Parte 1.31;	4	
183	Prestiti e anticipazioni		Allegato V.Parte 1.32;	4	
231	<b>Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo</b>	BAD art 35; Direttiva contabile Articolo 6(1)(i) e Articolo 8(2); Allegato V.Parte 1.18, 19		4	
390	Strumenti rappresentativi di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33		4	
232	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31;		4	
233	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32;		4	
234	<b>Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione</b>	BAD art 37; Direttiva contabile Articolo 12(7); Allegato V.Parte 1.20;		4	
235	Strumenti rappresentativi di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33		4	
236	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31;		4	
237	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32;		4	
240	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Allegato V.Parte 1.22;	IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.22;	11	
250	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	Direttiva contabile art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8		
260	<b>Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate</b>	BAD art. 4 "Attivo"(7)-(8); Direttiva contabile art 2(2); Allegato V.Parte 1.21, Parte 2.4	IAS 1.54(e); Allegato V.Parte 1.21, Parte 2.4	40	
270	<b>Attività materiali</b>	BAD art 4.Attivo(10)			




		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				Allegato V.Parte 1.27-28	
				010	
280	Immobili, impianti e macchinari			IAS 16.6; IAS 1.54(a)	21, 42
290	Investimenti immobiliari			IAS 40.5; IAS 1.54(b)	21, 42
300	<b>Attività immateriali</b>	BAD art 4.Attivo(9); CRR art 4(1)(115)	IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)		
310	Avviamento	BAD art 4.Attivo(9); CRR art 4(1)(113)	IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)		
320	Altre attività immateriali	BAD art 4.Attivo(9)	IAS 38.8,118	21, 42	
330	<b>Attività fiscali</b>			IAS 1.54(n-o)	
340	Attività fiscali correnti			IAS 1.54(n); IAS 12.5	
350	Attività fiscali differite	Direttiva contabile art 17(1)(f); CRR art 4(1)(106)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)		
360	<b>Altre attività</b>	Allegato V.Parte 2.5, 6	Allegato V.Parte 2.5;		
370	<b>Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita</b>			IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.7	
375	(-) Scarti di garanzia relativi ad attività per negoziazione al fair value (valore equo)	Allegato V Parte 1.29			
380	<b>TOTALE DELLE ATTIVITÀ</b>	BAD art 4 Attivo	IAS 1.9(a), IG 6		

## 1.2 Passività


		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Disaggregazione nella tabella	Valore contabile
				Allegato V.Parte 1.27-28	
				010	
010	<b>Passività finanziarie possedute per negoziazione</b>			IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6	8



		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<b>Disaggregazione nella tabella</b>	<b>Valore contabile</b>			
					Allegato V.Parte 1.27-28			
					010			
020	Derivati		IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)	10				
030	Posizioni corte		IFRS 9.BA7(b)	8				
040	Depositi		BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36;	8				
050	Titoli di debito emessi		Allegato V.Parte 1.37;	8				
060	Altre passività finanziarie		Allegato V.Parte 1.38-41	8				
061	<b>Passività finanziarie per negoziazione</b>	Direttiva contabile art 8(1)(a),(3),(6)		8				
062	Derivati	Allegato II del CRR; Allegato V.Parte 1.25;		10				
063	Posizioni corte			8				
064	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36;		8				
065	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37;		8				
066	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41		8				
070	<b>Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2	8				
080	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36;	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36;	8				
090	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37;	Allegato V.Parte 1.37;	8				
100	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	Allegato V.Parte 1.38-41	8				
110	<b>Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato</b>		IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	8				




		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<b>Disaggregazione nella tabella</b>	<b>Valore contabile</b>
					Allegato V.Parte 1.27-28
		010			
120	Depositi		BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36;	8	
130	Titoli di debito emessi		Allegato V.Parte 1.37;	8	
140	Altre passività finanziarie		Allegato V.Parte 1.38-41	8	
141	<b>Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo</b>	Direttiva contabile art 8(3)		8	
142	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36;		8	
143	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37;		8	
144	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41		8	
150	<b>Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a); Allegato V.Parte 1.26;	IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.26;	11	
160	<b>Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse</b>	Direttiva contabile art 8(5), (6); Allegato V.Parte 2.8; IAS 39.89A(b)	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8		
170	<b>Accantonamenti</b>	BAD art 4.Passivo(6)	IAS 37.10; IAS 1.54(l)	43	
175	Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nelle passività]	BAD art 38.1; CRR art 4(112); Allegato V.Parte 2.15;			
180	Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro	Allegato V.Parte 2.9;	IAS 19.63; IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.9;	43	
190	Altri benefici a lungo termine per i dipendenti	Allegato V.Parte 2.10;	IAS 19.153; IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.10;	43	




		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<b>Disaggregazione nella tabella</b>	<b>Valore contabile</b>
					Allegato V.Parte 1.27-28
					010
200	Ristrutturazione		IAS 37.71, 84(a)	43	
210	Questioni giuridiche e contentioso tributario pendenti		IAS 37, appendice C, esempi 6 e 10	43	
220	Impegni e garanzie dati	BAD Articolo 4 Passivo (6)(c), Voci fuori bilancio, Articolo 27(11), Articolo 28(8), Articolo 33	IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V.Parte 2.11	9 12 43	
230	Altre disposizioni	BAD Articolo 4 Passivo (6)(c), Voci fuori bilancio	IAS 37.14	43	
240	<b>Passività fiscali</b>		IAS 1.54(n-o)		
250	Passività fiscali correnti		IAS 1.54(n); IAS 12.5		
260	Passività fiscali differite	Direttiva contabile art 17(1)(f); CRR art 4(1)(108)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)		
270	<b>Capitale sociale rimborsabile a richiesta</b>		IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V.Parte 2.12;		
280	<b>Altre passività</b>	Allegato V.Parte 2.13;	Allegato V.Parte 2.13;		
290	<b>Passività incluse in gruppi in dissmissione classificati come posseduti per la vendita</b>		IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.14		
295	<b>Scarti di garanzia relativi a passività per negoziazione al fair value (valore equo)</b>	Allegato V Parte 1.29			
300	<b>TOTALE DELLE PASSIVITÀ</b>		IAS 1.9(b);IG 6		

### 1.3 Patrimonio netto


		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<b>Disaggregazione nella tabella</b>	<b>Valore contabile</b>
					010
010	<b>Capitale</b>	BAD art 4.Passivo(9), BAD art 22	IAS 1.54(r), BAD art 22	46	
020	Capitale versato	BAD art 4.Passivo(9)	IAS 1.78(e)		



		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Disaggregazione nella tabella</i>	<i>Valore contabile</i>
					010
030	Capitale richiamato ma non versato	BAD art 4.Passivo(9); Allegato V.Parte 2.17;			
040	<b>Sovraprezzo azioni</b>	BAD art 4.Passivo(10); CRR art 4(1)(124)	IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)	46	
050	<b>Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal capitale</b>	Allegato V.Parte 2.18-19	Allegato V.Parte 2.18-19	46	
060	Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti	Direttiva contabile art 8(6); Allegato V.Parte 2.18;	IAS 39, paragrafi 28-29; Allegato V.Parte 2.18;		
070	Altri strumenti rappresentativi di capitale emessi	Allegato V.Parte 2.19;	Allegato V.Parte 2.19		
080	<b>Altro patrimonio netto</b>	Allegato V.Parte 2.20;	IFRS 2.10; Allegato V.Parte 2.20;		
090	<b>Altre componenti di conto economico complessivo accumulate</b>	CRR art 4(1)(100)	CRR art 4(1)(100)	46	
095	Voci che non saranno riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio		IAS 1.82A(a)		
100	Attività materiali		IAS 16, paragrafi 39-41		
110	Attività immateriali		IAS 38, paragrafi 85-87		
120	Utili o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti		IAS 1, paragrafi 7 e IG6; IAS 19.120(c)		
122	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IFRS 5.38, IG Esempio 12		
124	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate		IAS 1.IG6; IAS 28.10		
320	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Allegato V.Parte 2.21;		
330	Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;6.5.3; IFRS 7.24C; Allegato V.Parte 2.22;		



		<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<b>Disaggregazione nella tabella</b>	<b>Valore contabile</b>
					010
340	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]		IFRS 9.5.7.5;6.5.8(b); Allegato V.Parte 2.22;		
350	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]		IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;6.5.8(a);Allegato V.Parte 2.57		
360	Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito		IAS 1.7(f); IFRS 9.5.7.7;Allegato V.Parte 2.23		
128	Voci che possono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio		IAS 1.82A(a) (ii)		
130	Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)(8)	IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),24E(a); Allegato V.Parte 2.24;		
140	Conversione di valuta estera	BAD art 39(6)	IAS 21.52(b); IAS 21, paragrafi 32 e 38-49		
150	Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari [parte efficace]	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)(8)	IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);24E; IFRS 9.6.5.11(b); Allegato V.Parte 2.25;		
155	Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Allegato V.Parte 2.26;		
165	Strumenti di copertura [non elementi designati]		IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15.,6.5.16; IFRS 7.24E (b)(c); Allegato V.Parte 2.60;		



		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Disaggregazione nella tabella	<b>Valore contabile</b>
					010
170	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita		IFRS 5.38, IG Esempio 12		
180	Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate		IAS 1.IG6; IAS 28.10		
190	<b>Utili non distribuiti</b>	BAD art 4.Passivo(13); CRR art 4(1)(123)	CRR art 4(1)(123)		
200	<b>Riserve di rivalutazione</b>	BAD art 4.Passivo(12)	IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; Allegato V.Parte 2.28;		
201	Attività materiali	Direttiva contabile art 7(1)			
202	Strumenti rappresentativi di capitale	Direttiva contabile art 7(1)			
203	Titoli di debito	Direttiva contabile art 7(1)			
204	Altro	Direttiva contabile art 7(1)			
205	<b>Riserve valutate al fair value (valore equo)</b>	Direttiva contabile art 8(1)(a)			
206	Copertura di investimenti netti in gestioni estere	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)(b)			
207	Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)(a); articolo 30, lettera a), del CRR			
208	Derivati di copertura. Altre coperture	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)(a)			
209	Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto	Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)(2)			
210	<b>Altre riserve</b>	BAD art 4 Passivo(11)-(13)	IAS 1.54; IAS 1.78(e)		
215	Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nel patrimonio netto]	BAD art 38.1; CRR art 4(12); Allegato V.Parte 2.15;			




		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Disaggregazione nella tabella	<b>Valore contabile</b>
					010
220	Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	Direttiva contabile art 9(7)(a); art 27; Allegato V.Parte 2.29;	IAS 28.11; Allegato V.Parte 2.29;		
230	Altro	Allegato V.Parte 2.29;	Allegato V.Parte 2.29;		
235	<b>Differenze di primo consolidamento</b>	Direttiva contabile art 24(3)(c)			
240	(-) <b>Azioni proprie</b>	Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2), della direttiva contabile; BAD art 4 Attivo (12); Allegato V.Parte 2.30;	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14 e AG 36; Allegato V.Parte 2.30;	46	
250	<b>Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre</b>	BAD art 4.Passivo(14)	IAS 1.81B (b)(ii)	2	
260	(-) <b>Acconti sui dividendi</b>	CRR Articolo 26(2b)	IAS 32.35		
270	<b>Partecipazioni di minoranza</b>	Direttiva contabile art 24(4)	IAS 1.54(q)		
280	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	CRR art 4(1)(100)	CRR art 4(1)(100)	46	
290	Altre posizioni			46	
300	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO</b>		IAS 1.9(c), IG 6	46	
310	<b>TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ</b>	BAD art 4.Passivo	IAS 1, IG6		

## 2. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Disaggregazione nella tabella	<b>Esercizio corrente</b>
					010
010	<b>Interessi attivi</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(1); Allegato V.Parte 2.31;	IAS 1.97; Allegato V.Parte 2.31;	16	
020	Attività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.33, 34		




		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Disaggregazione nella tabella</i>	<i>Esercizio corrente</i>
					010
025	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1		
030	Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7.20(a)(i), B5(e)		
041	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A		
051	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.20(b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2		
070	Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse		IFRS 9.Appendice A; .B6.6.16; Allegato V.Parte 2.35;		
080	Altre attività		Allegato V.Parte 2.36;		
085	Interessi attivi su passività	Allegato V.Parte 2.37.	IFRS 9.5.7.1, Allegato V.Parte 2.37		
090	<b>(Interessi passivi)</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(2); Allegato V.Parte 2.31;	IAS 1.97; Allegato V.Parte 2.31;	16	
100	(Passività finanziarie possedute per negoziazione)		IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.33, 34		
110	(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio)		IFRS 7.20(a)(i), B5(e)		
120	(Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato)		IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2		
130	(Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)		IAS 39.9; Allegato V.Parte 2.35;		
140	(Altre passività)		Allegato V.Parte 2.38;		
145	(Interessi passivi su attività)	Allegato V.Parte 2.39.	IFRS 9.5.7.1, Allegato V.Parte 2.39		
150	<b>(Spese per capitale sociale rimborabile a richiesta )</b>		IFRIC 2.11		
160	<b>Ricavi da dividendi</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(3); Allegato V.Parte 2.40;	Allegato V.Parte 2.40;	31	



		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Disaggregazione nella tabella</i>	<i>Esercizio corrente</i>
					010
170	Attività finanziarie possedute per negoziazione		IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.40;		
175	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio		IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1A; Allegato V.Parte 2.40;		
191	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Allegato V.Parte 2.41;		
192	Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate non contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	Allegato V Parte 2 .42	Allegato V Parte 2 .42		
200	<b>Ricavi da commissioni e compensi</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(4)	IFRS 7.20(c)	22	
210	<b>(Costi per commissioni e compensi)</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(5)	IFRS 7.20(c)	22	
220	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(6)	Allegato V.Parte 2.45;	16	
231	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11		
241	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2		
260	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato		IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2		
270	Altro				
280	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto</b>		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.43, 46	16	
285	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(6)		16	




		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	Disaggregazione nella tabella	<b>Esercizio corrente</b>
					010
287	<b>Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.46;		
290	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto</b>		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.44;	16, 45	
295	<b>Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(6)		16	
300	<b>Utili o (-) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto</b>	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)	Allegato V.Parte 2.47;	16	
310	<b>Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto</b>	BAD art 39	IAS 21.28, 52 (a)		
320	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto</b>	BAD art 27.Presentazione verticale (13)-(14); Allegato V Parte 2.56			
330	<b>Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto</b>	Allegato V. Parte 2.48	IAS 1.34; Allegato V. Parte 2.48	45	
340	<b>Altri ricavi operativi</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(7); Allegato V.Parte 2.314-316	Allegato V.Parte 2.314-316	45	
350	<b>(Altri costi operativi)</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(10); Allegato V.Parte 2.314-316	Allegato V.Parte 2.314-316	45	
355	<b>TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO</b>				
360	<b>(Spese amministrative)</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(8)			
370	<b>(Spese di personale)</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(8)(a)	IAS 19.7; IAS 1, paragrafi 102 e IG 6	44	
380	<b>(Altre spese amministrative)</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(8)(b);			
390	<b>(Ammortamenti)</b>		IAS 1, paragrafi 102 e 104		
400	<b>(Immobili, impianti e macchinari)</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(9)	IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)		




		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Disaggregazione nella tabella</i>	<i>Esercizio corrente</i>
					010
410	(Investimenti immobiliari)	BAD art 27.Presentazione verticale(9)	IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)		
415	(Avviamento)	BAD art 27.Presentazione verticale(9)			
420	(Altre attività immateriali)	BAD art 27.Presentazione verticale(9)	IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)		
425	<b>Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto</b>		IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendice A; Allegato V Parte 2.49		
426	Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo		IFRS 7.35)		
427	Attività finanziarie al costo ammortizzato		IFRS 7.35)		
430	<b>(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)</b>		IAS 37, paragrafi 59 e 84; IAS 1.98(b)(f)(g)	9 12 43	
440	(Impegni e garanzie dati)	BAD art 27.Presentazione verticale(11)-(12)	IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V.Parte 2.50		
450	(Altri accantonamenti)				
455	<b>(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto)</b>	BAD art 38.2			
460	<b>Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	BAD art 35-37, Allegato V.Parte 2.52, 53	IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Allegato V Parte 2.51, 53	12	
481	(Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)		IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8	12	
491	(Attività finanziarie al costo ammortizzato)		IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8	12	
510	<b>(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)</b>	BAD art 27.Presentazione verticale (13)-(14);	IAS 28, paragrafi 40-43	16	
520	<b>(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)</b>		IAS 36.126(a)(b)	16	



		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Disaggregazione nella tabella</i>	<b>Esercizio corrente</b>
					010
530	(Immobili, impianti e macchinari)	BAD art 27.Presentazione verticale(9)	IAS 16.73(e)(v-vi)		
540	(Investimenti immobiliari)	BAD art 27.Presentazione verticale(9)	IAS 40.79(d)(v)		
550	(Avviamento)	BAD art 27.Presentazione verticale(9)	IFRS 3.Appendice B67(d)(v); IAS 36.124		
560	(Altre attività immateriali)	BAD art 27.Presentazione verticale(9)	IAS 38.118 (e)(iv)(v)		
570	(Altro)		IAS 36.126 (a)(b)		
580	<b>Avviamento negativo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio</b>	Direttiva contabile art 24(3)(f)	IFRS 3.Appendice B64(n)(i)		
590	<b>Quota dell'utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto</b>	BAD art 27.Presentazione verticale (13)-(14);	Allegato V.Parte 2.54;		
600	<b>Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate</b>		IFRS 5.37; Allegato V.Parte 2.55;		
610	<b>UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO</b>		IAS 1, paragrafi 102 e IG 6; IFRS 5.33 A		
620	<b>(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(15)	IAS 1.82(d); IAS 12.77		
630	<b>UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(16)	IAS 1, IG 6		
632	<b>Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(21)			
633	Utili o perdite straordinarie al lordo delle imposte	BAD art 27.Presentazione verticale(19)			
634	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite straordinari)	BAD art 27.Presentazione verticale(20)			



		<i>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</i>	<i>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</i>	<i>Disaggregazione nella tabella</i>	<b>Esercizio corrente</b>
					010
640	<b>Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate</b>		IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Allegato V Parte 2.56		
650	Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate		IFRS 5.33(b)(i)		
660	(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)		IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)		
670	<b>UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO</b>	BAD art 27.Presentazione verticale(23)	IAS 1.81A(a)		
680	Attribuibile a partecipazioni di minoranza		IAS 1.81B (b)(i)		
690	Attribuibile ai soci della controllante		IAS 1.81B (b)(ii)		




5. Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto  
 5.1 Prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione e attività per negoziazione per prodotto

		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27-28					
		Valore contabile lordo	Banche centrali	Amministrazioni pubbliche	Altre società finanziarie	Società non finanziarie	Famiglie
Per prodotto	Riferimenti	Allegato V.Parte 1.34;	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(e)
		005	010	020	030	040	060
010	Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]	Allegato V.Parte 2.85(a)					
020	Debito da carta di credito		Allegato V.Parte 2.85(b)				
030	Crediti commerciali			Allegato V.Parte 2.85(c)			
040	Leasing finanziari				Allegato V.Parte 2.85(d)		
050	Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo					Allegato V.Parte 2.85(e)	
060	Altri prestiti a termine						Allegato V.Parte 2.85(f)
070	Anticipazioni che non sono prestiti						Allegato V.Parte 2.85(g)
080	PRESTITI E ANTICI-PAZIONI						Allegato V.Parte 1.32, 44(a)
Per garanzia reale	090	di cui: Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale					Allegato V.Parte 2.86(a), 87
	100	di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale					Allegato V.Parte 2.86(b), 87




		Valore contabile V.Parte 1.27-28							
		Riferimenti	Valore contabile lordo	Banche centrali	Amministrazioni pubbliche	Enti creditizii	Altre società finanziarie	Società non finanziarie	Famiglie
		Allegato V.Parte 1.34;	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)
		005	010	020	030	040	050	060	
<b>Per finalità</b>	110 di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)							
	120 di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni	Allegato V.Parte 2.88(b)							
	130 di cui: prestiti per il finanziamento di progetti	Allegato V.Parte 2.89; CRR Art 147(8)							





8. Disaggregazione delle passività finanziarie  
 8.1. Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte





						Valore contabile Allegato V.Parte 1.27-28	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
		Designate al fair value (valore equo) rile- vato nel l'utile (per- dita) d'eser- cizio	Costo ammontiz- zato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo	Contabiliz- zazione delle operazioni di copertura	
	Detenute per negozia- zione	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Ap- pendice A, IFRS 9.BA.6- BA.7, IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2; IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1		IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CRR art 3.3(1)(b), art 3.3(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.101;
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS						
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD						
010	Derivati	Allegato II del CRR	IFRS 9.BA.7(a)				
020	Posizioni corte		IFRS 9.BA.7(b)				
030	strumenti rappresentativi di capitale	Allegato 2, parte 2, punti 4-5, del BCE/2013/33	IAS 32.11				
040	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31;	Allegato V.Parte 1.31				
050	Depositi	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36;	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36;				




		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27-28				Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
		Designate al fair value (valore equo) rile- vato nel l'utile (per- dita) d'eser- cizio	Costo ammortiz- zato	Negoziazione	Ad un metodo sul costo	
	Detenute per negozia- zione	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Ap- pendice A, IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5 IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1		Contabiliz- zazione delle operazioni di copertura  IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Directiva con- tabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9		Directiva conta- bile art 8(3); Allegato V.Parte 1.25;	CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.101;
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		010	020	030	034
					035	037
						040
060	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a), 44(c)	Allegato V.Parte 1.42(a), 44(c)			
070	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.1	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.1			
080	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.2	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.2			
090	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97;	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97;			
100	Contratti di vendita con patto di riac- quisto	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.4	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.4			




		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27-28				Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	
		Designate al fair value (valore equo) rile- vato nell' utile (per- dita) d'eser- cizio	Costo ammortiz- zato	Negoziazione	Ad un metodo sul costo	Contabiliz- zazione delle operazioni di copertura	
	Detenute per negozia- zione	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Ap- pendice A, IFRS 9.B.A.6- BA.7, IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2; IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1		IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CRR art 3.3(1)(b), art 3.3(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.101;
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS						
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD						
110	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b), 44(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(b), 44(c)		030	034	035
120	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.1	BCE/2013/33 Alle- gato 2.Parte 2.9.1				
130	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.2	BCE/2013/33 Alle- gato 2.Parte 2.9.2				
140	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.9/;	BCE/2013/33 Alle- gato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.9/;				
150	Contratti di vendita con patto di riac- quisto	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.4	BCE/2013/33 Alle- gato 2.Parte 2.9.4				






		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27-28				Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
		Designate al fair value (valore equo) rile- vato nel l'utile (per- dita) d'eser- cizio	Costo ammortiz- zato	Negoziazione	Ad un metodo sul costo	
		IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Ap- pendice A, IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5 IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.2.1	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1		IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5 IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.101;
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD					CR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.102;
160	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c),44(c)	Allegato V.Parte 1.42(c),44(c)		0.30	0.34
170	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.1	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.1			
180	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.2	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.2			
190	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97;	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97;			
200	Contratti di vendita con patto di riac- quisto	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.4	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.4			




		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27-28				Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	
		Designate al fair value (valore equo) rile- vato nell' utile (per- dita) d'eser- cizio	Costo ammortiz- zato	Negoziazione	Ad un metodo sul costo	Contabiliz- zazione delle operazioni di copertura	
	Detenute per negozia- zione	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Ap- pendice A, IFRS 9.B.A.6- BA.7, IFRS 9.6,7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1		IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CRR art 3.3(1)(b), art 3.3(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.101;
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS						
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		IFRS 8(1)(a), (6); IAS 39.9	IFRS 8(1)(a); IAS 39.9	IFRS 1.25;	IFRS 8(1)(a)	CRR art 3.3(1)(b), art 3.3(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.102;
			010	020	030	034	035
						037	040
210	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d),44(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(d),44(c)				
220	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.1	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.1				
230	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.2	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.2				
240	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.9/;	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.9/;				
250	Contratti di vendita con patto di riac- quisto	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.4	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.4				



		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27-28				Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
		Designate al fair value (valore equo) rile- vato nel l'utile (per- dita) d'eser- cizio	Costo ammortiz- zato	Negoziazione	Ad un metodo sul costo	
	Detenute per negozia- zione	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Ap- pendice A, IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5 IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.2.1	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.10;
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Directiva con- tabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	Directiva con- tabile art 8(3); Allegato V.Parte 1.25;	Directiva con- tabile art 8(3); Allegato V.Parte 1.25;	CR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.10.2;
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		010	020	030	034
					035	037
						040
260	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e), 44(c)	Allegato V.Parte 1.42(e), 44(c)			
270	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.1	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.1			
280	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.2	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.2			
290	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97;	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97;			
300	Contratti di vendita con patto di riac- quisto	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.4	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.4			




		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27-28				Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	
		Designate al fair value (valore equo) rile- vato nell' utile (per- dita) d'eser- cizio	Costo ammortiz- zato	Negoziazione	Ad un metodo sul costo	Contabiliz- zazione delle operazioni di copertura	
	Detenute per negozia- zione	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Ap- pendice A, IFRS 9.B.A.6- BA.7, IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2; IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1			IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS						CRR art 3.3(1)(b), art 3.3(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.101;
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD						
310	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f), 44(c)					
320	Conti correnti/depositi overnight	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.1	BCE/2013/33 Alle- gato 2.Parte 2.9.1				
330	Depositi con durata prestabilita	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.2	BCE/2013/33 Alle- gato 2.Parte 2.9.2				
340	Depositi rimborsabili con preavviso	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.9/;	BCE/2013/33 Alle- gato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.9/;				
350	Contratti di vendita con patto di riac- quisto	BCE/2013/33 Al- legato 2.Parte 2.9.4	BCE/2013/33 Alle- gato 2.Parte 2.9.4				




		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27-28			Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	
		Designate al fair value (valore equo) rile- vato nel l'utile (per- dita) d'eser- cizio	Costo ammortiz- zato	Negoziazione		
	Detenute per negozia- zione	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Ap- pendice A, IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5 IFRS 9.6.7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	Ad un metodo sul costo	Contabiliz- zazione delle operazioni di copertura
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS				IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6	CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Alle- gato V.Parte 2.10;
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD					
360	Titoli di debito emessi	Allegato V.1.37, Parte 2.98	Allegato V.Parte 1.37, Parte 2.98			
370	Certificati di deposito	Allegato V.Parte 2.98(a)	Allegato V.Parte 2.98(a)			
380	Asset-backed securities	CRR art 4(6)	CRR art 4(1)(6)			
390	Obbligazioni garantite	CRR art 129	CRR art 129			
400	Contratti ibridi	Allegato V.Parte 2.98(d)	Allegato V.Parte 2.98(d)			
410	Altri titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 2.98(e)	Allegato V.Parte 2.98(e)			

		Valore contabile Allegato V.Parte 1.27-28			Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	
		Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Costo ammortizzato	Negoziazione	Ad un metodo basato sul costo	Contabilizzazione delle operazioni di copertura
	Detenute per negoziazione	IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9.4 Ap-pendice A, IFRS 9.B.A.6-BA.7, IFRS 9.6,7	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1		IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		IFRS 9.1(a), (6); IAS 39.9		Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9	CRR art 3.3(1)(b), art 3.3(1)(c); Allegato V.Parte 2.101;
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD				Direttiva contabile art 8(3); Allegato V.Parte 1.25;	Direttiva contabile art 8(3); Allegato V.Parte 1.25; CRR art 3.3(1)(b), art 3.3(1)(c); Allegato V.Parte 2.102;
420	Strumenti finanziari composti convertibili		010	020	030	034
430	Non convertibili	IAS 32, AG 31			035	037
440	Altre passività finanziarie	Allegato V.Parte 1.38-41	Allegato V.Parte 1.38-41			
450	PASSIVITÀ FINANZIARIE					




## 8.2 Passività finanziarie subordinate

		Valore contabile		
		Designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio	Al costo ammortizza- to	Ad un metodo basato sul costo
		IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9		Direttiva contabile art 8(3)
			010	020
				030
010	Depositi	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36;	BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36;	
020	Titoli di debito emessi	Allegato V.Parte 1.37;	Allegato V.Parte 1.37;	
030	PASSIVITÀ FINANZIARIE SUBORDI- NATE	Allegato V.Parte 2.99-100	Allegato V.Parte 2.99-100	




## 10. Derivati - Negoziazione e coperture economiche

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAPI nazionali compatibili con gli IFRS	Valore contabile		Fair value (valore equo)	Importo nazionale				
		Attività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	di cui: Attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / LOCOM	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	di cui: Passività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / LOCOM	Valore positivo	Valore negativo	Negoziazione totale	di cui: venduti
		Allegato V.Parte 2.120, 131	IFRS 9 BA.7 (a); Allegato V.Parte 2.120, 131					Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.133-135
	Riferimenti dei GAAPI nazionali basati sulla BAD	Allegato V.Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124; Parte 2.125, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124; Parte 2.125, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.132; 2.132;	Allegato V.Parte 2.132; 2.132;	Allegato V.Parte 2.132; 2.132;	Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.133-135
010	Tasso di interesse	Allegato V.Parte 2.129(a)	Allegato V.Parte 2.129(a)			025	025	040	040
020	di cui: coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-139	Allegato V.Parte 2.137-139						
030	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136;	Allegato V.Parte 2.136;						
040	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136;	Allegato V.Parte 2.136;						
050	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136;	Allegato V.Parte 2.136;						
060	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136;	Allegato V.Parte 2.136;						




Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato	Attività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	Valore contabile		Fair value (valore equo)		Importo nazionale	
		di cui: Attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / LOCOM	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	Valore positivo	Valore negativo	Negoziazione totale	di cui: venduti
	Riferimenti dei GAAP nazionali comparibili con gli IFRS	Allegato V.Parte 2.120, 131	IIRS 9.BA.7 (g); Allegato V.Parte 2.120, 131	Allegato V.Parte 2.124;	Allegato V.Parte 2.124;	Allegato V.Parte 2.132;	Allegato V.Parte 2.133-135
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V.Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124;	Allegato V.Parte 2.125, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124;	Allegato V.Parte 2.132;	Allegato V.Parte 2.133-135
070	Azioni	Allegato V.Parte 2.129(b)	Allegato V.Parte 2.129(b)	010	011	020	016
080	di cui: coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-139	Allegato V.Parte 2.137-139			022	025
090	Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136;	Allegato V.Parte 2.136;			030	040
100	Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136;	Allegato V.Parte 2.136;				
110	Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136;	Allegato V.Parte 2.136;				
120	Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136;	Allegato V.Parte 2.136;				







Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato			Valore contabile		Fair value (valore equo)		Importo notazionale	
			di cui: Attività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione / LOCOM	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione / LOCOM	Valore positivo	Valore negativo	Negoziazione totale	di cui: venduti
		Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V.Parte 2.120, 131	IFRS 9.BA. <sup>7</sup> (a); Allegato V.Parte 2.120, 131			Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.133-135
		Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V.Parte 1.17, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124; Allegato V.Parte 1.25, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124; Allegato V.Parte 2.125, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.132; Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.133-135
130	Cambi e oro		Allegato V.Parte 2.129(c)		010	011	020	016
140	di cui: coperture economiche		Allegato V.Parte 2.137-139					
150	Opzioni OTC		Allegato V.Parte 2.136;					
160	Altri OTC		Allegato V.Parte 2.136;					
170	Opzioni sui mercati organizzati		Allegato V.Parte 2.136;					
180	Altro sui mercati organizzati		Allegato V.Parte 2.136;					




Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAP nazionali comparibili con gli IFRS	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	190 Credito	Valore contabile	Fair value (valore equo)	Importo notazionale				
				di cui: Attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / LOCOM	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione / LOCOM	di cui: Passività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / LOCOM	Valore positivo	Valore negativo	Negoziazione totale	di cui: venduti
			195	di cui: coperture economiche con l'uso dell'opzione del fair value (valore equo)	Allegato V.Parte 2.140;	IFRS 9.6.7.1; Allegato V.Parte 2.140;				
			201	di cui: altre coperture economiche	Allegato V.Parte 2.137-140	Allegato V.Parte 2.137-140				
			210	Credit default swap						
			220	Opzione su differenziale creditizio						
			230	Total return swap						



Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato			Valore contabile		Fair value (valore equo)		Importo nazionale	
			di cui: Attività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione / LOCOM	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione / LOCOM	Valore positivo	Valore negativo	Negoziazione totale	di cui: venduti
240	Altro							
250	<b>Merci</b>		Allegato V.Parte 2.1.29(e)	Allegato V.Parte 2.1.29(e)				
260	di cui: coperture economiche		Allegato V.Parte 2.1.37-139	Allegato V.Parte 2.1.37-139				
270	<b>Altro</b>		Allegato V.Parte 2.1.29(f)	Allegato V.Parte 2.1.29(f)				
280	di cui: coperture economiche		Allegato V.Parte 2.1.37-139	Allegato V.Parte 2.1.37-139				
290	<b>DERIVATI</b>		Allegato II del CRR; Allegato V.Parte 1.16(a)	Allegato II del CRR; Allegato V.Parte 1.16(a)				




Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato		Valore contabile	Fair value (valore equo)		Importo nazionale	
			di cui: Attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / LOCOM	Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione	Valore positivo	Valore negativo
	Riferimenti dei GAAP nazionali comparibili con gli IFRS	Allegato V.Parte 2.120, 131	IIRS 9.BA.7 (a); Allegato V.Parte 2.120, 131	Allegato V.Parte 1.25, Parte 2.124; Allegato V.Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.132; Allegato V.Parte 2.124;	Allegato V.Parte 2.133-135
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V.Parte 2.120	010	011	020	016
300	di cui: OTC - enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142	Allegato V.Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142		022	025
310	di cui: OTC - altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)	Allegato V.Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)			
320	di cui: OTC - controparti restanti	Allegato V.Parte 1.44(c), Parte 2.141(c)	Allegato V.Parte 1.44(c), Parte 2.141(c)			




11. Contabilizzazione delle operazioni di copertura  
 11.2 Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio


Per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile		Importo nazionale		Fair value (valore equo)	
		di cui: attività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM	di cui: passività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM
010 Tasso di interesse	Allegato V.Parte 2.1.29(a)						
020 Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.1.36;						
030 Altri OTC	Allegato V.Parte 2.1.36;						
040 Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.1.36;						
050 Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.1.36;						
060 Azioni	Allegato V.Parte 2.1.29(b)						
070 Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.1.36;						
080 Altri OTC	Allegato V.Parte 2.1.36;						
090 Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.1.36;						
100 Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.1.36;						




Per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Valore contabile		Importo notizionale		Fair value (valore equo)	
		attività	di cui: attività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM	Copertura totale	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM
110 Cambi e oro	Allegato V.Parte 2.129(c)						
120 Opzioni OTC	Allegato V.Parte 2.136;						
130 Altri OTC	Allegato V.Parte 2.136;						
140 Opzioni sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136;						
150 Altro sui mercati organizzati	Allegato V.Parte 2.136;						
160 Credito	Allegato V.Parte 2.129(d)						
170 Credit default swap	Allegato V.Parte 2.136;						
180 Opzione su differenziale creditizio	Allegato V.Parte 2.136;						
190 Total return swap	Allegato V.Parte 2.136;						
200 Altro	Allegato V.Parte 2.136;						



Per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAp nazionali basati sulla BAD	attività	Valore contabile		Importo nozionale		Fair value (valore equo)	
			di cui: attività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM		di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM		di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM	
			passività	di cui: passività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM	Copertura totale	di cui: venduti	Valore positivo	Valore negativo
210 Merci	Allegato V.Parte 2.1.29(e)	Allegato V.Parte 2.1.24; Parte 2.120	Allegato V.Parte 1.25, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124;	Allegato V.Parte 2.124; Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.124; Allegato V.Parte 2.133-135	Allegato V.Parte 2.132;	Allegato V.Parte 2.132;
220 Altro	Allegato V.Parte 2.1.29(f)			006	007	008	010	011
230 DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA	Allegato V.Parte 1.22, 26						020	021
231	di cui: coperture di fair value (valore equo)						030	040
232	di cui: coperture dei flussi finanziari							
233	di cui: coperture costo/prezzo							
234	di cui: copertura in investimenti netti in una gestione estera							






Per prodotto o per tipo di mercato	Riferimenti dei GAAPI nazionali basati sulla BAD	Valore contabile		Importo notizionale		Fair value (valore equo)	
		di cui: attività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM	di cui: passività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM	Copertura totale	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM	di cui: venduti	di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM
		Allegato V.Parte 1.17, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124;	Allegato V.Parte 2.124; Allegato V.Parte 2.125, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124; Allegato V.Parte 2.125, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124; Allegato V.Parte 2.125, Parte 2.120	Allegato V.Parte 2.124; Allegato V.Parte 2.125, Parte 2.120
		005	006	007	008	010	011
235	di cui: coperture di fair value (valore equo) di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	Allegato V.Parte 2.143;					
236	di cui: coperture di flussi finanziari di portafoglio dal rischio di tasso di interesse	Allegato V.Parte 2.143;					
240	di cui: OTC - enti creditizi		Allegato V.Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142				
250	di cui: OTC - altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)				
260	di cui: OTC - controparti restanti		Allegato V.Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)				




## 18. Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate



		Valore contabile lordo / importo nominale	
		In bonis	Deteriorate
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
010	020	030	055
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239
010 Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	
020 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	
030 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	
040 Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	
050 Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	
060 Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	
070 Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	




		Valore contabile lordo / importo nominale			
		In bonis		Deteriorate	
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
		010	020	030	055
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)		
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)		
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)		
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)		
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)		
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)		
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 2.86(a), 87		




		Valore contabile lordo / importo nominale			
		In bonis		Deteriorate	
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
		010	020	030	055
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239
		Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)		
150	Famiglie				
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 2.86(a), 87		
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)	Allegato V.Parte 2.88(a)		
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO</b>	Allegato V.Parte 2.233(a)	Allegato V.Parte 2.233(a)		
181	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)		
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)		




		Valore contabile lordo / importo nominale			
		In bonis		Deteriorate	
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
		010	020	030	055
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)		
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)		
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)		
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)		
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)		
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)		
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)		






		Valore contabile lordo / importo nominale			
		In bonis		Deteriorate	
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
		010	020	030	055
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)		
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)		
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)		
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	Allegato V.Parte 1.4.2(f)		
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPOSIZIONI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.2.33(b)	Allegato V.Parte 2.2.33(b)		







		Valore contabile lordo / importo nominale			
		In bonis		Deteriorate	
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
		010	020	030	055
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
211	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)		
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)		
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)		
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)		
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)		
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)		
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.3.2, 44(a)	Allegato V.Parte 1.3.2, 44(a)		





		Valore contabile lordo / importo nominale		
		In bonis		Deteriorate
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadenpienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010	020	030	055
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2, 222, 235
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2, 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2, 222, 235
	222 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	
223 Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	
224 Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	
225 Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	
226 Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	
227 Famiglie		Allegato V.Parte 1.4.2(f)	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	




		Valore contabile lordo / importo nominale			
		In bonis		Deteriorate	
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
		010	020	030	055
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL L- COM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PER-DITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VA- LORE	Allegato V.Parte 2.233(c), 234	Allegato V.Parte 2.233(c), 234		
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NE- GOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.217;	Allegato V.Parte 2.217;		
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V.Parte 2.220;	Allegato V.Parte 2.220;		







		Valore contabile lordo / importo nominale		
		In bonis		Deteriorate
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadenpienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010	020	030	055
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
	340 Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 224	CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224	
350 Banche centrali		Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	
360 Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	
370 Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	
380 Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	
390 Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	




		Valore contabile lordo / importo nominale			
		In bonis		Deteriorate	
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
		010	020	030	055
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
400	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)		
410	Garanzie finanziarie date	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114, 225	IFRS 4 Allegato A; allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225		
420	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)		
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)		
440	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)		
450	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)		



		Valore contabile lordo / importo nominale			
		In bonis		Deteriorate	
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010	020	030	055	060
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2. 222, 235	Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239
	460	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)	
470	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)		
	480	Altri impegni dati	allegato 1 del CRR: Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115, 224	CRR Allegato I: Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224	
490	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)		
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)		
510	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)		




		Valore contabile lordo / importo nominale			
		In bonis		Deteriorate	
		Non scadute o scadute da <= 30 giorni	Scadute da > 30 giorni <= 90 giorni	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	
		010	020	030	055
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239	Allegato V. Parte 2.222, 235	Allegato V. Parte 2.213-216, 223-239
520	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)		
530	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)		
540	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)		
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V.Parte 2.217;	Allegato V.Parte 2.217;		






		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default
						di cui: hanno subito una riduzione di valore
080	090	100	105	110	110	120
<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)
<b>010 Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)				
020 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)				
030 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)				
040 Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)				
050 Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)				
060 Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)				
<b>070 Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)				




		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	080	090	100	105	110	120
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	IFRS 9.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)
080 Banche centrali		Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)			
090 Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)			
100 Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)			
110 Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)			
120 Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)			
130 di cui: piccole e medie imprese		PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)			
140 di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 2.86(a), 87			



		Valore contabile lordo / importo nominale					
		Deteriorate					
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	080	090	100	105	110	120	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9_Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
		Allegato V.Parte 2.222, 235-236 236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236 2.222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V.Parte 2.222, 235-236 236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236 2.222, 235-236	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)
150 Famiglie		Allegato V.Parte 1.4.2(f) 1.4.2(f)					
160 di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 2.86(a), 87				
170 di cui: credito al consumo		Allegato V.Parte 2.88(a)	Allegato V.Parte 2.88(a)				
180 STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO		Allegato V.Parte 2.233(a)	Allegato V.Parte 2.233(a)				
181 Titoli di debito		Allegato V.Parte 1.3.1, 44(b)	Allegato V.Parte 1.3.1, 44(b)				
182 Banche centrali		Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)				




		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	080	090	100	105	110	120
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	IFRS 9.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)
183 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)				
184 Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)				
185 Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)				
186 Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)				
191 Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.3.2, 4.4(a)	Allegato V.Parte 1.3.2, 4.4(a)				
192 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)				
193 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)				






		Valore contabile lordo / importo nominale					
		Deteriorate					
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	CRR art 4(9); Allegato V.Parte 2.237(a)
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)				
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)				
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)				
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	Allegato V.Parte 1.4.2(f)				
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPOSIZIONI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(b)	Allegato V.Parte 2.233(b)				







		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	080	090	100	105	110	120
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.222, 235-236	IFRS 9.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.222, 235-236	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)
211 Titoli di debito		Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)			
212 Banche centrali		Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)			
213 Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)			
214 Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)			
215 Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)			
216 Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)			
221 Prestiti e anticipazioni		Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)			







		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default
						di cui: hanno subito una riduzione di valore
080	090	100	105	110	110	120
<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)			
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)			
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)			
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)			
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)			
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	Allegato V.Parte 1.4.2(f)			




		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	080	090	100	105	110	120
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	IFRS 9.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOMO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(c), 234	Allegato V.Parte 2.233(c), 234			
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.217;	Allegato V.Parte 2.217;			
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V.Parte 2.220;				




		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default
	080	090	100	105	110	120
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236 236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236 236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)
340 Impegni all'erogazione di finanziamenti dati		CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 224				
350 Banche centrali		Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)			
360 Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)			
370 Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)			
380 Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)			
390 Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)			




		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default
	080	090	100	105	110	120
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.222, 235-236	IFRS 9.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	Allegato V.Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.222, 235-236	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)
400 Famiglie		Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)			
410 Garanzie finanziarie date		allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114, 225	IFRS 4 Allegato A; allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225			
420 Banche centrali		Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)			
430 Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)			
440 Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)			
450 Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)			




		Valore contabile lordo / importo nominale					
		Deteriorate					
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	080	090	100	105	110	120	
<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)	
	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	Allegato V. Parte 2. 222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.238(b)	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)	
460	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(e)				
470	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)				
480	<b>Altri impegni dati</b>	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115, 224		CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224			
490	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)				
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)				
510	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)				






		Valore contabile lordo / importo nominale				
		Deteriorate				
		Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	di cui: in stato di default
	080	090	100	105	110	120
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		Allegato V.Parte 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.222, 235-236	IFRS 9.5.1; IFRS 9 Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V.Parte 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236	Allegato V.Parte 2.222, 235-236	CRR art 178; Allegato V.Parte 2.222, 235-236	CRR art 4/95; Allegato V.Parte 2.237(a)
520	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)			
530	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)			
540	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	Allegato V.Parte 1.4.2(f)			
550	<b>ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO</b>	Allegato V.Parte 2.217;	Allegato V.Parte 2.217;			







		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
			Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS		130	140
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD		Allegato V. Parte 2, 238	Allegato V. Parte 2, 238, 238
010 Titoli di debito		Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)
020 Banche centrali		Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
030 Amministrazioni pubbliche		Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
040 Enti creditizi		Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)
050 Altre società finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)
060 Società non finanziarie		Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
070 Prestiti e anticipazioni		Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
		130	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 2.86(a), 87




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
			Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	130	140	150
		Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238, Allegato V. Parte 2. 238, Allegato V. Parte 2. 238
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	140	150	160
		Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238, Allegato V. Parte 2. 238, Allegato V. Parte 2. 238
150 Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	
160 di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.8.6(a), 87	Allegato V.Parte 2.8.6(a), 87	
170 di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.8.8(a)	Allegato V.Parte 2.8.8(a)	
180 STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V.Parte 2.2.33(a)	Allegato V.Parte 2.2.33(a)	
181 Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)	Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)	
182 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
		130	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)







		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
		130	140
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238, Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238, Allegato V. Parte 2. 236, 238
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	Allegato V.Parte 1.4.2(f)
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPOSIZIONI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.2.33(b)	Allegato V.Parte 2.2.33(b)



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
		130	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
211	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.3.2, 44(a)	Allegato V.Parte 1.3.2, 44(a)




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 238	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V. Parte 2. 236, 238
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V. Parte 1.4.2(a)
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V. Parte 1.4.2(b)
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V. Parte 1.4.2(c)
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V. Parte 1.4.2(d)
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	Allegato V. Parte 1.4.2(e)






		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
	130	140	150
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCATO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILERVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(c), 234	Allegato V.Parte 2.233(c), 234
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.217;	Allegato V.Parte 2.217;
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V.Parte 2.220;	Allegato V.Parte 2.220;




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti Allegato V. Parte 2. 238	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni Allegato V. Parte 2. 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238 Allegato V. Parte 2. 238
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 224	CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224
350	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)
360	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)
370	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)
380	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)
390	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
		130	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
400	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)
410	<b>Garanzie finanziarie date</b>	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(f). Parte 2.112, 114, 225	IFRS 4 Allegato A; allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225
420	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
440	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)
450	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)



Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti					
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti Allegato V. Parte 2. 238	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti Allegato V. Parte 2. 238	Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
460	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238
470	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238
480	Altri impegni dati	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115, 224	CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238
490	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238
510	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 238



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni in bonis - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
			Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni
		130	Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
520	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)
530	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
540	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	Allegato V.Parte 2.217;	Allegato V.Parte 2.217;




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
		Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	180	190
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
010	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
180	190	195	200
Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 239
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 239
080 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	
090 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	Allegato V.Parte 1.4.2(b)	
100 Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	
110 Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	
120 Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	
130 di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)	
140 di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni
		180	190
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	Allegato V.Parte 1.4.2(f)
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.8.6(a), 87	Allegato V.Parte 2.8.6(a), 87
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.8.8(a)	Allegato V.Parte 2.8.8(a)
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO</b>	Allegato V.Parte 2.2.33(a)	Allegato V.Parte 2.2.33(a)
181	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)	Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)	Allegato V.Parte 1.4.2(a)



	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
180	190	195
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 236, 238
		Allegato V. Parte 2. 236, 238
181		200
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 236, 238
		Allegato V. Parte 2. 236, 238
182		210
183 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
184 Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)
185 Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)
186 Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
187 Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)
188 Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
189 Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
		Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
		Scadute da > 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)	Allegato V.Parte 1.4.2(c)
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)	Allegato V.Parte 1.4.2(d)
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)	Allegato V.Parte 1.4.2(e)
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f)	Allegato V.Parte 1.4.2(f)
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPO- NENTI DI CONTO ECO- NOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RI- DUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.2.33(b) 2.2.33(b)	Allegato V.Parte 2.2.33(b)



	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Scadute da > 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	180	190
	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	
211	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a)
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b)
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c)
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d)
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e)
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)




	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 5 anni
	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Scadute da > 5 anni
	180	190
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 236, 238
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.4.2(a) Allegato V.Parte 1.4.2(a)
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.4.2(b) Allegato V.Parte 1.4.2(b)
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.4.2(c) Allegato V.Parte 1.4.2(c)
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(d) Allegato V.Parte 1.4.2(d)
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.4.2(e) Allegato V.Parte 1.4.2(e)
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.4.2(f) Allegato V.Parte 1.4.2(f)



	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Scadute da > 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	180	190
	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCUM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILLEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.233(c), 234  Allegato V.Parte 2.233(c), 234
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V.Parte 2.217;
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA	Allegato V.Parte 2.220;




	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Scadute da > 1 anno <= 5 anni
	180	190
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate
	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
350	Banche centrali	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
360	Amministrazioni pubbliche	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
370	Enti creditizi	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
380	Altre società finanziarie	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
390	Società non finanziarie	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
		Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
		Scadute da > 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
		180	190
		195	200
		210	
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
400	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f) Allegato V.Parte 1.42(f)	
410	Garanzie finanziarie date	allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(f). Parte 2.112, 114, 225	IFRS 4 Allegato A; allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225
420	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
430	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
440	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)
450	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
		Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
		Scadute da > 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
460	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
470	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)
480	Altri impegni dati	allegato I del CRR: Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115, 224	CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224
490	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
500	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
510	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)




	Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
	Esposizioni deteriorate - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
	Scadute da > 180 giorni <= 1 anno	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Scadute da > 1 anno <= 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
	Scadute da > 5 anni	Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate
180	190	195
		200
		210
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	
	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
	Allegato V. Parte 2. 236, 238	Allegato V. Parte 2. 236, 238
		Allegato V. Parte 2. 239
		Allegato V. Parte 2. 239
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	
	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)
	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)
520	Altre società finanziarie	
530	Società non finanziarie	
540	Famiglie	
550	ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO	




## 19. Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza


		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate Rifinanziamento
010	020	030	040
	<i>Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 256, 259-262</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 241(a), 266</i>
			<i>Allegato V. Parte 2. 241(b), 265- 266</i>
			<i>Allegato V. Parte 2. 241(b), 261</i>
010	<b>Titoli di debito</b>	<i>Allegato V.Parte 1.31, 44(b)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.31, 44(b)</i>
020	Banche centrali	<i>Allegato V.Parte 1.42(a)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(a)</i>
030	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V.Parte 1.42(b)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(b)</i>
040	Enti creditizi	<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>
050	Altre società finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	
		010	020
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2, 118, 240-245, 251-258	Allegato V. Parte 2, 256, 259-262
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2, 118, 240-245, 251-255	Allegato V. Parte 2, 256, 259-262
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
070	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258	020 Allegato V. Parte 2. 256, 259-262
		010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-255	030 Allegato V. Parte 2.241(a), 266
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e) Allegato V.Parte 1.42(e)	040 Allegato V. Parte 2. 241(b), 265- 266
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a) PMI Art 1 2(a)	050 Allegato V. Parte 2.86(a), 87
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f) Allegato V.Parte 1.42(f)	
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a) Allegato V.Parte 2.88(a)	



			Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza
			Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	
		010	020
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251-258	Allegato V. Parte 2.256, 259-262
		Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251-255	Allegato V. Parte 2.256, 259-262
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V.Parte 2.249(a)	Allegato V.Parte 2.249(a)
181	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258	020 Allegato V. Parte 2. 256, 259-262
		010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258	030 Allegato V. Parte 2.241(a), 266
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2, 118, 240-245, 251-258	020 Allegato V. Parte 2, 256, 259-262
		010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2, 118, 240-245, 251-255	030 Allegato V. Parte 2, 256, 259-262
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d) Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d) Allegato V.Parte 1.42(d)
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e) Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e) Allegato V.Parte 1.42(e)
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f) Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f) Allegato V.Parte 1.42(f)
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.249(b) Allegato V.Parte 2.249(b)	Allegato V.Parte 2.249(b) Allegato V.Parte 2.249(b)




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258	020 Allegato V. Parte 2. 256, 259-262
		010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258	030 Allegato V. Parte 2.241(a), 266
211	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza	
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251-258	020 Allegato V. Parte 2.256, 259-262
		010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 240-245, 251-255	030 Allegato V. Parte 2.256, 259-262
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e) Allegato V.Parte 1.42(e)	040 Allegato V. Parte 2. 241(b), 265-266
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a) Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	050 Allegato V. Parte 2. 241(b), 265-266
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a) Allegato V.Parte 1.42(a)	
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b) Allegato V.Parte 1.42(b)	
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c) Allegato V.Parte 1.42(c)	
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d) Allegato V.Parte 1.42(d)	



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258	020 Allegato V. Parte 2. 256, 259-262
		010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258	030 Allegato V. Parte 2.241(a), 266
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)
231	STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCUM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.249(c)	Allegato V.Parte 2.249(c)



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	di cui: Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	010 Allegato V. Parte 1.34, Parte 2, 118, 240-245, 251-258	020 Allegato V. Parte 2, 256, 259-262
		030 Allegato V. Parte 2.241(a), 266	040 Allegato V. Parte 2, 241(b), 265- 266
			050 Allegato V. Parte 2.256(b), 261
330	<b>STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSESSUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE</b>	Allegato V.Parte 2.246; Allegato V.Parte 2.246;	
335	<b>STRUMENTI DI DEBITO POSSESSUTI PER LA VENDITA</b>		
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	Allegato I del CRR; Al- legato V.Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 246	CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g); Parte 2.102-105, 113, 116, 246»







		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
		Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: Tollera-
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla IFRS</b>	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni			di cui: Tollera-
		Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: Tollera-
060	Allegato V. Parte 2. 259- 263	070	080	090	100
060	Allegato V. Parte 2. 259- 263	070	080	090	110
010	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)		
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)		
030	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)		
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)		
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)		




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>				
060	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	060	070	080	090
		<i>Allegato V. Parte 2.259-263</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(a), 266</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(b), 265-266</i>	<i>IFRS 9.5.5.1; IFRS 9,Appendice A; Allegato V. Parte 2.264(b) V.Parte 2.264(a)</i>
		<i>Allegato V. Parte 2.259-263</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(a), 266</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(b), 265-266</i>	<i>CRR art 178; CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)</i>
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)		
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)		
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)		
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)		
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)		
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)		



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
		Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: Tollera-
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni			ranza di esposizioni deteriorate prima della tolleranza
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>				
120	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)		
130	di cui: piccole e medie imprese	PMI Art 1 2(a)	PMI Art 1 2(a)		
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 2.86(a), 87		
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)		
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 2.86(a), 87		
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)	Allegato V.Parte 2.88(a)		




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza	
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	060	070	080	090
	Allegato V. Parte 2.259-263	Allegato V. Parte 2.241(a), 266	Allegato V. Parte 2.241(b), 265-266	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9,Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)
	Allegato V. Parte 2.259-263	Allegato V. Parte 2.241(a), 266	Allegato V. Parte 2.241(b), 265-266	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)	CRR art 4(9); Allegato V.Parte 2.264(a)
180	STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO	Allegato V.Parte 2.249(a)	Allegato V.Parte 2.249(a)		
181	Titoli di debito	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)		
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)		
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)		
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)		




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
		Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: Tollera-
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni			resistenza di esposizioni deteriorate prima della tolleranza
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>				
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)		
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)		
191	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)		
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)		
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)		
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)		



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza	
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>		
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>		
060		070	080
	<i>Allegato V. Parte 2.259-263</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(a), 266</i>	<i>Allegato V. Parte 2.241(b), 265-266</i>
195	Altre società finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>
196	Società non finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(e)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(e)</i>
197	Famiglie	<i>Allegato V.Parte 1.42(f)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(f)</i>
201	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE</b>	<i>Allegato V.Parte 2.249(b)</i>	<i>Allegato V.Parte 2.249(b)</i>



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
		Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore	di cui: Tolleranza di esposizioni deteriorate prima della tolleranza
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla IFRS</b>	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni			
211	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)	Allegato V.Parte 1.31, 44(b)		
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)		
213	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)		
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)		
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)		




Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	060	070
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	<i>Allegato V. Parte 2. 259-263</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 241(a), 266</i>
		<i>Allegato V. Parte 2. 241(b), 265-266</i>	<i>Allegato V. Parte 2. 241(b), 266</i>
216	Società non finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(e)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(e)</i>
221	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	<i>Allegato V.Parte 1.32, 44(a)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.32, 44(a)</i>
222	Banche centrali	<i>Allegato V.Parte 1.42(a)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(a)</i>
223	Amministrazioni pubbliche	<i>Allegato V.Parte 1.42(b)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(b)</i>
224	Enti creditizi	<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(c)</i>
225	Altre società finanziarie	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>	<i>Allegato V.Parte 1.42(d)</i>




		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza			
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza			
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>				
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>				
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)		
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)		
231	<b>STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCUM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE</b>	Allegato V.Parte 2.249(c)	Allegato V.Parte 2.249(c)		



		Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza	Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza		
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento	di cui: in stato di default	di cui: hanno subito una riduzione di valore
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD</b>	060	070	080	090
	<b>Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS</b>	Allegato V. Parte 2.259-263	Allegato V. Parte 2.241(a), 266	Allegato V. Parte 2.241(b), 265-266	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)
		Allegato V. Parte 2.259-263	Allegato V. Parte 2.241(a), 266	Allegato V. Parte 2.241(b), 265-266	CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)
330	<b>STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSESSUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE</b>	Allegato V.Parte 2.246;	Allegato V.Parte 2.246;		
335	<b>STRUMENTI DI DEBITO POSSESSUTI PER LA VENDITA</b>			Allegato V.Parte 2.247;	
340	<b>Impegni all'erogazione di finanziamenti dati</b>	Allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 246	Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246»		




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		120	130
		140	150
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
010	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)	Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)
020	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
030	Ammirazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
040	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)
050	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)



				Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		120	130	140
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
060	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)	
070	<b>Prestiti e anticipazioni</b>	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	
080	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)	
090	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)	
100	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)	
110	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)	







		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Rifinanziamento
		120	130
		140	150
		160	170
		180	
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
		Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)
120	Società non finanziarie	PMTI Art 1_2(a)	
130	di cui: piccole e medie imprese	PMTI Art 1_2(a)	
140	di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 2.86(a), 87
150	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)
160	di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	Allegato V.Parte 2.86(a), 87	Allegato V.Parte 2.86(a), 87
170	di cui: credito al consumo	Allegato V.Parte 2.88(a)	Allegato V.Parte 2.88(a)




			Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Reduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni
		120	130
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
180	<b>STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO</b>	Allegato V.Parte 2.249(a)	Allegato V.Parte 2.249(a)
181	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)	Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)
182	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
183	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
184	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		120	130
		140	150
		160	170
		170	180
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 241(a), 267	Allegato V. Parte 2. 267
		Allegato V. Parte 2. 241(b), 267	Allegato V. Parte 2. 268
		Allegato V. Parte 2. 241(a), 267	Allegato V. Parte 2. 268
		Allegato V. Parte 2. 241(b), 267	Allegato V. Parte 2. 268
185	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)
186	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
191	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)
192	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
193	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
194	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)




		Reduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato
			Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		120	130
		140	150
		160	170
		180	
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
195	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)
196	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)
197	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)
201	STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE	Allegato V.Parte 2.249(b)	Allegato V.Parte 2.249(b)




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		120	130
		140	150
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
211	<b>Titoli di debito</b>	Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)	Allegato V.Parte 1.31, 4.4(b)
212	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)
213	Ammirazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)
214	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)
215	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)



				Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Reduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		120	130	140
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
				Allegato V. Parte 2. 241(b), 267
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 241(a), 267
				Allegato V. Parte 2. 241(b), 267
216	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(e)	Allegato V.Parte 1.42(e)	
221	Prestiti e anticipazioni	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	Allegato V.Parte 1.32, 44(a)	
222	Banche centrali	Allegato V.Parte 1.42(a)	Allegato V.Parte 1.42(a)	
223	Amministrazioni pubbliche	Allegato V.Parte 1.42(b)	Allegato V.Parte 1.42(b)	
224	Enti creditizi	Allegato V.Parte 1.42(c)	Allegato V.Parte 1.42(c)	
225	Altre società finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(d)	Allegato V.Parte 1.42(d)	




		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata e accantonamenti	Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		120	130
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 1.42(e)	Allegato V. Parte 1.42(e)
226	Società non finanziarie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 1.42(f)
227	Famiglie	Allegato V.Parte 1.42(f)	Allegato V.Parte 2.249(c)
231	<b>STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE</b>	Allegato V.Parte 2.249(c)	



		Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato Allegato V. Parte 2.119
		Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute
		Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza - Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti	Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni	Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza
		120	120
		130	130
		140	140
		150	150
		160	160
		170	170
		180	180
	Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD	Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS	
		Allegato V. Parte 2. 267	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 207	Allegato V. Parte 2. 207
		Allegato V. Parte 2. 246;	Allegato V. Parte 2.246;
330	STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSESSUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE	Allegato V. Parte 2.246;	
335	STRUMENTI DI DEBITO POSSESSUTI PER LA VENDITA	Allegato V. Parte 2.247;	
340	Impegni all'erogazione di finanziamenti dati	Allegato I del CRR; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 246	CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246*

17CE2233



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1539 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del 25 agosto 2017**

che stabilisce la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1538 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) per i soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali (BCE/2017/26)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d) e l'articolo 10,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 21, paragrafo 1, e l'articolo 141, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/1538 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) <sup>(3)</sup>, e in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) <sup>(4)</sup> stabilisce obblighi di segnalazione relativi a informazioni finanziarie a fini di vigilanza da parte dei soggetti vigilati alle autorità nazionali competenti (ANC).
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1538 consente alla Banca centrale europea (BCE) di decidere, su richiesta di un'ANC, di applicare tale regolamento ai soggetti vigilati meno significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup> e stabiliti nello Stato membro di tale ANC dal 1<sup>o</sup> gennaio 2019 se la disciplina contabile nazionale non è compatibile con gli International Financial Reporting Standards.
- (3) A seguito di richieste pervenute alla BCE dalle ANC entro il 27 luglio 2017 e della valutazione delle discipline contabili nazionali effettuata dalla BCE, questa ha deciso di applicare il regolamento (UE) 2017/1538 agli enti vigilati meno significativi stabiliti in taluni Stati membri dal 1<sup>o</sup> gennaio 2019.
- (4) Pertanto, è opportuna a tal fine l'adozione di un regolamento a integrazione del regolamento (UE) 2017/1538, in linea con la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

<sup>(5)</sup> Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2017/1538 si applica ai soggetti vigilati meno significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e stabiliti in Germania o in Francia dal 1º gennaio 2019.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2017

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

**17CE2234**



**DECISIONE (UE) 2017/1540 DELLA COMMISSIONE****del 15 maggio 2017****relativa alla misura SA.40454 2015/C (ex 2015/N) cui la Francia intende dare esecuzione a favore  
del consorzio CEB**

[notificata con il numero C(2017) 3062]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (¹) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Il 7 gennaio 2015 la Francia ha notificato alla Commissione una gara d'appalto relativa alla creazione e alla gestione in Bretagna di una centrale di produzione di energia elettrica del tipo ciclo combinato a gas («CCG») (²). La Francia ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione con lettere del 5 giugno 2015 e del 10 e 17 settembre 2015.
- (2) Il 13 novembre 2015 la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «TFUE») in relazione alla misura in oggetto (la «decisione di avvio»).
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (³). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in questione.
- (4) La Commissione ha ricevuto alcune osservazioni da parte degli interessati e le ha trasmesse alle autorità francesi per dare loro la possibilità di commentarle. La Francia ha fatto pervenire i suoi commenti al riguardo con lettera dell'8 giugno 2016.
- (5) Il 12 maggio e il 5 settembre 2016 la Commissione ha inviato un elenco di domande alle autorità francesi che hanno risposto con lettere, rispettivamente, dell'8 giugno e del 5 ottobre 2016. Il 5 settembre la Commissione ha inviato un nuovo elenco di domande alle autorità francesi che hanno risposto il 5 ottobre 2016.

(¹) GU C 46 del 5.2.2016, pag. 69.

(²) *Combined cycle gas turbine* (turbina a gas a ciclo combinato).

(³) Cfr. nota a piè di pagina 1.



## 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

- (6) La gara d'appalto e il contesto che ha condotto alla sua indizione sono illustrati in dettaglio nella decisione di avvio (punti da (4) a (29)]. Le sezioni che seguono ne costituiscono un estratto.


### 2.1. La gara d'appalto

- (7) Le autorità francesi ritengono che la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Bretagna sia messa a rischio dalla scarsa capacità di produzione di elettricità in questa regione, dai vincoli della rete, dalla crescita dei consumi e da un'elevata sensibilità termica.
- (8) Nel 2010 diverse autorità francesi hanno sottoscritto il cosiddetto Patto elettrico bretone (di seguito «PEB») che si fonda sui tre pilastri di seguito riportati: primo, la gestione della domanda; secondo, la produzione di energie rinnovabili e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico; il terzo pilastro è costituito invece, da un lato, dal potenziamento e dallo sviluppo della rete elettrica locale e, dall'altro, dalla creazione di un mezzo di produzione elettrica di tipo convenzionale. È quest'ultimo a costituire l'oggetto della misura notificata dalla Francia.
- (9) La gara d'appalto rientra nell'ambito dell'articolo L. 311-10 del codice dell'energia. Il bando di gara n. 2011/S 120-198224 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 25 giugno 2011 dal ministro dell'Energia. Quest'ultimo ha poi selezionato il progetto, che è stato scelto in base al parere dell'autorità di regolamentazione nazionale del settore dell'energia (*Commission de Régulation de l'Energie*, di seguito «CRE») che ha istruito il procedimento conformemente ai testi normativi francesi (4).
- (10) Conformemente al capitolato d'oneri, l'impianto di produzione di energia elettrica deve soddisfare le seguenti condizioni:
- 1) ricorrere alla tecnologia del ciclo combinato;
  - 2) avere una potenza attiva garantita di 450 MW (+ 15/- 10 %) che il produttore s'impegna a poter immettere nella rete;
  - 3) utilizzare esclusivamente gas naturale come fonte di energia primaria;
  - 4) avere un'efficienza elettrica riferita al potere calorifico netto (5) (NCV) di almeno il 54 %;
  - 5) essere interamente collocato in un'area ben definita (situata nella zona nord-occidentale della Bretagna, nel dipartimento del Finistère);
  - 6) garantire che il termine per la mobilitazione delle offerte non sia superiore a quindici ore in caso di impianto fermo e a due ore di caso di impianto in funzione;
  - 7) garantire che la durata minima delle offerte di adeguamento sia inferiore o uguale a tre ore per l'impianto in funzione e a otto ore per l'impianto fermo;
  - 8) garantire che non vi siano vincoli di durata massima per l'attivazione delle offerte di adeguamento;
  - 9) essere dotato di un contatore con telerivelamento della curva di carico e di dispositivi per la telemisura dei valori caratteristici della sua produzione di elettricità.
- (11) La gara d'appalto notificata prevede che il produttore sia libero di collocare tutta la sua produzione sul mercato o di venderne una parte all'acquirente obbligato, ossia Electricité de France SA («EDF»), nell'ambito di un contratto di acquisto a una tariffa pari al 95 % del prezzo orario riscontrato sul mercato EPEX SPOT.
- (12) Il produttore percepirà inoltre un contributo annuo fisso PT, calcolato come il prodotto della potenza attiva garantita (6) (Pgar) e di un contributo P espresso in EUR/MW/anno.

(4) Il decreto n. 2002-1434 del 4 dicembre 2002 relativo alla procedura di gara per gli impianti di produzione di energia elettrica descrive tutte le fasi di tale procedura. Essa è stata applicata nell'ambito della gara d'appalto notificata.

(5) Il potere calorifico netto indica una proprietà dei combustibili. Si tratta della quantità di calore sprigionato dalla combustione completa di un'unità di combustibile supponendo la non condensazione del vapore acqueo e il mancato recupero del calore.

(6) MEDIA della potenza istantanea della centrale.



- (13) Il versamento del contributo fisso è condizionato al mantenimento di tutte le autorizzazioni di gestione e dei contratti con i gestori di rete, nonché al mantenimento della potenza garantita verificata mediante un coefficiente di disponibilità.
- (14) La gara d'appalto prevede inoltre l'applicazione di sanzioni se la costruzione della centrale non dovesse essere ultimata in tempo.
- (15) Le offerte dei candidati sono ordinate in base ai tre criteri indicati nel capitolo d'oneri della gara d'appalto e di seguito riportati:
  - 1) il livello del contributo (in EUR/MW/anno) richiesto dal candidato con una ponderazione del 45 %;
  - 2) la data di messa in funzione industriale dell'impianto, con una ponderazione del 25 %; il punteggio massimo di questo criterio è stato attribuito al progetto con la data di messa in funzione più vicina;
  - 3) il criterio «scelta del sito e ambiente», con una ponderazione del 30 %.


## 2.2. Obiettivo dell'aiuto

- (16) Le autorità francesi ritengono che l'obiettivo principale della misura sia quello di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Bretagna. Anche se il bisogno elettrico bretone è fondamentalmente un bisogno di potenza (MW), esiste una necessità anche dal punto di vista energetico (MWh <sup>(7)</sup>). È quindi necessario costruire un impianto che sia operativo in Bretagna per diverse migliaia di ore all'anno e non solo nelle ore di punta come una turbina a combustione (di seguito «TAC»). Una centrale di tipo CCG, funzionante secondo il principio del motore a reattore, è capace di produrre energia elettrica in pochi minuti. Questa tecnologia è quindi particolarmente idonea a garantire per alcune ore, nei picchi di domanda, l'equilibrio tra produzione e consumo. Questo nuovo impianto garantirebbe non solo la capacità disponibile nei momenti di picco, ma anche la potenza reattiva laddove è più efficace per mantenere il livello di tensione in qualsiasi punto della rete e quindi per facilitare l'integrazione nel sistema delle energie rinnovabili intermittenti (servizi di sistema).
- (17) Per questi motivi le autorità francesi hanno ritenuto necessario provvedere a una produzione integrativa, concentrata nella zona nord-occidentale della regione, destinata a essere operativa nei periodi di elevato consumo e non solo nei momenti di picco invernale legati a temperature particolarmente rigide. Questo impianto di produzione dovrebbe permettere di completare il potenziamento della rete e le azioni di gestione dell'energia.
- (18) La misura ha come ulteriore obiettivo quello di minimizzarne i costi per la collettività e l'impatto ambientale. Per questo motivo la classificazione dei candidati tiene conto dei seguenti fattori: il contributo richiesto, la pertinenza della scelta del sito rispetto all'ambiente, la qualità e la rilevanza delle misure di accompagnamento (esclusione, riduzione o compensazione degli effetti negativi sull'ambiente) del progetto e delle azioni previste per il monitoraggio ambientale.
- (19) La centrale gestita da *Compagnie Electrique de Bretagne* (di seguito «CEB»), il consorzio beneficiario della misura, garantirà servizi di bilanciamento attraverso tre possibili azioni. La prima riguarda l'attivazione della riserva primaria e secondaria (servizi di sistema con attivazione automatica) e di quella terziaria (adeguamento con attivazione manuale). La seconda riguarda i servizi di sistema e il gestore della centrale — CEB — avrà l'obbligo di essere tecnicamente in grado di fornirli. La terza azione riguarda invece il meccanismo di adeguamento (riserva terziaria) e CEB sarà tenuto a offrire la sua potenza disponibile a RTE (*Réseau de Transport d'Électricité*, società di manutenzione e di sviluppo della rete pubblica francese di trasporto dell'elettricità ad alta e altissima tensione). Questa fornitura effettuata al di fuori dei contratti di riserva darà luogo a remunerazione solo in caso di mobilitazione attraverso il meccanismo di adeguamento. È previsto che l'impianto funzioni per circa 3 000 h/anno in ore equivalenti a pieno carico a decorrere dalla data di entrata in funzione della centrale. Considerata la potenza dell'impianto (422 MW), questa durata di esercizio determina una produzione elettrica annua di circa 1 250 GWh.

## 2.3. Importo dell'aiuto

- (20) L'importo del contributo versato nell'ambito della gara d'appalto sarà al massimo di 94 000 EUR/MW/anno in valore al 31.11.2011. Il contributo verrà erogato per vent'anni e sarà indicizzato per l'intera durata del progetto per tenere conto dell'andamento dei costi di esercizio e di manutenzione. L'importo del contributo versato nell'ambito della gara d'appalto sarà al massimo di 40 milioni di EUR all'anno.

<sup>(7)</sup> Il Watt (MW, corrispondente a un milione di watt) è l'unità di misura della potenza elettrica, mentre il MWh indica la produzione di un MW nell'arco di un'ora.



- (21) Il contributo è indicizzato per il 20 % sui prezzi alla produzione, per il 20 % sul costo del lavoro, per il 50 % sul livello della tariffa di trasporto sulla rete regionale, per il 5 % sul costo dell'allacciamento elettrico e per il 5 % sul costo dell'allacciamento del gas.
- (22) Le autorità francesi hanno precisato che l'importo proposto dal vincitore è costituito: i) da una quota di valore di capacità pari a [50 000-60 000] (\*) EUR/MW/anno e da tre quote legate alla localizzazione geografica del progetto; ovvero, ii) il costo aggiuntivo per il trasporto del gas pari a [20 000-40 000] EUR/MW/anno; iii) il costo aggiuntivo per l'allacciamento corrispondente a 6 000 EUR/MW/anno; e iv) il costo aggiuntivo per misure ambientali particolari pari a 2 000 EUR/MW/anno.
- (23) La quota di valore di capacità corrisponde all'importo coperto a titolo del costo aggiuntivo legato alla data prevista di entrata in funzione dell'impianto. I candidati hanno calcolato questo costo aggiuntivo come la differenza tra le entrate generate dalla vendita dell'energia sul mercato e le spese dovute alla rapida entrata in funzione della centrale. La CRE osserva che: «considerando le attuali condizioni di mercato e lo stato della domanda di elettricità, la gestione di una centrale di tipo CCG non è economicamente redditizia e probabilmente non lo sarà ancora per diversi anni. V'è quindi un mancato introito per il candidato dovuto alla data di entrata in funzione anticipata dell'impianto e ritenuto coperto da questa componente del contributo».
- (24) Per l'alimentazione della centrale è necessaria una nuova condutture di 111 km per il trasporto del gas. Questo progetto ha un costo stimato di circa 100 milioni di EUR, che sarà prefinanziato da GR<sup>T</sup>gaz (società francese istituita nel 2005, che gestisce la rete di trasporto del gas in Francia). CEB contribuirà a mettere a profitto il progetto grazie al pagamento della tariffa di trasporto del gas.
- (25) La legge n. 2010-1488 del 7 dicembre 2010 relativa alla nuova organizzazione del mercato dell'elettricità (la cosiddetta «legge NOME») ha introdotto un meccanismo di capacità con l'obiettivo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico della Francia (¹). L'impianto selezionato con la procedura di gara in Bretagna dovrà partecipare al meccanismo di capacità nazionale. La remunerazione percepita dalla centrale su questo meccanismo sarà eventualmente dedotta dal contributo effettivamente erogato nell'ambito della gara d'appalto.

#### 2.4. Durata

- (26) Il contributo è erogato per una durata ventennale con decorrenza dalla data di entrata in funzione dell'impianto.

#### 2.5. Beneficiario/beneficiari


- (27) In base al parere della CRE, il ministro dell'Energia ha selezionato il progetto situato nel comune di Landivisiau e sostenuto dal consorzio CEB, formato da Direct Energie e Siemens.
- (28) Il vincitore è un operatore di scarsa rilevanza sul mercato della produzione francese che non dispone in Bretagna di altre unità di produzione convenzionale.
- (29) La potenza garantita dell'impianto proposto da CEB è di 422 MW. Il vincitore della gara d'appalto si era impegnato a garantire la messa in funzione industriale del proprio impianto di produzione di elettricità entro massimo il [...]. Nella nota del 5 ottobre 2016 le autorità francesi descrivono i ritardi subiti dal progetto. La data aggiornata della messa in funzione dell'impianto è quella del [...].
- (30) In base ai dati presentati alla CRE dal vincitore della gara d'appalto, quest'ultimo non disponeva di nessun altro aiuto cumulabile con quello concesso nell'ambito della gara d'appalto; tra l'altro ad oggi non ne è ancora in possesso. Occorre inoltre aggiungere che la remunerazione eventualmente percepita dalla centrale sul futuro mercato di capacità sarà dedotta dal contributo erogato a titolo della gara d'appalto.

#### 2.6. Il *business plan* comunicato da CEB

- (31) A sostegno dell'offerta presentata alle autorità francesi, CEB ha comunicato un *business plan* che mostra un tasso di rendimento interno («TRI») al netto delle imposte dell'ordine del [5-10] %. Questa redditività considera come principali ipotesi un quantitativo orario di utilizzo pari a circa [3 000-6 500] ore all'anno e un investimento iniziale di [400-500] milioni di EUR. Gli introiti provengono, da un lato, da un contributo di [...] EUR/MW/anno e, dall'altro, da una remunerazione netta derivante da un contratto di tolling corrispondente a una remunerazione media di [...] euro all'anno.

(\*) Informazione riservata.

(¹) La Commissione europea ha autorizzato il progetto francese di meccanismo di capacità l'8 novembre 2016 con il numero SA.39621.



- (32) Il contratto di *tolling* in questione è un contratto di diritto privato stipulato tra CEB e un *toller* (la controparte contrattuale, ad esempio EDF) che prevede l'acquisto, da parte di quest'ultimo, di una quantità fissa di energia elettrica. Gli introiti derivanti da questo contratto di *tolling* sono stati determinati in modo da riflettere nel *business plan* le condizioni che CEB poteva aspettarsi di raggiungere al momento della gara d'appalto. L'importo della *tolling fee* è stato valutato in base a un modello di previsione stocastico. Questo contratto considera come ipotesi che il *toller* venga sul mercato l'energia prodotta dalla centrale per un importo iniziale di [...] milioni di EUR/anno tra marzo 2017 e ottobre 2036. La remunerazione di CEB nell'ambito del contratto di *tolling* è stata oggetto di un'analisi di sensibilità, mentre per l'attualizzazione del contributo di capacità è stato utilizzato un indice di sovvenzione forfettario.
- (33) La remunerazione a titolo del contratto di *tolling* riflette il costo della conversione del gas in elettricità e dell'utilizzo degli impianti e comprende una componente variabile destinata a coprire i costi di immissione nella rete, di esercizio e di manutenzione. Essa comprende inoltre una componente fissa per coprire i costi fissi di gestione e i costi di finanziamento e di ammortamento. La *tolling fee* è inoltre divisa in una componente non indicizzata e in una componente indicizzata. La componente indicizzata mira a coprire i costi fissi di esercizio, mentre quella non indicizzata è destinata a coprire i costi infrastrutturali, come i costi di finanziamento del progetto o gli ammortamenti degli investimenti effettuati. Tenuto conto dell'esistenza del contratto di *tolling*, l'acquisto di gas non è oggetto di analisi modellistica. Il *business plan* tiene direttamente conto di un margine operativo medio previsto nel corso della durata di vita del progetto.
- (34) Il *business plan* prevede inoltre l'attualizzazione di più ipotesi nell'arco del progetto: l'indice del costo del lavoro, l'indice dei prezzi alla produzione e il costo finale di allacciamento alla rete. Quest'attualizzazione è giustificata dalla durata del *business plan* dell'ordine di [15-20] anni. Per consentire all'operatore di mettere a profitto il proprio investimento, viene attribuito all'operatore un contributo di capacità, anch'esso attualizzato, che dipende dalla disponibilità effettiva della centrale, mentre il contributo fisso è determinato da un coefficiente di disponibilità della centrale. Il *business plan* non prevede una partecipazione al meccanismo di capacità che vada oltre il bilanciamento. In caso contrario, la remunerazione derivante da tale partecipazione sarebbe dedotta dall'importo del contributo.
- (35) Il costo fisso di trasporto del gas è stimato a [10-20] milioni di EUR all'anno.
- (36) Il costo variabile di gestione e di manutenzione scaturisce da un costo di gestione variabile e dal numero di ore equivalenti di gestione. Il *toller* verserà a CEB i costi di gestione e di manutenzione.
- (37) L'analisi di sensibilità è stata condotta anche su altre ipotesi come l'inflazione o il costo del lavoro.
- (38) L'allacciamento alla rete sarà finanziato da CEB, pur essendo realizzato da RTE e da GRTgaz. Questi costi di allacciamento sono stimati, rispettivamente, a [30-40] e [20-30] milioni di EUR.
- (39) In base alle ipotesi considerate, al termine del *business plan* i costi di rivendita delle attrezzature esistenti saranno compensati dai costi di smantellamento, tanto che il valore finale dell'impianto sarà nullo.
- (40) Viene preso in considerazione il fatturato derivante dalle attività di adeguamento. Le ipotesi di valutazione sono state descritte dalle autorità francesi <sup>(\*)</sup>. Quest'entrata costituisce meno dell'1,5 % degli introiti totali attesi.
- (41) Nella nota del 5 ottobre 2016 la Francia precisa che l'avvio del cantiere potrebbe essere effettuato [...] con una messa in funzione industriale [...].

### 3. DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

#### 3.1. Analisi dell'esistenza dell'aiuto

- (42) La Commissione ha ritenuto soddisfatto il criterio dell'imputabilità di cui all'articolo 107 del TFUE. Nella fattispecie, da un lato, la misura è imputabile allo Stato in quanto il bando di gara è stato pubblicato dal ministro dell'Energia che ha anche selezionato il progetto; dall'altro, la remunerazione versata al vincitore si ripercuoterà

<sup>(\*)</sup> Nota delle autorità francesi del 5 ottobre 2016.



sui prezzi al dettaglio attraverso il contributo al servizio pubblico dell'elettricità (di seguito il «CSPE»). Orbene, nella decisione relativa all'aiuto di Stato SA.36511 (2014/C), la Commissione aveva stabilito che il CSPE è una risorsa statale; si tratta infatti di un premio imposto dallo Stato, riscosso e gestito da un ente investito dallo Stato per gestire il regime di aiuto in base alle regole stabilite dallo Stato stesso (10).

(43) Per quanto riguarda l'esistenza di un vantaggio a favore di determinate imprese, le autorità francesi hanno ritenuto che questa condizione non sussistesse in quanto la gara d'appalto ha rispettato i criteri enunciati nella giurisprudenza *Altmark* (11).

(44) La Commissione ha tuttavia ritenuto che i criteri enunciati nella giurisprudenza *Altmark* non fossero soddisfatti. Affinché un servizio pubblico possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono essere soddisfatti i seguenti quattro criteri cumulativi: i) l'impresa beneficiaria deve essere incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e questi obblighi devono essere chiaramente definiti; ii) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; iii) la compensazione non eccede quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole; iv) quando la scelta dell'impresa incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata con una procedura di gara, il livello della compensazione deve essere determinato analizzando i costi che un'impresa media avrebbe sostenuto tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. Se la Commissione ha ritenuto che il secondo criterio fosse rispettato, ha invece espresso dubbi sui tre criteri di seguito riportati:

- 1) per quanto riguarda il primo criterio (esistenza di un servizio di interesse economico generale o «SIEG» e mandato chiaramente definito), la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'impianto e la gestione della centrale di Landivisiau possano essere qualificati come SIEG, in primo luogo, per la mancata comunicazione di elementi attestanti che dimostrerebbero un problema di sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Bretagna in passato, e, in secondo luogo, per l'impossibilità degli Stati membri di attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che vengono già forniti — o che possono essere forniti — in modo soddisfacente a condizioni coerenti con il pubblico interesse da imprese operanti in normali condizioni di mercato. Nella fattispecie, le imprese operanti in normali condizioni di mercato avrebbero potuto fornire la capacità necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in Bretagna se la normativa francese non avesse impedito ai prezzi dell'elettricità di trasmettere i segnali corretti per incentivare gli investimenti di capacità nella regione. In terzo luogo, la misura è discriminatoria nei confronti di altre tecnologie, perché considera solo la tecnologia CCG, e non è quindi neutra dal punto di vista tecnologico (12). In quarto luogo, la misura non è proporzionata in quanto la necessità di un impianto di produzione di 450 MW non è stata confermata dalle autorità francesi attraverso un'analisi circostanziata dei bisogni di capacità supplementari della regione (13). Infine, sul lungo termine, la gara d'appalto è destinata ad aggravare il problema della sicurezza dell'approvvigionamento: innanzitutto perché chiude il mercato dell'elettricità agli investimenti che non beneficiano di un sostegno dello Stato, poi perché non risolve o addirittura acutizza il problema strutturale di *missing money* (14) per il produttore e infine perché riduce le possibilità di sviluppo di altre tecnologie;
- 2) per quanto riguarda il terzo criterio (compensazione eccessiva), la Commissione ha espresso dubbi sull'assenza di compensazione eccessiva considerando, da un lato, l'assenza del meccanismo di recupero in base alle condizioni di mercato future e, dall'altro, le modalità della gara d'appalto che non tutelano dal rischio di compensazione eccessiva;
- 3) per quanto riguarda il quarto criterio (selezione del prestatore al costo minore), la Commissione dubita che la gara d'appalto abbia permesso di scegliere il candidato in grado di fornire il servizio al costo minore per la collettività a causa di criteri troppo restrittivi per consentire una vera selezione del prestatore: possibilità della sola tecnologia CCG che non necessariamente è quella al costo minore, importo del contributo ponderato al


(10) Decisione della Commissione C(2014)1315 final del 27.3.2014, caso SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) — Francia — Meccanismo di aiuto a favore delle energie rinnovabili e limitazione del contributo al servizio pubblico dell'elettricità (CSPE).

(11) Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgeellschaft Altmark GmbH*.

(12) Come enunciato all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(13) Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE, sentenza del 21 dicembre 2011, causa C-242/10, *Enel Produzione SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas* (punto 42); sentenza del 20 aprile 2010, causa C-265/08, *Federutility e altri* (punto 33).

(14) Situazione in cui l'eccesso di domanda rispetto alla capacità disponibile non conduce il mercato a rispondere con un aumento della capacità.



45 %, zona geografica eccessivamente circoscritta, criteri di selezione che contribuiscono ad altre voci del PEB, come i criteri ambientali, che non sono idonei a contribuire a selezionare l'offerta con il costo minore per la collettività.

- (45) A causa dei dubbi espressi dalla Commissione sul rispetto, nella misura in questione, delle condizioni della giurisprudenza *Altmann*, nella sua analisi preliminare la Commissione ha ritenuto che la misura potesse conferire un vantaggio al vincitore dalla gara d'appalto, per giunta selettivo perché concesso a una sola impresa, ovvero CEB.
- (46) Per quanto riguarda l'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi, secondo la Commissione, la misura potrebbe compromettere gli scambi e la concorrenza, perché beneficiando di una misura vantaggiosa, il vincitore della gara d'appalto si troverà a competere con altri impianti di produzione elettrica e con altri fornitori di capacità su mercati aperti alla concorrenza (mercato di vendita di elettricità, meccanismo di adeguamento).

### 3.2. Analisi di compatibilità

#### 3.2.1. Sintesi del quadro giuridico

- (47) Nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto che, qualora fossero confermati i suoi dubbi sul rispetto di tutti i criteri della giurisprudenza *Altmann*, la misura dovrebbe essere valutata a norma dell'articolo 107 del TFUE. La misura dovrebbe quindi essere analizzata alla luce della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014 (di seguito «la disciplina»)<sup>(15)</sup>, che enuncia le condizioni in cui gli aiuti a favore dell'energia possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107 del TFUE.
- (48) In subordine, la Commissione ha considerato che qualora i suoi dubbi sulla definizione dell'obbligo di servizio pubblico non fossero confermati, si dovrebbe applicare l'esame della compatibilità alla luce della comunicazione della Commissione sulla disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011).

#### 3.2.2. Valutazione della compatibilità

- (49) Per quanto riguarda l'obiettivo di interesse comune, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la misura possa contribuire al conseguimento dell'obiettivo comune, ossia garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Da un lato, la definizione dell'obiettivo della misura non è apparsa sufficientemente chiara (mancanza generale di capacità, picchi di domanda) e, dall'altro, la misura potrebbe non correggere a medio termine le incongruenze della normativa e del mercato che attualmente impediscono in Bretagna un livello di investimento sufficiente.
- (50) La necessità della misura non era stata sufficientemente dimostrata, non essendo stata fornita una quantificazione soddisfacente della mancanza di capacità nei momenti di punta stagionali o nei periodi di picco. La necessità della misura poteva peraltro essere messa in discussione dalla possibilità di introdurre prezzi locali adeguati che potessero inviare segnali di prezzo tali da incentivare gli investimenti senza ricorrere all'aiuto.
- (51) La Commissione aveva dubbi sull'adeguatezza della misura. Da un lato, le autorità francesi sembravano non aver valutato a sufficienza misure alternative (frazionamento della zona tariffaria, contatori comunicanti, potenziamento della rete di distribuzione dell'elettricità). Dall'altro, i dubbi riguardavano anche il carattere restrittivo della misura, incentrata sui tipi di fornitori di capacità aventi la possibilità di partecipare alla gara d'appalto (gara d'appalto limitata a un solo tipo di teologia: le turbine a gas a ciclo combinato). Infine, la misura non rappresentava un incentivo a ricorrere alle rimodulazioni della domanda.
- (52) La Commissione ha espresso dubbi anche in ordine alla proporzionalità: il carattere restrittivo della gara d'appalto avrebbe potuto impedire la partecipazione di concorrenti e ciò avrebbe permesso di minimizzare l'importo dell'aiuto. Per giunta, la misura non prevedeva nessun meccanismo di recupero in caso di profitti accidentali.
- (53) La Commissione ha infine espresso dubbi sulla capacità della misura di prevenire gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. In primo luogo, la misura non era neutra dal punto di vista tecnologico: infatti, essa non consentiva la partecipazione di misure ugualmente idonee a risolvere i problemi di adeguatezza della capacità come le rimodulazioni, le interconnessioni, le soluzioni di stoccaggio, ma anche di

<sup>(15)</sup> Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).



altre tecnologie (turbine a combustione). In secondo luogo, la Commissione nutriva dubbi su un rischio di rafforzamento della posizione di EDF sul mercato dell'approvvigionamento energetico, dal momento che Direct Energie aveva la possibilità di vendere l'energia prodotta a EDF a un tasso di sconto del 5 % invece di collocarla essa stessa sul mercato.

#### 4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (54) Nel periodo di consultazione sulla decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto 58 risposte da interessati diversi dallo Stato francese. Queste varie risposte, raggruppate di seguito per tema, saranno riprese al momento della valutazione della misura.

##### 4.1. Analisi di compatibilità

###### 4.1.1. Interesse comune

- (55) Trentanove interessati ritengono che il rischio di interruzione delle forniture elettriche sia sopravvalutato dalle autorità francesi, sostenendo che nemmeno durante l'ondata di freddo eccezionale del 2012 si sono registrate interruzioni di corrente elettrica. Le uniche interruzioni che si sono verificate sul territorio bretone sono state causate da elementi esterni al funzionamento della rete (come la caduta di alberi). L'ultimo serio guasto che ha privato i tre quarti della Francia di elettricità per alcune ore è avvenuto nel 1978, ma questa situazione non si è più verificata, perché RTE ha adottato le misure necessarie per evitare che situazioni di questo tipo si ripetessero.
- (56) Altre osservazioni di parti interessate sottolineano invece la compatibilità della misura con l'obiettivo di interesse comune. Secondo una ventina di loro, l'approvvigionamento bretone non è in condizioni di effettiva sicurezza. La peculiare posizione geografica della Bretagna a fine linea si scontra peraltro con una scarsa produzione elettrica locale, che copre solo il 13,3 % dei consumi<sup>(16)</sup>. Il suo parco produttivo è inoltre caratterizzato dall'assenza di centrali di base in grado di soddisfare la domanda in maniera autonoma e questo giustificherebbe la creazione della centrale CCG. Infatti, benché la regione registri un aumento della produzione energetica a partire da fonti rinnovabili, il loro carattere intermittente rende necessario creare una centrale di produzione di base per sopportare a un'eventuale incapacità di queste fonti energetiche di affrontare picchi di domanda.

###### 4.1.2. Necessità della misura

###### 4.1.2.1. Potenziamento della rete

- (57) Alcuni interessati giustificano l'assenza di necessità della misura con il cattivo dimensionamento della rete nella regione. La parte settentrionale della Bretagna è caratterizzata da forti congestioni sulle linee a 225 kV. Diversi interessati ritengono pertanto che la futura costruzione di una linea elettrica sotterranea a 225 kV, che collega le stazioni elettriche di Calan (Morbihan), Mûr-de-Bretagne e Plaine-Haute (Côtes d'Armor), metterebbe in sicurezza l'approvvigionamento elettrico della Bretagna consentendo l'importazione nella regione di ulteriori 700 MW e agevolando il corretto trasporto dell'elettricità prodotta da impianti di energie rinnovabili della regione (su terra e off-shore). La messa in funzione di questa linea, prevista per novembre 2017, consentirà di completare la copertura elettrica regionale e di mettere a lungo in sicurezza l'approvvigionamento della parte settentrionale e centrale della Bretagna.
- (58) Gli stessi interessati osservano che anche altre regioni francesi importano energia elettrica, come l'Île de France, la Borgogna-Franca Contea e, in misura minore, la regione dei Paesi della Loira e quella della Provenza-Alpi-Costa Azzurra («PACA»). In queste regioni sono stati privilegiati gli investimenti per il potenziamento della rete piuttosto che la creazione di una nuova centrale di produzione. Ad esempio, la regione PACA ha scelto di dotarsi di una rete di sicurezza costituita da tre linee elettriche sotterranee a 225 kV, che oggi le permette di disporre di una copertura elettrica efficace e affidabile come quella del resto della Francia<sup>(17)</sup>.
- (59) Diversi interessati propongono quindi una soluzione di «rete» ritenendo che un raddoppiamento della linea a 400 kV Plaine Haute-Domloup o un potenziamento della linea a 225 kV consentirebbe di aumentare la capacità di trasporto e quindi di importare elettricità in quantità sufficiente per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Su quest'ultima opzione ENGIE osserva che il raddoppiamento della linea a 400 kV fornirebbe una capacità di trasporto supplementare ampiamente superiore alle necessità, anche nel lungo termine, rendendo l'investimento poco giustificato. Il potenziamento della linea a 225 kV sarebbe quindi più rispondente ai bisogni reali, ma sarebbe necessario rafforzare una parte consistente della rete.

<sup>(16)</sup> RTE, Bilancio elettrico della Bretagna 2014.

<sup>(17)</sup> Cfr.: <http://www.rte-france.com/fr/projet/fichier-de-securite-paca-pour-une-securisation-electrique-durable-de-la-region>



#### 4.1.2.2. Evoluzione della domanda

- (60) Diversi interessati ritengono che, vista l'evoluzione della domanda, la misura non sia necessaria al conseguimento dell'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento.
- 1) Essi si basano innanzitutto su una relazione di RTE del 2014, secondo cui la sensibilità termica tende a diminuire: nel 2014, quando la temperatura è diminuita di un grado, i consumi sono aumentati in Bretagna di 150 MW, mentre in passato, per ogni grado in meno, l'aumento era di 200 MW.
  - 2) Sedici interessati prevedono poi una diminuzione della domanda, favorita dall'introduzione dei contatori intelligenti e dall'attuazione dell'iniziativa Ecowatt: un'iniziativa che consente a cittadini volontari di essere informati di un'eventuale tensione sulla rete per diminuire di conseguenza i propri consumi elettrici.
  - 3) Gli interessati ritengono che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, destinata a orientare l'evoluzione verso una maggiore gestione della domanda, dimostri l'assenza di necessità della misura.
- (61) Per giustificare la necessità della misura nel rispondere all'aumento previsto della domanda, alcuni interessati favorevoli al progetto fanno invece leva sulle previsioni di aumento demografico della Bretagna, cui si aggiunge una forte sensibilità termica.

#### 4.1.2.3. Evoluzione della produzione

- (62) Alcuni interessati ritengono che l'evoluzione della produzione non renda la misura necessaria:
- 1) gli oppositori al progetto puntano innanzitutto il dito sugli investimenti già effettuati per estendere la durata di vita dei siti di Brennilis e di Dirinon, con una data di chiusura slittata dal 2017 al 2023. In tal senso, cinque parti interessate ritengono che il livello di produzione delle TAC esistenti consenta di sopportare ai picchi di consumo e di evitare il rischio di un collasso generalizzato di tensione (*blackout*). Dieci interessati osservano inoltre il sottoutilizzo cronico di questi siti, tanto da rendere superfluo l'aiuto alla costruzione di una nuova unità produttiva. Ad esempio, l'associazione *Consommation, Logement et Cadre de Vie* afferma che le TAC di Brennilis e di Dirinon funzionano solo per qualche decina (circa 70 ore nel 2012) o centinaia di ore (circa 265 ore nel 2010);
  - 2) ENGIE considera in secondo luogo che la turbina a gas di SPEM Pointe, che stipula contratti di riserva rapida e complementare con RTE mediante gara d'appalto al costo di 25 000 EUR/MW/anno, offrirebbe numerosi vantaggi rispetto a un impianto nuovo, come il basso prezzo di acquisto della turbina a gas e i costi già ammortizzati di allacciamento alla rete elettrica. A tale proposito, l'impresa osserva che il contributo stabilito da RTE nell'ambito di queste gare d'appalto è minore rispetto al contributo annuo di 40 000 000 di euro richiesto per il progetto di CCG, pari a 94 000 EUR/MW/anno;
  - 3) le parti interessate ricordano infine che la regione ha la possibilità di «importare» energia elettrica. Gli oppositori al progetto ritengono infatti che la Bretagna possa ottenere l'elettricità di cui ha bisogno dalle regioni limitrofe, soprattutto dalla centrale di produzione TAC di Cordemais.
- (63) Venti interessati ritengono al contrario che l'evoluzione della produzione giustifichi l'attuazione della misura. Cinque interessati a favore del progetto ricordano, infatti, che le uniche centrali di produzione attualmente presenti in Bretagna sono le TAC di Brennilis e di Dirinon. Essi ritengono che la misura sia resa ancora più necessaria dal fatto che queste TAC sono a fine ciclo e che rimarranno in funzione al massimo fino al 2023. Considerata la chiusura programmata di queste turbine, è pertanto necessario prevedere un'alternativa con sufficiente anticipo. Tre interessati favorevoli alla costruzione della centrale CCG ricordano infatti che queste turbine a combustibile dovrebbero chiudere al massimo nel 2023 per motivi ambientali e che esse rappresentano quindi solo una soluzione a breve termine, insufficiente a conseguire l'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento della regione.

#### 4.1.3. Adeguatezza della misura

- (64) Diverse parti interessate contestano l'adeguatezza della misura:
- 1) come illustrato al considerando 61, gli oppositori ritengono che il progetto sia eccessivo rispetto alle reali necessità di consumo della Bretagna. Il picco dei consumi è stimato a 200 MW per un periodo compreso tra 200 e 400 ore/anno per la punta del Finistère. Il progetto previsto dallo Stato e dal consiglio regionale — 450 MW per oltre 3 000 ore all'anno — sarebbe quindi sovradiandimensionato;



- 2) inoltre, secondo le analisi di RTE (<sup>18</sup>) utilizzate da alcuni oppositori al progetto, il calo dell'aumento della domanda energetica è giustificato da cause strutturali (rallentamento dell'incremento demografico, impatto della crisi economica e delle misure di efficienza energetica). A loro parere, il PEB dovrebbe essere modificato per tenere conto di questi elementi. Il livello del picco della domanda è abbastanza stabile da 2009 ed è addirittura sceso nel 2014. Inoltre la sensibilità termica tende a diminuire (come illustrato nella sezione 4.1.2.2) e questo dovrebbe automaticamente ridurre i picchi di consumo. Quest'argomentazione è stata già sviluppata al considerando 60, paragrafo 1);
- 3) essi fanno infine notare che altri progetti potrebbero costituire una migliore risposta ai problemi della sicurezza dell'approvvigionamento bretone nel lungo periodo, come il progetto di interconnessione con l'Irlanda o la costruzione di una stazione di turbinaggio e di pompaggio («STEP»). Il primo progetto consentirebbe un approvvigionamento elettrico della regione nel lungo periodo e corrisponderebbe agli obiettivi del mercato interno dell'energia. Anche il progetto di STEP di Guerdélan è considerato da due interessati tale da risolvere il deficit energetico in caso di picchi di consumo.

(65) Le parti favorevoli al progetto adducono invece le seguenti motivazioni:

- 1) diversi interessati ribadiscono innanzitutto il vantaggio di scegliere un'unità produttiva di tipo CCG. A loro giudizio, essa offre un migliore rendimento e una produzione più stabile rispetto a siti che sfruttano fonti energetiche rinnovabili. Secondo diversi contributori, questa soluzione costituisce il migliore compromesso in termini di efficienza e di impatto ambientale;
- 2) anche se alcuni interessati ricordano il vantaggio di sviluppare la cogenerazione, il potenziale di questi siti resta limitato (dell'ordine di 150 MW) e renderebbe necessario incrementare la costruzione di centrali di produzione, così come le procedure di allacciamento alla rete. Al contrario, la creazione di una nuova unità produttiva di tipo CCG consentirà di ridurre fortemente la necessità di lavori di potenziamento della rete (motivi esposti anche al considerando 78);
- 3) inoltre la presenza in Francia di numerosi terminal per il gas metano e soprattutto la creazione del nuovo sito di Dunkerque, favorita dall'esenzione al principio dell'accesso dei terzi alla rete che gli investitori hanno la possibilità di ottenere, garantiscono la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, necessario al corretto funzionamento della centrale. Vi sarebbe quindi adeguatezza tra gli investimenti attuali e quelli futuri.

#### 4.1.4. *Effetto di incentivazione*


- (66) Conformemente alla sezione 3.2.4 della disciplina, la misura ha un effetto di incentivazione se induce il beneficiario a cambiare comportamento per migliorare il funzionamento del mercato dell'energia, un cambiamento di comportamento che non si verificherebbe senza l'aiuto.
- (67) ENGIE ritiene che l'effetto di incentivazione della misura sia negativo, nel senso che il contributo crea un segnale economico negativo sul mercato francese dell'elettricità in quanto induce la centrale a una produzione superiore rispetto ai reali bisogni del mercato, escludendo in tal modo altri operatori.

#### 4.1.5. *Proporzionalità*

(68) Diverse parti interessate sottolineano l'assenza di proporzionalità:

- 1) esse contestano innanzitutto il livello dell'aiuto che ritengono sproporzionato e tale da rischiare di determinare una remunerazione eccessiva della centrale. Infatti, in primo luogo, il progetto sarebbe redditizio dopo cinque anni, mentre il contributo è versato per una durata ventennale. In secondo luogo, Direct Energie sarà autorizzata a vendere energia elettrica sul mercato, mentre quest'entrata complementare non era stata considerata al momento della stesura del bando di gara. In terzo luogo, lo studio fornito da ENGIE evidenzia che il contributo fisso richiesto da CEB è assolutamente sproporzionato. Per garantire la redditività di una CCG in Francia, sarebbe infatti stata sufficiente una sovvenzione di 20 milioni di EUR all'anno per 20 anni. In realtà, il contributo di capacità (escluso l'allacciamento alle reti del gas e dell'elettricità) percepito da Landivisiau sarebbe di 73 000 EUR/MW/anno al lordo dell'inflazione, tanto che Landivisiau beneficia di una sovvenzione di 31 milioni di EUR all'anno per 20 anni, ben superiore ai 20 milioni di EUR all'anno necessari;
- 2) diversi interessati mettono inoltre in discussione la modalità di finanziamento attraverso il contributo al servizio pubblico dell'elettricità (di seguito «CSPE»), modalità che essi ritengono illegittima. Le autorità francesi prevedono infatti che la remunerazione versata al vincitore della gara d'appalto si ripercuota sui prezzi al

<sup>(18)</sup> RTE, Bilancio elettrico della Bretagna 2014.



dettaglio dell'elettricità attraverso il CSPE. Questo finanziamento attraverso il CSPE è considerato illegittimo da diverse parti interessate. Esse sostengono che il finanziamento di una centrale di produzione di tipo CCG non rientri nell'elenco degli obiettivi del CSPE stabilito dalla legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 e soprattutto che il CSPE miri fondamentalmente a promuovere le energie rinnovabili, cosa che invece esclude la centrale oggetto della misura.

- (69) ENGIE sottolinea inoltre che il progetto di Landivisiau beneficia di un contributo per l'allacciamento al gas tra 40 000 e 50 000 EUR/2018/MW/anno destinato a compensare l'investimento per il potenziamento della condotta del gas a monte per 100 milioni di EUR. Questa remunerazione comporterebbe un tasso di rendimento interno (TRI del progetto) compreso tra il 9,8 % (ipotesi di 40 000 EUR/MW/anno senza inflazione della tariffa) e il 16,5 % (ipotesi di 50 000 EUR/MW/anno con inflazione della tariffa). Secondo ENGIE, questo livello di remunerazione sarebbe molto alto rispetto al bassissimo rischio assunto da CEB, in quanto il contributo per l'allacciamento del gas costituisce un'entrata garantita dallo Stato francese senza altri rischi se non quello di disponibilità della CCG di Landivisiau. Per fare un confronto, nella gara d'appalto relativa a impianti eolici offshore nella Francia metropolitana, la redditività del collegamento RTE non deve superare al lordo delle tasse un livello del 7,25 % (pari al 5,5 % al netto delle tasse). Di conseguenza, la redditività al netto delle tasse del progetto di Landivisiau, compresa tra il 9,8 e il 16,5 %, supera ampiamente questi livelli (<sup>19</sup>). Secondo ENGIE, un contributo per l'allacciamento al gas di 23 000 EUR/MW/anno senza inflazione sarebbe sufficiente a garantire un tasso di redditività al lordo delle tasse del 7,25 %.

#### 4.1.6. Effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri


- (70) Gli effetti sulla concorrenza sono analizzati dagli interessati da due punti di vista: da un lato, quello dell'effetto dell'aiuto sulla concorrenza esistente tra i produttori e, dall'altro, quello dell'effetto sulla concorrenza tra le tecnologie utilizzate a scapito delle fonti energetiche meno inquinanti.
- (71) Per quanto riguarda l'effetto potenzialmente distorsivo della concorrenza, ENGIE ritiene che l'aiuto contribuirà al rafforzamento della posizione dominante di EDF.
- (72) Nella decisione di avvio la Commissione ha ricordato che la disciplina impone che la misura di aiuto prevista non rafforzi indebitamente la posizione dominante dell'operatore storico sul mercato. A tale proposito, la Commissione ha ricordato che in Francia «i mercati della produzione e della fornitura di elettricità sono fortemente concentrati e dominati dall'operatore storico EDF, che controlla attualmente circa l'85 % del mercato al dettaglio e oltre il 90 % del mercato della produzione di energia elettrica» (<sup>19</sup>). In tal senso, il versamento di una compensazione aggiuntiva destinata a coprire la mancanza di redditività di una centrale di tipo a ciclo combinato in Francia causerà una distorsione di concorrenza nei confronti del parco a ciclo combinato esistente che non beneficia di alcuna sovvenzione. Inoltre tale compensazione costituirà una barriera all'ingresso di nuovi produttori sul mercato, che non potranno da soli anticipare i costi necessari al funzionamento degli impianti elettrici. Distogliendo da eventuali decisioni di investimento sul mercato dell'elettricità, la gara d'appalto prevista non consentirà di rimediare in modo efficace al fallimento constatato, ma avrà soprattutto l'effetto di rafforzare la posizione dominante di EDF, unico produttore capace di sottrarsi alla sospensione temporanea dei propri impianti, nonostante la perdita inevitabile della loro redditività futura. Inoltre, secondo ENGIE, il meccanismo dell'opzione di acquisto di elettricità imposto non farà che rafforzare la posizione dominante di EDF. Il consorzio CEB sarà pertanto incentivato a vendere l'elettricità prodotta all'operatore storico piuttosto che agli altri operatori sul mercato.
- (73) Al contrario, secondo diversi interessati, il fatto che la misura vada a beneficio di Direct Energie, fornitore alternativo con una ridotta quota di mercato in Francia, limiterebbe l'incidenza della misura sulla concorrenza.
- (74) Per quanto riguarda l'effetto potenzialmente distorsivo della misura sul tipo di tecnologia utilizzata, diversi interessati criticano la scelta tecnologica operata nell'ambito della gara d'appalto, che ha l'effetto di sovvenzionare una centrale di produzione inquinante, con il rischio di compromettere lo sviluppo delle energie rinnovabili.

### 5. COMMENTI DELLA FRANCIA

#### 5.1. Risposta alla decisione di avvio

- (75) Le risposte delle autorità francesi alla decisione di avvio del 17 dicembre 2016 riguardano, da un lato, la qualifica della misura come servizio di interesse economico generale (SIEG) e, dall'altro, la compatibilità della misura rispetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia.

<sup>(19)</sup> Decisione di avvio della Commissione europea del 13 novembre 2015, SA.40454 (2015/C) (ex 2015/N), punto 137).




### 5.1.1. Qualifica come SIEG

#### 5.1.1.1. Primo criterio: compito del SIEG

- (76) La Francia osserva che le relazioni di controllo dell'equilibrio tra l'offerta e la domanda e i bilanci di previsione dell'equilibrio offerta-domanda del gestore <sup>(20)</sup> di rete hanno chiaramente identificato una minaccia per la sicurezza dell'approvvigionamento in Bretagna. Questi rischi sono confermati nonostante i fallimenti passati tra gli studi di adeguatezza e la realtà.
- (77) Secondo le autorità francesi la Bretagna registra, da un lato, un consistente deficit di capacità che conduce all'importazione della maggior parte della sua elettricità da altre regioni. Dall'altro, la Bretagna vede aumentare i suoi consumi elettrici in modo significativamente più veloce rispetto a quelli della Francia a causa dello sviluppo demografico, con una conseguente maggiore sensibilità dei consumi regionali alle ondate di freddo.
- (78) Per giunta, la configurazione geografica peninsulare della Bretagna limita le possibilità di trasporto dell'elettricità e mette a rischio, secondo le autorità francesi, la tenuta della tensione della rete. La tensione è uno dei principali parametri della sicurezza del sistema elettrico. A causa del trasporto dell'elettricità verso la Bretagna su lunghe distanze (dalla valle e dell'estuario della Loira), la circolazione della corrente sulla linea provoca un abbassamento di tensione, che risulta più bassa a fine che a inizio linea, con una serie di conseguenze tra cui l'aumento delle perdite di trasmissione e il deterioramento della qualità dell'onda locale.
- (79) Le autorità francesi sottolineano poi le carenze che incidono sulle decisioni di gestione e di investimento e sul mercato dell'elettricità in Francia e in Bretagna: assenza di un sistema di rilevamento tale da garantire una gestione dei consumi in tempo reale; assenza di zone tariffarie differenziate per riflettere i vincoli della rete; segnali di prezzo insufficienti per incentivare gli investitori privati a diversificare l'approvvigionamento elettrico; rischi per le condizioni di finanziamento degli investimenti privati. Inoltre, secondo le autorità francesi, l'introduzione di una zona di mercato in Bretagna non rispetterebbe le normali condizioni di mercato, perché non indurrebbe i segnali di prezzo specifici agli investitori privati nelle zone in cui si riscontrano le maggiori necessità di tensione.
- (80) La Francia osserva che l'obbligo di non discriminazione è rispettato in quanto, secondo le autorità francesi, esso non riguarderebbe le tecnologie, ma le imprese.
- (81) Per quanto riguarda il dimensionamento della capacità, le autorità francesi osservano che il deficit di capacità sarà aggravato dalla chiusura anticipata delle TAC di Brennilis e di Dirinon (320 MW), oltre che dalla limitazione della capacità nel sito di Cordemais (1 400 MW per le due unità) per motivi ambientali. Il deficit del periodo 2017-2020 è stato stimato tra 200 e 600 MW. Il loro arresto avverrà sicuramente entro il 2023.
- (82) Le autorità francesi ritengono che la gara d'appalto non inciderà sulle decisioni di investimento relative alle altre tecnologie, in quanto la misura ha il semplice scopo di compensare i costi aggiuntivi specifici della tecnologia utilizzata (segnatamente il potenziamento delle reti di gas) e i vincoli dei tempi di costruzione, non sostenuti dalle altre tecnologie.
- (83) Per gli stessi motivi la Francia sottolinea che la gara d'appalto non accresce il «missing money» delle altre capacità, dal momento che essa mira semplicemente a compensare i costi aggiuntivi tipici della tecnologia utilizzata (CCG). Inoltre, considerata la chiusura di quattro centrali di tipo TAC entro il 2023, l'effetto della messa in funzione della nuova centrale CCG a Landivisiau limiterà l'incidenza sul «missing money».
- (84) Contrariamente al punto (76) della decisione di avvio, la Francia ritiene che la misura non sia discriminatoria. Sebbene le autorità francesi abbiano riconosciuto che la misura non sia tecnologicamente neutra, in quanto la gara d'appalto impone il ricorso alla tecnologia CCG, esse ritengono che il rispetto dell'obbligo di non discriminazione della direttiva 2009/72/CE non implichi il divieto di scegliere una tecnologia in particolare nell'ambito di una gara d'appalto relativa a una capacità di produzione, dal momento che tutte le imprese possono accedere a quella tecnologia.
- (85) Infine, gli investimenti a favore del potenziamento della rete del gas favoriranno la creazione di impianti complementari funzionanti a gas naturale.

<sup>(20)</sup> Bilancio di previsione 2013 di RTE.



### 5.1.1.2. Terzo e quarto criterio: proporzionalità e scelta del candidato al costo minore

- (86) In primo luogo, secondo le autorità francesi, l'introduzione di un meccanismo di recupero avrebbe ridotto le aspettative di introiti previsti dai candidati per la vendita dell'elettricità sul mercato e li avrebbe automaticamente spinti a chiedere un contributo più elevato. In secondo luogo, le autorità sottolineano che, considerata la forte correlazione nel caso della tecnologia CCG tra i ricavi e i costi del gas, il TRI del progetto era relativamente indipendente dalle fluttuazioni del fatturato. Le autorità francesi evocano infine motivi pratici: questo meccanismo sarebbe difficile da introdurre a posteriori e la sua introduzione potrebbe determinare un'incertezza giuridica.
- (87) In aggiunta, le autorità francesi ritengono che il numero dei siti ammissibili capaci di accogliere un candidato fosse sufficientemente elevato da non escludere nessun candidato. La zona ammissibile può essere stimata tra 2 000 e 4 000 km<sup>2</sup> di terreno libero contro i 15 ettari necessari alla costruzione del cantiere di una centrale CCG. I candidati avrebbero potuto scegliere anche altri siti chiedendo modifiche al piano urbanistico locale entro tempi compatibili con quelli della gara d'appalto. Quindi, secondo le autorità francesi, nessun candidato alla gara d'appalto era nella condizione di non potersi candidare per mancanza di siti.
- (88) La Francia relativizza il ruolo dei criteri ambientali nella selezione del vincitore sottolineando che il candidato poteva attuare diverse possibili azioni per ottenere un punteggio soddisfacente nel criterio ambientale. Le autorità francesi fanno inoltre notare che le tre candidature presentate alla CRE hanno ottenuto punteggi equivalenti sul criterio ambientale.
- (89) In merito al carattere potenzialmente discriminatorio della scelta della tecnologia, le autorità fanno innanzitutto notare l'accessibilità e la diffusione in Europa della tecnologia in questione. Le autorità francesi sottolineano altresì che, alla luce della similitudine tra le tecnologie considerate (OCG<sup>(21)</sup>, CCG, TAC), nessun candidato era specializzato esclusivamente in una tecnologia a gas, tanto da ritenersi discriminato dalla misura. Il rispetto della neutralità tecnologica non è pertanto messo in discussione.

### 5.1.2. Compatibilità con la disciplina

#### 5.1.2.1. Interesse comune

- (90) Le autorità francesi ricordano che l'obiettivo della misura è quello di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico della Bretagna attraverso due azioni: assicurando l'equilibrio tra offerta e domanda e garantendo la tenuta di tensione sulla rete elettrica.
- (91) Le autorità francesi precisano che l'equilibrio tra l'offerta e la domanda sarà garantito dalla misura che contribuirà ad aumentare la capacità di produzione, la quale dovrà essere mobilitata nei picchi di consumo e segnatamente nella zona occidentale della regione (adeguamento dell'offerta alla domanda di potenza reattiva).
- (92) La Francia osserva infine che il fatto che in passato non si siano verificate interruzioni dell'approvvigionamento elettrico non giustifica l'assenza di misure contro minacce potenziali e identificate.

#### 5.1.2.2. Necessità

- (93) In primo luogo, le autorità francesi giustificano la necessità della misura attraverso elementi quantificati. Nella fattispecie, in caso di chiusura di quattro TAC di Brennilis e Dirinon e delle unità a combustibile nel sito di Cordemais, il deficit di capacità residuo sarà stimato tra 200 e 600 MW all'anno nel periodo 2017-2020. L'arresto di queste centrali è previsto al massimo nel 2023.
- (94) In secondo luogo, le autorità francesi giustificano la necessità della misura con i fallimenti del mercato, dimostrati in particolare dall'assenza di investimenti in Bretagna nonostante l'esistenza di un reale bisogno per la collettività.
- (95) In terzo luogo, le autorità francesi ritengono che la necessità non riguardi la creazione di una zona tariffaria bretone. Innanzitutto, questa zona che comprende tutta la Bretagna non consentirebbe di rispondere all'obiettivo della tenuta di tensione all'interno della zona in questione. Poi una tale zona, limitata alla parte occidentale della Bretagna, considerata l'assenza di congestione sui transiti con il resto della Bretagna, non indurrebbe i segnali di

<sup>(21)</sup> Open cycle gas turbine: turbina a gas a ciclo aperto.




prezzo sufficienti a far scattare l'investimento. Questa zona presenta, infatti, secondo le autorità francesi, una scarsa capacità di attrazione per via delle dimensioni troppo ridotte da richiamare i piccoli fornitori. Non v'è alcuna certezza che la zona tariffaria riveli il valore reale di un impianto di produzione in Bretagna e che induca a investirvi, visti i ridotti casi di congestione della rete. Non è nemmeno certo che l'investimento sia effettuato al costo minore per la collettività rispetto a una gara d'appalto puntuale. Le autorità sottolineano inoltre i costi generati dalla creazione di una specifica zona tariffaria per la Bretagna: interventi necessari nei mercati all'ingrosso, attribuzione dei diritti di trasporto e perequazioni tariffarie<sup>(22)</sup> per non penalizzare i consumatori della Bretagna. Infine, i tempi di attivazione potrebbero non corrispondere alle necessità più a breve termine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico del sistema bretone.

- (96) In quarto luogo, le autorità francesi osservano che la produzione bretone è per lo più una produzione rinnovabile grazie all'incidenza dell'eolico. La gestione dell'intermittenza costituisce pertanto una sfida crescente in Bretagna, che richiede sempre più la disponibilità di impianti flessibili come la centrale CCG di Landivisiau.
- (97) In quinto luogo, la costruzione di un impianto di produzione in Bretagna potrebbe essere un vantaggio per tutti i consumatori francesi al di fuori dei periodi di congestione della rete, in quanto limiterebbe il rischio di collasso di tensione, contribuirebbe alla riduzione delle perdite di linea e migliorerebbe in generale il livello di adeguatezza di capacità.
- (98) In sesto luogo, la Francia ritiene che la necessità della misura sia giustificata dal bisogno di evitare un collasso di tensione in tutta la Bretagna, cui non potrebbe sopperire la sola creazione di linee elettriche.
- (99) Le autorità francesi sottolineano infine che, considerata la chiusura delle TAC di Brennilis e Dirinon, la variazione della capacità termica nella regione sarà limitata (dell'ordine di 100 MW). In tale contesto l'incidenza sul «missing money» sarà molto ridotta.

#### 5.1.2.3. Adeguatezza

- (100) Per quanto riguarda la remunerazione, le autorità francesi la ritengono adeguata: si tratta di una remunerazione della capacità e non offre quindi nessun incentivo alla produzione.
- (101) Il frazionamento della zona tariffaria non è adeguato, soprattutto per garantire il mantenimento della tensione, come illustrato al considerando 95.
- (102) Se le autorità francesi non contestano la selettività della misura notificata, esse ritengono comunque, da un lato, che la tecnologia selezionata sia quella più idonea a rispondere al bisogno identificato e sia stata quindi selezionata nell'ambito di una gara d'appalto tecnologicamente neutra e, dall'altro, che la misura non sostituisca lo sviluppo equo ed equilibrato di tutte le tecnologie necessarie alla sicurezza dell'approvvigionamento, tra cui le rimodulazioni, le interconnessioni e lo stoccaggio.
- (103) Inoltre, secondo le autorità francesi, la potenza di 450 MW è giustificata dal criterio della mancanza di capacità nei momenti di picco dei consumi (ad esempio previsioni RTE 2012).
- (104) L'adeguatezza della tecnologia è inoltre dimostrata dai requisiti tecnici necessari per rispondere a bisogni specifici: tempi di mobilitazione di massimo quindici ore (impianto fermo) o di due ore (impianto in funzione); durata minima delle offerte di adeguamento inferiore o uguale a tre ore (impianto in funzione) o a otto ore (impianto fermo). Non esiste nessun vincolo di durata massima per l'attivazione delle offerte di adeguamento. Secondo le autorità francesi, le altre tecnologie (ciclo aperto, TAC) e le rimodulazioni non possono rispondere a questi requisiti tecnici in modo soddisfacente.
- (105) Secondo le autorità francesi, non può essere contestato alla Francia il fatto di non aver previsto nella gara d'appalto tecnologie diverse da quella della centrale CCG<sup>(23)</sup>. Esse invocano l'articolo 194 del TFUE che prevede che le misure adottate dall'Unione europea non possano compromettere il diritto di uno Stato membro di determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico: la scelta di ricorrere a una centrale a gas è di competenza nazionale e non può costituire un motivo di incompatibilità della misura.

<sup>(22)</sup> Lo strumento delle perequazioni tariffarie garantisce l'applicazione di tariffe identiche su tutto il territorio.  
<sup>(23)</sup> Punto (6) della risposta delle autorità francesi del 17 dicembre 2015.



- (106) Per quanto riguarda le rimodulazioni, le autorità francesi ritengono che uno degli obiettivi della misura sia il mantenimento della tensione locale, obiettivo che può essere assicurato solo con un'immissione di elettricità locale che la capacità di rimodulazione non può garantire.
- (107) Le altre tecnologie non avrebbero potuto essere selezionate senza chiedere un contributo più elevato.
- (108) La tecnologia CCG è giustificata dall'elevato numero di ore di utilizzo per mantenere il livello di tensione, mentre le TAC sono competitive solo per un centinaio di ore. L'utilizzo di questa tecnologia è inoltre giustificato dalle necessità di approvvigionamento di gas in quanto una TAC avrebbe richiesto il 50 % di gas in più. L'OCG costa certamente meno di una centrale CCG, ma gli elevati costi di approvvigionamento del gas giustificano l'utilizzo di un impianto con un migliore rendimento.
- (109) Quanto alla tecnologia delle rimodulazioni, essa non è compatibile con una necessità di funzionamento di alcune migliaia di ore, oltre a non rispondere a un bisogno di produzione. La stessa osservazione si applica alle unità di produzione rinnovabili proprio per la natura intermittente di questa produzione che non può essere «ordinata». Le tecnologie di stoccaggio decentrate presentano, dal canto loro, costi di investimento troppo elevati per competere con quella di una centrale CCG, mentre una nuova interconnessione non sarebbe bastata a competere con la tecnologia CCG a causa della problematica della tenuta di tensione.
- (110) Inoltre le capacità eoliche e fotovoltaiche sarebbero troppo intermittenti per proporre un impegno di disponibilità a prezzi competitivi, così come intermittenti sono le capacità idrauliche esistenti, mentre le capacità esistenti di produzione termica rinnovabile beneficiano già di un sostegno pubblico e non avrebbero potuto partecipare alla gara d'appalto. Infine, nel caso delle capacità termiche fossili, sarebbero stati necessari ingenti investimenti entro il 2023. Secondo le autorità francesi, queste argomentazioni sottolineano l'adeguatezza della tecnologia scelta.

#### 5.1.2.4. Proporzionalità

- (111) La Francia sottolinea che la redditività del progetto, misurata dal TRI del [5-10] %, si colloca nella zona bassa della forbice rispetto alla redditività richiesta dagli investitori per questo tipo di progetto.
- (112) A tale proposito, le autorità francesi hanno precisato che l'introduzione di un meccanismo di recupero appare eccessivamente tardiva e che la sua introduzione, accompagnata da una conseguente riduzione degli introiti, comporterebbe la richiesta di un contributo più elevato, tanto che la sua incidenza sulla redditività del progetto sarebbe neutralizzata.
- (113) Per questi motivi le autorità francesi ritengono la misura proporzionata.

#### 5.1.2.5. Distorsione della concorrenza


- (114) Secondo le autorità francesi, la misura non riduce gli incentivi a investire nella capacità di interconnessione, soprattutto tra la Francia e l'Irlanda.
- (115) Essa non rischia nemmeno di rafforzare la posizione dominante di EDF: il vincitore avrà infatti un interesse ancora maggiore a vendere lui stesso l'elettricità sul mercato. La vendita di elettricità a EDF con un tasso di sconto del 5 %, come indicato al considerando 53, è infatti meno vantaggiosa di una vendita effettuata al 100 % del prezzo di mercato. Si tratta pertanto di un'opzione giuridicamente possibile, ma poco giustificata dal punto di vista economico.

### 5.2. Risposta alle osservazioni degli interessati

#### 5.2.1. Necessità della misura

- (116) Secondo le autorità francesi, non trova fondamento il fatto che diversi interessati mettano in discussione il progetto a causa di una minore crescita dei consumi. Esse sottolineano infatti che tra il 2006 e il 2014 i consumi elettrici in Bretagna sono aumentati del 9,9 % contro un incremento medio in Francia di solo il 2,9 %. A tale proposito, le autorità francesi citano anche uno studio secondo cui la Bretagna sarebbe la terza regione più dinamica della Francia per aumento dei consumi elettrici (<sup>24</sup>).
- (117) Le autorità francesi ricordano inoltre che la particolare struttura dei consumi elettrici nella regione, costituita perlopiù dai settori residenziale e terziario, determina una maggiore sensibilità dei consumi regionali alle ondate di freddo. In tal senso, la Bretagna rappresenta il 6,3 % della crescita del picco dei consumi mentre costituisce solo il 4,4 % del consumo annuo di elettricità.

<sup>(24)</sup> Sintesi dei bilanci elettrici regionali 2014-RTE, cfr. allegato 1.



- (118) Fattori come il rallentamento della congiuntura economica e il miglioramento dell'efficienza energetica, favorito dall'evoluzione del contesto normativo, limitano la crescita della domanda, che si è stabilizzata per la prima volta nel 2014. Per contro, la domanda è stimolata da fattori quali: la crescita del numero dei nuclei familiari determinata da una demografia dinamica, il cambiamento degli stili di vita con lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'inizio della diffusione dei veicoli elettrici e lo sviluppo del parco costituito dalle pompe di calore. Tra l'altro, secondo le autorità francesi, le ultime previsioni di aumento dei consumi elettrici della Bretagna continuano a essere superiori a quelle della media del paese.
- (119) Le autorità francesi sottolineano infine la necessità di effettuare confronti tra le previsioni del PEB e i consumi reali a perimetro identico. In tal senso, le previsioni del PEB comprendevano i consumi legati alle perdite sulle reti, mentre le associazioni che hanno effettuato confronti e che hanno risposto alla Commissione non sempre hanno tenuto conto di questo aspetto. Le autorità francesi ritengono che questo errore induca a una lettura ingannevole dei dati. Esse sono inoltre del parere che diverse associazioni si basino su valutazioni errate, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità delle energie interattive, e che tali valutazioni non possano sostituirsi a quelle condotte da RTE.

#### 5.2.2. Legittimità del finanziamento della misura

- (120) Come illustrato al considerando 68, paragrafo 2), alcuni interessati ritengono che la modalità di finanziamento della misura sia illegittima sostenendo in particolare che il CSPE sarebbe esclusivamente riservato al finanziamento delle energie rinnovabili.
- (121) Le autorità francesi contestano quest'affermazione. Infatti:
- a) la base giuridica della gara d'appalto è costituita dalla programmazione pluriennale degli investimenti del 2009, che individua i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento in Bretagna e sottolinea la necessità di realizzare nella regione un impianto di produzione convenzionale;
  - b) in tal senso, l'articolo L. 311-10 del codice dell'energia stabilisce la possibilità di indire gare d'appalto «quando la capacità di produzione non soddisfa gli obiettivi della programmazione pluriennale degli investimenti, in particolare quelli riguardanti le tecnologie di produzione e la localizzazione geografica degli impianti». La presente lettera d'appalto rientra perfettamente in questa casistica;
  - c) il punto 1 dell'articolo L. 121-7 del codice dell'energia stabilisce infine che gli oneri imputabili ai compiti di servizio pubblico comprendono «i costi aggiuntivi derivanti dall'eventuale attuazione degli articoli da 311-10 a L. 311-13-5».

I testi succitati mostrano che le gare d'appalto indette in applicazione dell'articolo L. 311-10 del codice dell'energia potevano effettivamente essere finanziate nel quadro della compensazione degli oneri imputabili a compiti di servizio pubblico, non sono nel caso delle energie rinnovabili.

- (122) Le autorità francesi sostengono infine che la riforma del CSPE avvenuta a fine 2015 non abbia modificato queste indicazioni. La misura sarà finanziata con stanziamenti di bilancio.


#### 5.2.3. Incidenza sulla concorrenza

- (123) Come già indicato al considerando 74, ENGIE ritiene che la gara d'appalto porti a un rafforzamento della posizione dominante del gruppo EDF, sostenendo che quest'ultimo sarebbe l'unico produttore in grado di sottrarsi alla sospensione temporanea dei propri impianti, nonostante la perdita inevitabile della loro redditività futura. Le autorità francesi sono invece del parere che l'arrivo di un nuovo operatore sul mercato della produzione contribuisca a sviluppare la concorrenza.

#### 5.2.4. Procedura trasparente — Consultazione pubblica

##### 5.2.4.1. Esistenza di un dibattito pubblico

- (124) Secondo diversi interessati, il dibattito pubblico sul progetto non è stato sufficiente, mentre le autorità francesi hanno ritenuto soddisfacente la procedura relativa al dibattito pubblico. Nella fattispecie:
- 1) il progetto è stato oggetto di un'autorizzazione sotto forma di decreto prefettizio, che stabilisce le disposizioni che l'operatore deve rispettare per garantire la tutela dell'ambiente, nel rispetto del titolo 1º del libro V del codice dell'ambiente relativo agli impianti classificati per la tutela dell'ambiente;



- 2) il progetto è stato al centro di un'indagine pubblica che si è svolta dal 15.9.2014 al 31.10.2014 secondo le condizioni stabilite dal decreto prefettizio del 18 agosto 2014. Le conclusioni di quest'indagine sottolineano che le informazioni al pubblico sono state sufficienti e che hanno consentito un'effettiva concertazione. Le autorità francesi rammentano inoltre che il fatto che la maggior parte delle risposte ricevute sia sfavorevole non mette in discussione la decisione motivata della commissione di indagine;
- 3) le autorità francesi hanno peraltro ricordato che il dibattito si è svolto a livello locale e regionale e che la concertazione ha consentito non solo di informare il pubblico, ma che è stata anche un'occasione per formare gruppi di lavoro costituiti sia da associazioni favorevoli che contrarie al progetto.

#### 5.2.4.2. Oggetto del contributo

- (125) Le autorità francesi ritengono infondata l'affermazione di una parte interessata secondo cui la gara d'appalto non è stata trasparente perché l'oggetto del contributo non era chiaramente definito.
- (126) Secondo questa parte interessata, sebbene il contributo fosse destinato esclusivamente a coprire i costi aggiuntivi per la localizzazione dell'impianto, il trasporto del gas e la data prevista di messa in funzione, alcuni candidati avrebbero chiesto nella loro offerta una compensazione aggiuntiva per la mancanza di redditività della centrale. La compensazione in questione non sarebbe conforme al capitolato d'oneri e introdurrebbe una distorsione della concorrenza rispetto al parco esistente delle centrali a ciclo combinato comportando quindi un danno.
- (127) Le autorità francesi hanno ricordato che il candidato selezionato può essere remunerato solo con l'importo del contributo proposto. Il candidato che richiedesse un versamento complementare rispetto al contributo fisso, il cui scopo è perfettamente illustrato nel capitolato d'oneri, sarebbe considerato non conforme. Non possono quindi essere previsti versamenti complementari («compensazione»), né possono essere presi in considerazione nella valutazione del criterio del contributo. Questo punto è stato ricordato dalla CRE in risposta alla domanda formulata da un candidato nell'ambito della procedura di gara.
- (128) Del resto, secondo le autorità francesi, questo punto non è stato oggetto di difficoltà di interpretazione da parte dei candidati che hanno presentato un'offerta; essi hanno saputo includere nell'importo del contributo proposto il costo aggiuntivo legato alla messa in funzione dell'impianto in un contesto economico deteriorato.


### 6. VALUTAZIONE DELLA MISURA

#### 6.1. Esistenza dell'aiuto

- (129) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri» gli aiuti di Stato sono definiti come «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (130) Dal punto precedente emerge che la qualificazione di una misura come aiuto di Stato presuppone che siano soddisfatte le tre condizioni cumulative di seguito riportate: a) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; b) la misura conferisce un vantaggio selettivo tale da favorire talune imprese o talune produzioni; c) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.

#### 6.1.1. Aiuto imputabile alla Stato e concesso mediante risorse statali

- (131) Per essere qualificata come aiuto di Stato, una misura finanziaria deve essere imputabile alla Stato membro e deve essere concessa direttamente o indirettamente mediante risorse statali.
- (132) Nella fattispecie, è previsto che la remunerazione versata a CEB si ripercuota sui prezzi al dettaglio dell'elettricità attraverso il CSPE (cfr. considerando 42).



- (133) Come illustrato nella decisione di avvio, la Commissione conclude che il CSPE costituisce una risorsa statale, essendo «un premio imposto dallo Stato, riscosso e gestito da un ente investito dallo Stato per gestire il regime di aiuto in base alle regole stabilite dallo Stato stesso». Come stabilito dalla Corte<sup>(25)</sup>, i fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, anche qualora siano amministrati da enti pubblici o privati distinti dagli organi statali<sup>(26)</sup>.
- (134) La misura è infine imputabile allo Stato, perché il bando di gara è stato pubblicato dal ministro dell'Energia e perché quest'ultimo ha selezionato il candidato.

#### 6.1.2. Vantaggio economico

- (135) Per valutare se la misura costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceva un vantaggio che quest'ultima non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento statale.
- (136) Secondo le autorità francesi, la misura non costituisce un vantaggio economico nella misura in cui essa soddisfa tutti i criteri enunciati nella giurisprudenza *Altmark*<sup>(27)</sup>. Nella decisione di avvio, la Commissione aveva espresso dubbi su questa valutazione e in particolare in merito al rispetto del primo criterio.
- (137) È opportuno stabilire, alla luce della giurisprudenza *Altmark*<sup>(27)</sup>, se la misura in questione concede un vantaggio a CEB.
- (138) Nella sentenza *Altmark* la Corte ha stabilito che «nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, n. 1, del trattato»<sup>(28)</sup>.
- (139) Si ricordi che, secondo le autorità francesi, la misura non costituisce un vantaggio economico nella misura in cui essa soddisfa tutti i criteri enunciati nella giurisprudenza *Altmark*.
- (140) Infatti, secondo la Corte di giustizia<sup>(29)</sup>, affinché una compensazione per un servizio pubblico possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere i quattro presupposti seguenti:
- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e questi obblighi devono essere chiaramente definiti;
  - 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
  - 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole;
  - 4) quando la scelta dell'impresa incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di gara che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare gli obblighi di servizio pubblico, avrebbe dovuto sopportare, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

<sup>(25)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2013 nella causa C-262/12, *Vent de Colère/Ministre de l'Ecologie*.

<sup>(26)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, C-173/73, Racc. pag. 709, punto 35.

<sup>(27)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*

<sup>(28)</sup> Idem, punto 87.

<sup>(29)</sup> Idem, punti 88-94.



- (141) Per quanto riguarda il primo criterio, se è riconosciuto che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come obbligo di servizio pubblico<sup>(30)</sup>, la Corte ha recentemente ricordato<sup>(31)</sup> che, quando esistono norme specifiche di diritto dell'Unione che disciplinano la definizione del contenuto e del perimetro del SIEG, esse vincolano la valutazione degli Stati membri, conformemente al punto 46 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Tali norme mirano generalmente a un'armonizzazione delle normative al fine di eliminare gli ostacoli alle libertà di circolazione e alla libera prestazione dei servizi. Il fatto che esse siano adottate in base a disposizioni del trattato diverse da quelle riguardanti il controllo degli aiuti di Stato e che abbiano come principale scopo quello di realizzare il mercato interno non limita affatto la loro pertinenza alla luce del primo criterio *Altmark*.
- (142) Alla luce delle osservazioni degli interessati e delle risposte della Francia (sezione 5), la Commissione considera che la misura non soddisfa il primo criterio *Altmark* relativo alla qualificazione come obbligo di servizio pubblico (di seguito «OSP»), in particolare per il settore dell'energia, per i due motivi di seguito illustrati.
- (143) Primo, come illustrato dalla Commissione<sup>(32)</sup>, non è opportuno attribuire obblighi di servizio pubblico ad un'attività che è già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente dal mercato. In quest'analisi devono essere presi in considerazione anche i possibili miglioramenti al funzionamento del mercato che possono essere attuati dagli Stati membri. Infatti quando cambiamenti di questo tipo sono possibili non è opportuno attribuire all'attività obblighi di servizio pubblico. Nella fattispecie, il mercato può essere considerato carente nella misura in cui non invia i segnali di prezzo sufficienti ad attivare l'investimento a livello locale. Questo è il caso soprattutto dei mercati a breve termine, come i mercati di bilanciamento, i cui meccanismi di adeguamento non inviano ancora alla data del progetto un segnale di prezzo locale sufficiente.
- (144) Secondo, l'esistenza di una discriminazione sulle tecnologie non consente di qualificare il servizio come obbligo di servizio pubblico. Nella fattispecie, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sull'energia elettrica<sup>(33)</sup> prevede condizioni specifiche sulla capacità degli Stati membri di imporre OSP nel settore liberalizzato dell'elettricità. In particolare, l'articolo 3, paragrafo 2 limita le possibilità degli Stati membri di attribuire OSP nel settore dell'energia a obiettivi specifici<sup>(34)</sup>: «gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima». Inoltre, sempre secondo l'articolo 3, paragrafo 2, gli OSP nel settore dell'energia devono essere «chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali».
- (145) Secondo la Commissione, il criterio di non discriminazione esaminato nell'ambito dell'esistenza di un obbligo di servizio pubblico deve essere oggetto di una rigida interpretazione. La notifica comunicata dalla Francia precisa che la gara d'appalto riguarda la costruzione e la gestione di un impianto di produzione di energia elettrica basato sulla sola tecnologia a ciclo combinato<sup>(35)</sup>. In altri termini, si trattava di una gara d'appalto ristretta a un'unica tecnologia (CCG), escludendo in particolare le tecnologie convenzionali di tipo OCG o TAC, che avrebbero ugualmente potuto fornire i servizi richiesti alla centrale beneficiaria.
- (146) Come illustrato ai considerando 84 e 89, le autorità francesi ritengono che il fatto che la misura non sia tecnologicamente neutra non costituisce una discriminazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE nella misura in cui tutte le imprese possono accedere alla tecnologia CCG così come a tutte le tecnologie convenzionali. Orbene, le misure di aiuto devono essere pensate in modo da prevedere la partecipazione di tutta la capacità di produzione suscettibile di contribuire efficacemente a correggere un problema di adeguatezza, in particolare produttori che si avvalgono di tecnologie diverse. Di conseguenza, la motivazione della Francia secondo cui tutte le imprese potrebbero accedere alla tecnologia CCG non consente di escludere la natura discriminatoria della misura.

<sup>(30)</sup> Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4, punto 46.


<sup>(31)</sup> Sentenza del Tribunale del 1º marzo 2017, causa T-454/13, SNCM/Commissione, punto 113.

<sup>(32)</sup> Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4), punto 48.

<sup>(33)</sup> Direttiva 2009/72/CE.

<sup>(34)</sup> Causa C-242/10, *Enel Produzione*, ECLI:EU:C:2011:861, punto 42.

<sup>(35)</sup> Punto 20 della notifica comunicata dalla Francia.




- (147) La Commissione osserva inoltre che la gara d'appalto puntava ad aumentare il livello di produzione di energia elettrica della regione per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento nonostante la chiusura programmata di diversi siti produttivi e a risolvere il problema ricorrente della tensione in Bretagna. Per raggiungere questo duplice obiettivo, il capitolato d'oneri elencava diversi requisiti che la futura centrale beneficiaria avrebbe dovuto soddisfare. Nella fattispecie, quest'ultima doveva avere una potenza attiva di circa 450 MW (+/- 10 %), doveva collocarsi nella parte occidentale della Bretagna ed essere disponibile in qualsiasi momento per essere mobilitata da RTE attraverso il meccanismo di adeguamento. In merito a quest'ultimo requisito, il capitolato d'oneri precisava che la centrale doveva poter essere mobilitata da RTE entro massimo quindici ore in caso di impianto fermo e di due ore in caso di impianto in funzione, che non potevano sussistere vincoli di durata massima per l'attivazione delle offerte di adeguamento e che la durata minima delle offerte di adeguamento doveva essere inferiore o uguale a tre ore per l'impianto in funzione o a otto ore per l'impianto fermo. Queste condizioni mirano ad assicurare la reattività e la flessibilità della centrale e quindi a garantire che RTE potrà mobilitare la centrale per rispondere a un bisogno puntuale e temporaneo, garantendo al contempo il mantenimento della tensione e l'equilibrio locale. La Francia non contesta nei considerando 107 e 108 che tali condizioni potrebbero essere soddisfatte da tutte le centrali convenzionali, ovvero CCG, OCG e TAC.
- (148) Parimenti, l'analisi di adeguatezza delle varie tecnologie rispetto agli obiettivi perseguiti dalla gara d'appalto induce a concludere che tutte e tre le tecnologie convenzionali (CCG, OCG e TAC) avrebbero potuto soddisfare i bisogni identificati dalle autorità francesi, seppure in condizioni di efficienza diverse. Eppure la gara d'appalto prevede esclusivamente la creazione di una centrale di tipo CCG. La Commissione conclude pertanto che la gara d'appalto è discriminatoria.
- (149) In realtà, come ricordato al considerando 144, l'obbligo di servizio pubblico deve necessariamente essere non discriminatorio. La discriminazione riscontrata nei confronti di alcune tecnologie convenzionali esclude pertanto la qualificazione della misura come obbligo di servizio pubblico.
- (150) L'argomentazione della Francia presentata al considerando 84, secondo cui la misura non costituisce una discriminazione nei confronti degli altri tipi di tecnologie convenzionali, non è quindi ammissibile. La Commissione conclude pertanto che la misura non può essere considerata un obbligo di servizio pubblico. Di conseguenza, il primo criterio enunciato nella giurisprudenza *Altmann* non è soddisfatto.
- (151) Per giunta, la misura costituisce un vantaggio. Per vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE s'intende un vantaggio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento statale. Nella fattispecie, il consorzio beneficerà di un contributo che non è concesso in condizioni normali di mercato, ma che scaturisce da una sovvenzione pubblica. La misura può quindi essere considerata un vantaggio attribuito al vincitore della gara d'appalto.
- (152) In secondo luogo, per essere considerato selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, un aiuto deve favorire «talune imprese o talune produzioni». Nella fattispecie, la misura è concessa al vincitore della gara d'appalto in maniera esclusiva ed è pertanto considerata selettiva.
- (153) Di conseguenza, la Commissione considera che la misura conferisce un vantaggio selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

#### 6.1.3. Effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

- (154) Gli aiuti pubblici alle imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, compromettono la concorrenza solo qualora «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e nella misura in cui «incidano sugli scambi tra Stati membri». Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti <sup>(36)</sup>. In pratica, sussiste in generale una distorsione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE quando lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore in cui esiste la concorrenza <sup>(37)</sup>. Nella fattispecie, la misura è tale da migliorare la posizione concorrenziale del consorzio CEB rispetto alle altre imprese consentendogli di aumentare la sua capacità di produzione di energia elettrica rispetto al resto della concorrenza.

<sup>(36)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, *Philip Morris*.

<sup>(37)</sup> Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000 nelle cause riunite T-298/97, T-312/97, *Alzetta*.



- (155) Gli aiuti pubblici alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE solo nella misura in cui «incidano sugli scambi tra Stati membri». Gli aiuti pubblici possono essere considerati tali da incidere sugli scambi tra Stati membri anche se i beneficiari non partecipano direttamente agli scambi transfrontalieri. Inoltre, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri <sup>(38)</sup>. Nella fattispecie, il beneficiario dell'aiuto otterrà un vantaggio che i suoi concorrenti stranieri non potranno ottenere a causa della selettività dell'aiuto.
- (156) L'incidenza di un aiuto sulla concorrenza e i suoi effetti sugli scambi tra Stati membri si riscontrano inoltre quando la misura è destinata a un'impresa attiva in un settore che è stato oggetto di liberalizzazione a livello europeo <sup>(39)</sup>. Nella fattispecie, il settore dell'energia è stato effettivamente liberalizzato.
- (157) La misura avrà pertanto un'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

#### 6.1.4. Conclusioni sull'esistenza dell'aiuto

- (158) Per i motivi suesposti la Commissione ribadisce che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

### 6.2. Legittimità dell'aiuto

- (159) La misura non è ancora stata attuata, ma sarà erogata al momento della messa in funzione della centrale, a partire dal [...]. Questo significa che la misura sarà attuata successivamente alla presente decisione e pertanto non può essere considerata illegittima.

### 6.3. Compatibilità con il mercato interno


#### 6.3.1. Giustificazione dell'ambito d'analisi utilizzato

- (160) Il servizio non può essere considerato un obbligo di servizio pubblico, come illustrato ai considerando da 144 a 147. La comunicazione della Commissione sulla disciplina dei SIEG non è pertanto applicabile al caso di specie.
- (161) La Commissione valuta pertanto la compatibilità della misura alla luce della sezione 3.9 della disciplina. I punti da 19 a 34 della disciplina definiscono l'adeguatezza della capacità come: i) il livello di capacità generata considerato adeguato per soddisfare la domanda nello Stato membro in un dato periodo; ii) determinato in base a un indicatore statistico convenzionale usato da enti cui le istituzioni dell'Unione riconoscono un ruolo essenziale [ad esempio la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO-E»)].
- (162) Per quanto riguarda il primo criterio, la Commissione ritiene che la misura riguardi effettivamente un livello di capacità generata considerato adeguato per soddisfare la domanda della Bretagna sia dal punto di vista quantitativo (cfr. considerando 166) che qualitativo (cfr. considerando 174).
- (163) Per quanto riguarda il secondo criterio, la Commissione ritiene che gli indicatori a sostegno dell'adeguatezza della risposta apportata dalla centrale CCG siano illustrati in modo soddisfacente (cfr. considerando 168).

#### 6.3.2. Obiettivo di interesse comune e necessità

- (164) La Commissione ritiene che la misura contribuisca al conseguimento di un obiettivo di interesse comune e che sia necessaria, conformemente alle sezioni 3.9.1 e 3.9.2 della disciplina, se soddisfa le seguenti condizioni: i) il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione deve essere individuato mediante un indicatore quantificabile e i risultati devono essere coerenti con l'analisi condotta da ENTSO-E; ii) la misura deve perseguire un obiettivo ben definito; iii) la misura deve rispondere alla natura e alle cause del problema e soprattutto al fallimento del mercato che impedisce a quest'ultimo di fornire il livello di capacità richiesto; iv) lo Stato membro deve aver previsto altre opzioni per trattare il problema.

<sup>(38)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015 nella causa C-518/13, Eventech/Parking Adjudicator.  
<sup>(39)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006 nella causa C-222/04.



- (165) Il problema dell'adeguatezza della capacità è stato chiaramente individuato e quantificato. La chiusura di quattro TAC di Brennilis e Dirinon e delle unità a combustibile nel sito di Cordemais, prevista per il 2017 in assenza di investimenti di capacità, creerebbe un deficit di capacità residuo stimato tra 200 e 600 MW/anno nel periodo 2017-2020, come indicato al considerando 81. Anche se la loro durata di vita fosse prolungata, queste centrali dovrebbero comunque essere chiuse entro il 2023. Su questo punto, la Commissione osserva la scarsa produzione propria della Bretagna, con il 13,3 % dei consumi nel 2014, di cui l'11,8 % a partire da fonti rinnovabili, a dimostrazione che la produzione non intermittente rappresenta una quota poco significativa. Da un lato, questi elementi smentiscono il ragionamento sviluppato da alcune parti interessate (cfr. considerando 55) mentre, dall'altro, confermano le argomentazioni di queste stesse parti riportate ai considerando 61, 63 e 81.
- (166) La Commissione ritiene inoltre che il rischio legato al mantenimento della tensione sia stato illustrato dalle autorità francesi in modo soddisfacente. RTE ha infatti deciso di impiegare per ben quattro volte nel 2012 un dispositivo specifico per contrastare eventuali eventi legati a un collasso di tensione in Bretagna. Il dispositivo in questione consiste in un sistema che prevede una sospensione volontaria e automatica di una parte dei consumi nei periodi più critici.
- (167) La necessità della misura illustrata dalle autorità francesi si basa su dati quantificati provenienti dagli studi presentati da RTE nell'ambito della sua attività di pubblicazione annuale (<sup>40</sup>).
- (168) Da un lato, il metodo utilizzato è conforme a quello utilizzato nel bilancio di previsione di RTE. Esso si basa su un approccio probabilistico in cui i livelli di offerta e di domanda sono confrontati con una simulazione del funzionamento del sistema elettrico europeo a passo orario per un intero anno. Alcuni parametri, come la disponibilità del parco, si basano sui parametri di riferimento degli studi condotti da ENTSO-E.
- (169) Dall'altro, nel merito, i dati comunicati si basano sugli elementi del bilancio che dimostrano: i) una dinamica dei consumi superiore di 2,7 volte alla tendenza nazionale del periodo 2006-2012 (aumento dei consumi in media dell'1,6 % negli ultimi sei anni in Bretagna); ii) picchi di consumo ancora sensibili alle condizioni climatiche e superiori alla sensibilità media in Francia, soprattutto a causa della struttura dei consumi della regione in cui i settori residenziale e terziario rappresentano una quota rilevante; iii) mezzi di produzione locali insufficienti in quanto gli impianti di produzione situati in Bretagna forniscono solo il 13 % dell'energia elettrica consumata nella regione (cfr. considerando 166); e iv) miglioramenti apportati alla rete che tuttavia rispondono solo in parte al problema dell'adeguatezza. In tal senso, lo squilibrio tra l'energia prodotta e quella consumata mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento della regione e in particolare i seguenti punti di fragilità: il nord della Bretagna, che copre la maggior parte del dipartimento delle Côtes d'Armor e gli agglomerati di Saint-Malo e di Dinard, la cui alimentazione sarebbe interrotta in caso di indisponibilità dell'asse a 44 kV Domloup-Plaine Haute, ma anche l'intera regione della Bretagna, soggetta a un rischio di collasso di tensione dovuto alla distanza tra i siti di produzione e i centri di consumo. RTE ha già effettuato diversi investimenti, in particolare l'installazione tra il 2011 e il 2013 di mezzi di compensazione distribuiti su tutto il territorio della zona occidentale, per una capacità totale di 1 150 MVAR (megavolt ampere reattivo), con l'obiettivo di garantire il livello di potenza necessario nei periodi freddi. Secondo RTE, questi mezzi di compensazione devono essere completati dall'allacciamento della centrale CCG di Landivisiau per stabilire il margine di sicurezza indispensabile per contrastare il rischio di collasso di tensione e ottenere quindi una «rete di sicurezza» sufficiente (<sup>41</sup>).
- (170) La misura persegue inoltre un obiettivo ben definito che consiste nel rispondere ai fallimenti del mercato — ovvero, una mancanza di investimento nonostante il bisogno della Bretagna — per evitare un collasso di tensione sull'intero territorio regionale, al quale non potrebbe sopperire la sola creazione di linee elettriche, come illustrato al considerando 98. La Commissione conferma l'argomentazione secondo cui la Bretagna lamenta un problema di «missing money» dovuto a prezzi che non aumentano in misura sufficiente nel contesto bretone di carenza di elettricità e al quale, come indicato ai considerando 101 e 95, non può sopperire un frazionamento della zona tariffaria. Tra l'altro, nemmeno il meccanismo di capacità consente di rispondere alle esigenze specifiche della regione (cfr. considerando 177).
- (171) Secondo la Commissione, questi elementi spiegano in modo soddisfacente l'assenza di investimenti in nuove capacità in assenza di sostegno finanziario pubblico.
- (172) La misura fornisce una duplice risposta alle cause del problema individuato e in particolare al fallimento del mercato che impedisce a quest'ultimo di fornire la capacità richiesta. Da un lato, la scelta della tecnologia CCG consente di rispondere sia ai bisogni di potenza che a quelli di disponibilità individuati nel PEB: la centrale CCG

<sup>(40)</sup> Bilancio di previsione 2013 di RTE.

<sup>(41)</sup> Bilancio di previsione 2013 di RTE, pag. 42.



garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento e contribuisce a mantenere la tensione elettrica nella zona. Questo punto è sviluppato ai considerando 104 e seguenti. Dall'altro, la quota della produzione non intermittente e disponibile nei momenti di picco invernale è molto bassa, tanto da far correre un rischio.

- (173) Per quanto riguarda la giustificazione della necessità di mantenere un livello di tensione costante, la Commissione osserva l'esistenza di una fragilità elettrica individuata da RTE nel nord della Bretagna. La zona settentrionale della Bretagna è infatti alimentata da una linea a un solo circuito a 400 kV e da due linee a 225 kV nella parte occidentale a partire dalla stazione di La Martyre. In caso di interruzione della linea tra Rennes e Saint-Brieuc, si verificherebbero sovraccarichi sulle due linee a 225 kV, aggravati dai cali di tensione nella zona del Rance. Questa situazione metterebbe a rischio tutto l'approvvigionamento della zona, in assenza della sospensione volontaria e automatica di una parte dei consumi nella parte settentrionale della Bretagna. Tra l'altro, in caso di consumi elevati in tutta la zona occidentale, di indisponibilità di alcune centrali o di problematiche sulle reti, la Bretagna è esposta a rischi di interruzione mirata del suo approvvigionamento elettrico, ma anche a un rischio di collasso generalizzato di tensione in tutta la regione.
- (174) Lo Stato membro ha giustificato il mancato ricorso ad altre tecnologie (ad esempio, le energie rinnovabili), alle rimodulazioni, alla creazione di una zona tariffaria o alla realizzazione di linee di interconnessione. Secondo la Commissione, nessuna di queste azioni correttive adottata singolarmente permetterebbe di rispondere appieno ai rischi evidenziati e in particolare ai rischi di cali di tensione, come illustrato al considerando 16.
- (175) Per quanto riguarda la giustificazione dell'assenza del ricorso esclusivo alle linee di interconnessione, la Commissione osserva che la Bretagna, situata a fine linea, non è in una condizione paragonabile a quella delle altre regioni francesi con caratteristiche simili (PACA, Franca Contea, Paesi della Loira, Corsica). L'approvvigionamento elettrico è qui garantito da molteplici interconnessioni con altre regioni e la tenuta di tensione non rappresenta un problema, oltre al fatto che queste regioni non sono «a fine linea» come la Bretagna. Quanto alla Corsica, pur essendo poco interconnessa (<sup>42</sup>), beneficia sul proprio territorio di capacità considerevoli.
- (176) La Commissione ha approvato il progetto francese del meccanismo di capacità l'8 novembre 2016 (<sup>43</sup>). È prevista una partecipazione della centrale al meccanismo di capacità soprattutto attraverso il bilanciamento, che comunque costituirà solo una parte marginale degli introiti totali della centrale (circa l'1,5 % degli introiti annuali totali); l'incidenza di questo meccanismo sul progetto e il suo peso nella valutazione della misura sono limitati. Il *business plan* non prevede che la partecipazione al meccanismo di capacità vada oltre il bilanciamento. In caso contrario, la remunerazione derivante da tale partecipazione sarebbe dedotta dall'importo del contributo.
- (177) Tra l'altro, nella relazione finale sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità (<sup>44</sup>), la Commissione ha considerato che, in caso di problema locale di adeguatezza della capacità di produzione, la scelta del ricorso a un meccanismo di capacità dipende dalle caratteristiche specifiche del mercato in questione (<sup>45</sup>). Nella fattispecie, l'esistenza di una domanda locale in Bretagna non implicherebbe necessariamente la manifestazione di un'offerta situata in Bretagna. Il mercato dell'elettricità francese non è, infatti, in grado di rivelare la domanda esistente di una capacità a livello locale. Dal momento che la mancanza di capacità è estremamente localizzata, il problema non può essere risolto oggi con il solo meccanismo di capacità recentemente applicato in Francia.
- (178) Per questi motivi, la misura finalizzata all'obiettivo di interesse comune di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico è considerata dalla Commissione effettivamente necessaria in Francia.

#### 6.3.3. Adeguatezza dell'aiuto

- (179) Secondo la sezione 3.9.3 della disciplina, la misura deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune. Per essere considerata adeguata, la misura in questione deve soddisfare le seguenti condizioni: i) l'aiuto deve compensare unicamente il servizio di disponibilità di capacità; ii) l'aiuto deve fornire adeguati incentivi sia ai produttori esistenti sia a quelli futuri, così come agli operatori che utilizzano tecnologie sostitutive, quali soluzioni legate a un intervento sul fronte della domanda o soluzioni di stoccaggio; iii) l'aiuto deve tener conto della misura in cui la capacità di interconnessione potrebbe porre rimedio a eventuali problemi di adeguatezza della capacità di produzione.

<sup>(42)</sup> Il collegamento sottomarino con la Sardegna (cavo unico) ha una potenza di 100 MW dal 2010 (fonte: relazione sui sistemi energetici insulari — Corsica, luglio 2015).

<sup>(43)</sup> Caso SA.39621 — Meccanismo di capacità in Francia.


<sup>(44)</sup> Relazione della Commissione — Relazione finale sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità, 30 novembre 2016 ([http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity\\_mechanisms\\_final\\_report\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_it.pdf)).

<sup>(45)</sup> Relazione della Commissione — Relazione finale sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità, pag. 17.



- (180) In primo luogo, la Commissione osserva che il contributo esclude qualsiasi retribuzione per la vendita di elettricità. Il contributo è infatti costituito (i) da una quota di valore di capacità pari a [50 000-60 000] EUR/MW/anno e da tre quote legate alla localizzazione geografica del progetto, ovvero: (ii) il costo aggiuntivo per il trasporto del gas pari a [20 000-40 000] EUR/MW/anno, (iii) il costo aggiuntivo per l'allacciamento corrispondente a 6 000 EUR/MW/anno e (iv) il costo aggiuntivo per misure ambientali particolari pari a 2 000 EUR/MW/anno. Il contributo riguarda pertanto la remunerazione di una capacità ed esclude qualsiasi retribuzione per la vendita di elettricità.
- (181) In secondo luogo, sebbene la Commissione ritenga che l'aiuto sia stato concesso con una procedura di gara discriminatoria (cfr. considerando 145), essa considera legittimo il fatto che le autorità francesi abbiano consentito alle sole centrali di tipo CCG di partecipare alla gara d'appalto. Questa limitazione è infatti motivata dalla specifica necessità di mantenere la tensione in condizioni energetiche e ambientali soddisfacenti. Tra le centrali termiche — e quindi rispetto alle centrali a carbone e a combustibile — le centrali a gas sono quelle meno inquinanti (cfr. anche il considerando 102). La scelta di una centrale di tipo CCG rispetto ad altri tipi di centrali a gas, soprattutto rispetto alle centrali OCG, è preferibile dal punto di vista ambientale, trattandosi di una modalità di produzione ad alte prestazioni energetiche che utilizza esclusivamente gas naturale, che fra tutti i combustibili fossili è quello che emette meno CO<sub>2</sub>, pur garantendo la flessibilità e la reattività necessarie per rispondere ai fallimenti di mercato constatati.
- (182) In terzo luogo, la misura di aiuto tiene conto della capacità di interconnessione, ma quest'opzione non consente di rispondere in modo soddisfacente alla necessità di mantenere il livello di tensione. La costruzione di interconnessioni rientra peraltro in un'ottica a lungo termine. Alcuni progetti di interconnessione sono già allo studio, con l'obiettivo di aumentare la capacità di interconnessione tra la Francia e il Regno Unito e tra la Bretagna e l'Irlanda. La Commissione osserva peraltro che la misura non si contrappone a un aumento dei flussi in transito per la Bretagna nell'ambito della creazione dell'interconnessione.
- (183) Occorre inoltre aggiungere che alcune misure alternative non sono adeguate:
- 1) le energie rinnovabili, che tra l'altro erano contemplate dal PEB, non garantiscono da sole e in una regione a fine linea come la Bretagna, il mantenimento della tensione, né una gestione efficace dei picchi di domanda;
  - 2) gli altri siti di produzione di energia convenzionale sono a fine gestione e le TAC della regione già citate chiuderanno entro il 2023. Trattandosi di centrali inquinanti, come sottolineato al considerando 81, non è possibile estendere ulteriormente la loro durata di vita;
  - 3) per quanto riguarda gli investimenti nell'interconnessione, pari a 45 milioni di EUR nel 2015, il loro contributo sarà insufficiente a coprire i bisogni di capacità della regione. La Commissione osserva che RTE ha già effettuato importanti lavori sulla rete, ma che essi sono insufficienti per raggiungere l'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento. Nella fattispecie, sono state attuate le seguenti misure: il rafforzamento della «rete di sicurezza» bretone tra il 2011 e il 2013, l'installazione di un trasformatore sfasatore nella stazione di Brennilis (2015) e il raddoppio della capacità di trasformazione 400/225 kV a Plaine Haute (2015). Tuttavia, dopo il 2017, il trasformatore sfasatore di Brennilis non sarà più sufficiente a garantire l'approvvigionamento della parte settentrionale della Bretagna. Quest'argomentazione conferma gli elementi forniti dagli interessati al considerando 65, paragrafo 2).
  - 4) La rimodulazione non costituisce uno strumento adeguato. La Commissione osserva che l'inserimento delle rimodulazioni nei vari meccanismi di bilanciamento è stato indubbiamente potenziato; dopo un programma quadriennale, tutti i mercati (energia, riserve, servizi di sistema) sono aperti alla rimodulazione a partire dal 1<sup>o</sup> luglio 2014. Tuttavia, la rimodulazione non permette di raggiungere l'obiettivo della misura, che persegue sia l'equilibrio tra l'offerta e la domanda che il mantenimento della tensione.
    - 1) Per quanto riguarda l'equilibrio offerta-domanda, la rimodulazione consente effettivamente di ridurre o di rimandare i consumi. Questo dispositivo non è tuttavia mirato dal punto di vista geografico. Tra l'altro è attualmente difficile mobilitare capacità di rimodulazione sufficienti per far fronte allo squilibrio regionale. Basti pensare, ad esempio, che un programma di sperimentazione condotto in Bretagna da RTE e destinato a mobilitare offerte locali di rimodulazione ha permesso di mobilitare 62 MW tra il 1<sup>o</sup> novembre 2014 e il 31 marzo 2015 (<sup>46</sup>), rispetto a un deficit residuo stimato tra 200 e 600 MW (cfr. punto (166)). In ogni caso, anche se fosse messo in atto un dispositivo a livello regionale, esso non consentirebbe, per sua stessa natura, di rispondere a una problematica locale di mantenimento della tensione offrendo una potenza sufficiente.

(<sup>46</sup>) RTE, Bilancio di previsione dell'equilibrio offerta-domanda di elettricità in Francia, edizione 2015, pag. 67.




- 2) Per quanto riguarda il mantenimento della tensione, se da un lato la rimodulazione consente di attenuare le tensioni sulla domanda nelle ore di punta e di ridurre i picchi di consumo senza ricorrere a fonti di produzione supplementari, dall'altro essa non consente di mantenere la tensione, che secondo le autorità francesi richiede un'immissione di elettricità locale per periodi che le rimodulazioni non possono garantire. Per effettuare quest'immissione di elettricità è pertanto necessario creare nuove capacità.
- (184) La Commissione considera infine che l'articolo 194 del TFUE invocato dalle autorità francesi (cfr. considerando 105) non dispensa queste ultime dall'adeguarsi alla normativa vigente sugli aiuti di Stato quando tali aiuti sono concessi a un produttore di elettricità.
- (185) Dalle considerazioni precedenti emerge che la misura è effettivamente adeguata per rispondere all'obiettivo di interesse comune individuato.

#### 6.3.4. Effetto di incentivazione

- (186) L'effetto di incentivazione dell'aiuto sarà valutato in base alle condizioni stabilite dalla sezione 3.2.4 della disciplina. Questo effetto sussiste se l'aiuto induce il beneficiario a cambiare comportamento per migliorare il funzionamento del mercato dell'energia, un cambiamento di comportamento che non si verificherebbe senza l'aiuto.
- (187) La Commissione osserva che il contributo permette di effettuare un investimento in nuove capacità che non sarebbe stato intrapreso senza l'aiuto a causa delle specificità del mercato bretone. Senza il contributo, il progetto non avrebbe garantito una redditività sufficiente (considerando 23). In tal senso essa respinge l'argomentazione addotta dalle parti interessate, presentate ai considerando 67 e 68.
- (188) La Commissione conclude pertanto che la misura presenta l'effetto di incentivazione richiesto.

#### 6.3.5. Proporzionalità

- (189) La Commissione valuta la proporzionalità della misura alla luce della sezione 3.9.5 della disciplina. Una misura è proporzionata quanto soddisfa le seguenti condizioni: i) la compensazione consente ai beneficiari di ottenere un tasso di rendimento ragionevole (presunto in caso di procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori); ii) essa prevede meccanismi intrinseci volti a prevenire utili eccezionali.
- (190) Queste condizioni sono valutate alla luce del *business plan* comunicato. Le ipotesi del *business plan* sono state descritte nella sezione 2.6 della presente decisione.
- (191) La Commissione osserva in primo luogo che la durata ventennale è necessaria per raggiungere il TRI ragionevole del [5-10] % in base al suo confronto con il costo medio ponderato del capitale (cfr. il considerando seguente). Una durata progettuale inferiore determinerebbe un TRI più basso, il che non è necessario visto un livello di TRI già ritenuto accettabile dalla Commissione. Questa motivazione esclude l'ipotesi illustrata al considerando 68, paragrafo 1).
- (192) La Commissione osserva in seguito che il TRI del progetto è del [5-10] %. La proporzionalità di questo TRI è valutata alla luce del suo confronto con il costo medio ponderato del capitale (CMPC). Il CMPC del progetto rispecchia i rischi specifici non diversificabili del progetto. La Commissione ritiene che il TRI possa essere valutato sulla base di un confronto con il CMPC di un panel di società comparabili la cui media del periodo 2007-2016 è del 6,6 %, ossia simile al TRI del progetto. La Commissione osserva pertanto la vicinanza tra il TRI e la forbice di CMPC pertinente stimata che le consente di affermare che la misura è proporzionale.
- (193) L'attendibilità della proporzionalità della misura è corroborata dalle analisi di sensibilità proposte. Sono state infatti condotte analisi in base a eventuali penali di mora, all'inflazione e all'applicazione di un'eventuale valore finale. Per misurare le conseguenze del contratto di tolling sul *business plan*, sono state prese in considerazione diverse ipotesi di prezzo.
- (194) Per quanto riguarda la prevenzione del rischio di utili eccezionali, la Commissione osserva che il *business plan* presentato dal consorzio, così come è costruito, non consente di registrare utili di questo tipo. Le due principali componenti degli introiti sono: da un lato, il contributo percepito, che dipende dalla disponibilità della centrale e che è negoziato contrattualmente e non dà quindi luogo a utili eccezionali. Dall'altro, nemmeno la seconda componente degli introiti, ovvero la remunerazione a titolo del contratto di tolling, anch'essa negoziata contrattualmente, offre al consorzio la possibilità di registrare utili eccezionali.



(195) La Commissione osserva infine che il consorzio avrà la possibilità di partecipare al meccanismo di capacità secondo le condizioni illustrate al considerato 25. La remunerazione garantita dall'eventuale partecipazione al meccanismo di capacità sarà tuttavia dedotta dal contributo. L'assenza di una doppia remunerazione appare pertanto come un elemento comprovante la proporzionalità della misura.

(196) La Commissione considera pertanto che il meccanismo è proporzionato all'obiettivo perseguito.

#### 6.3.6. Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

(197) Conformemente al punto 3.9.6 della disciplina, per essere considerati compatibili, gli aiuti devono soddisfare le seguenti condizioni: i) essere accessibili a tutti i fornitori di capacità utili quando le condizioni tecniche e fisiche lo consentono; ii) non ridurre gli incentivi ad investire in capacità di interconnessione e non compromettere l'accoppiamento del mercato; iii) non compromettere le decisioni in materia di investimenti anteriori alla misura; iv) non rafforzare indebitamente una posizione dominante; v) dare preferenza ai produttori a basse emissioni di CO<sub>2</sub> in caso di parametri economici e tecnici equivalenti.

(198) Per quanto riguarda il primo criterio, il considerando 232 della disciplina precisa che le restrizioni alla partecipazione ai meccanismi di capacità «possono essere giustificate soltanto sulla base di prestazioni tecniche insufficienti ad affrontare il problema dell'adeguatezza della capacità di produzione»<sup>(47)</sup>. Nella fattispecie, la Commissione considera che le prestazioni tecniche di alcune capacità di produzione, in particolare le centrali CCG, sono chiaramente più adeguate per affrontare con efficienza il problema dell'adeguatezza della capacità rispetto ad altre, in particolare rispetto a OCG e TAC. In particolare, le prestazioni tecniche di queste ultime non garantiscono un'ottimizzazione del rendimento energetico, e quindi economico, del progetto di investimento, se si considerano le modalità e la durata di esercizio dell'impianto di produzione che le autorità francesi cercano per affrontare il problema dell'adeguatezza della capacità individuato.

(199) Nella fattispecie, la Commissione osserva che non tutte le tecnologie convenzionali possiedono capacità tecniche equivalenti per rispondere con efficienza e in modo sufficientemente redditizio a tutti i bisogni individuati nel punto 3.3 del capitolo d'oneri.

(200) In primo luogo, per quanto riguarda il confronto con le tecnologie OCG, gli studi dell'Agenzia internazionale dell'energia-Agenzia per l'energia nucleare (AIE-AEN) «Projected Costs of Generating Electricity 2015 Edition» dimostrano che la tecnologia CCG costituisce un mezzo di produzione di energia elettrica notevolmente più economico in caso di durate di esercizio significative. In tal senso, i costi di riferimento della produzione elettrica presentati da questo studio mostrano che il LCOE<sup>(48)</sup> di una centrale OCG costruita in Belgio o in Germania<sup>(49)</sup> è nettamente superiore ai LCOE di centrali CCG belghe o tedesche. Espressi in EUR/MWh, sia i costi d'investimento che i costi di gestione-manutenzione di una centrale OCG sono più elevati di quelli di una centrale CCG. Le conclusioni di questo studio sono illustrate nella seguente tabella:

#### Costo medio totale di produzione di elettricità delle centrali a gas naturale

**Table 3.9: Levelised cost of electricity for natural gas plants**

Country	Technology	Net capacity <sup>(1)</sup> (MWe)	Electrical conversion efficiency (%)	Investmens cost <sup>(2)</sup> (USD/MWh)		
				3 %	7 %	10 %
Belgium	CCGT	420	60	9,65	13,82	17,45
	OCGT	280	44	14,54	20,82	26,28
France	CCGT	575	61	6,92	11,37	15,40

<sup>(47)</sup> Punto (232), lettera a) della disciplina.

<sup>(48)</sup> «Levelized cost of electricity»: costo dell'energia prodotta.

<sup>(49)</sup> Questo studio non presenta il costo di una centrale OCG in Francia, dal momento che non esistono costruzioni recenti o future che consentano di stabilire un costo di riferimento per questo paese.



Country	Technology	Net capacity <sup>(1)</sup> (MWe)	Electrical conversion efficiency (%)	Investmens cost <sup>(2)</sup> (USD/MWh)		
				3 %	7 %	10 %
Germany	CCGT	500	60	6,77	10,90	14,56
	OCGT	50	40	39,90	60,80	79,19
Hungary	CCGT (dual fuel)	448	59	7,53	11,79	15,67
Japan	CCGT	441	55	8,67	13,96	18,64
Korea	CCGT	396	58	7,03	11,29	15,04
	CCGT	791	61	5,86	9,40	12,52
Netherlands	CCGT	870	59	7,89	12,70	16,96
New Zealand	CCGT	475	45	10,09	15,38	20,03
	OCGT	200	30	28,31	43,13	56,18
Portugal	CCGT	445	60	8,35	12,72	16,57
United Kingdom	CCGT	900	59	7,64	12,02	16,03
	OCGT	565	39	48,11	74,54	98,37
United States	CCGT	550	60	8,06	13,24	17,94

**Non-OECD countries**

China	CCGT	350	55 %	4,36	7,03	9,38
-------	------	-----	------	------	------	------

(1) Net capacity may refer to the unit capacity or to the combined capacity of multiple units on the same site.

(2) Investment cost includes overnight cost (with contingency) as the implied IDC.

(Tabella — parte destra)

Refurbishment and decommissioning costs (USD/MWh)			Fuel cost (USD/ MWh)	Carbon cost (USD/ MWh)	O&M costs (USD/ MWh)	LCOE (USD/MWh)			Country
3 %	7 %	10 %				3 %	7 %	10 %	
0,21	0,12	0,07	74,62	10,08	3,97	98,54	102,61	106,19	Belgium
0,32	0,17	0,11	100,91	14,01	5,35	135,13	141,26	146,66	
0,11	0,05	0,02	68,99	10,56	6,25	92,83	97,21	101,23	France
0,11	0,05	0,02	74,00	9,90	7,71	98,49	102,56	106,20	Germany
0,76	0,36	0,20	111,00	15,15	29,68	196,50	216,99	235,23	
0,00	0,00	0,00	71,21	10,56	7,64	96,94	101,20	105,08	Hungary
0,15	0,06	0,03	104,07	10,95	9,38	133,21	138,42	143,07	Japan
0,00	0,00	0,00	98,97	10,27	5,55	121,82	126,08	129,82	Korea
0,10	0,04	0,02	95,21	9,89	4,05	115,11	118,60	121,70	



Refurbishment and decommissioning costs (USD/MWh)			Fuel cost (USD/MWh)	Carbon cost (USD/MWh)	O&M costs (USD/MWh)	LCOE (USD/MWh)			Country
3 %	7 %	10 %				3 %	7 %	10 %	
0,13	0,05	0,03	75,25	9,90	3,53	96,71	101,45	105,68	Netherlands
0,19	0,09	0,05	46,75	11,22	7,38	75,64	80,82	85,43	New Zealand
0,54	0,26	0,14	69,26	16,62	14,39	129,11	143,65	156,58	
0,16	0,08	0,04	74,00	9,90	6,24	98,65	102,93	106,75	Portugal
0,00	0,00	0,0	75,51	9,43	6,63	99,21	103,59	107,59	United Kingdom
0,00	0,00	0,00	113,85	14,22	36,45	212,63	239,06	262,89	
0,13	0,05	0,03	36,90	11,10	4,65	60,84	65,95	70,62	United States

**Non-OECD countries**

0,07	0,03	0,01	71,47	11,02	3,25	90,17	92,79	95,13	China
------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------


Note: CGTs were modelled under an assumed capacity factor 85 %. OCGTs were modelled under nationally provides capacity factors.

Fonte: Nota delle autorità francesi del 20 marzo 2017, studio AIE-AEN del 2015, pagg. 48-49.

- (201) Considerando una durata di esercizio stimata a [3 000-6 500] ore/anno e con circa 1 600 GWh di produzione annua<sup>(50)</sup>, la Commissione valuta che le prestazioni tecniche delle OCG determinerebbero, a parità di ogni altra condizione e considerata l'entità dell'aiuto ricevuto dal CEB, costi di produzione di elettricità compresi tra circa 60 e circa 190 milioni di EUR, rispetto a un fatturato di circa 90 milioni di EUR all'anno. Questo significa che il ricorso a una centrale OCG altererebbe in misura eccessiva l'equilibrio economico del progetto e ne metterebbe in discussione la redditività. La Commissione non può quindi che affermare l'inadeguatezza delle prestazioni tecniche della tecnologia OCG, prestazioni che non possono garantire la redditività del progetto e che non potrebbero quindi risolvere il problema della produzione di capacità.
- (202) Oltre a questo studio, la Commissione osserva che i costi di produzione superiori delle centrali OCG sono dovuti a una minore efficienza energetica. L'efficienza energetica di queste ultime è infatti inferiore del 40 % o addirittura del 55 % a quella di una centrale CCG. Essa avrebbe pertanto richiesto il 40 % di gas trasportato in più rispetto a una centrale CCG di pari potenza<sup>(51)</sup>.
- (203) In secondo luogo, per quanto riguarda il confronto con le TAC, la Commissione osserva che questa tecnologia, così come la tecnologia OCG, presenta un costo di gestione marginale superiore a quello delle centrali CCG. Quando si supera, nel caso delle TAC, una durata di esercizio di 200 ore/anno (contro 1 000 ore per le OCG), questa tecnologia diventa più onerosa rispetto a quella delle centrali CCG. Le TAC sono quindi meno efficienti delle centrali OCG in caso di durate di esercizio superiori a 1 000 ore, come appunto nel caso in questione. Dal momento che la Commissione ha concluso, nelle condizioni di esercizio del caso di specie, che una centrale OCG pregiudicherebbe la redditività del progetto, a parità di ogni altra condizione, il ricorso a una TAC non può che compromettere a fortiori la redditività del progetto.
- (204) Nel caso della misura notificata, è inoltre importante considerare l'influenza dell'efficienza energetica sui costi complessivi del progetto. A parità di potenza elettrica, un migliore rendimento permette infatti di ridurre la quantità di gas da trasportare fino all'impianto. Dal momento che l'efficienza energetica di una centrale OCG è inferiore del 40 o addirittura del 55 % a quella delle centrali CCG recenti, essa avrebbe richiesto almeno il 40 % di gas trasportato in più rispetto a una centrale CCG di pari potenza. Questo punto è fondamentale nel caso della gara d'appalto in Bretagna, in cui è previsto un potenziamento della rete del gas che costituisce una parte dei costi che giustificano l'attribuzione di un aiuto di Stato. In tal senso è opportuno ricordare che il contributo corrispondente al trasporto del gas rappresenta il 33 % del contributo totale versato al candidato. La migliore efficienza energetica rappresentata da una centrale CCG permette di ridurre la capacità di trasporto necessario di gas e, quindi, i costi di questo progetto che richiede un potenziamento della rete di trasporto del gas in Bretagna.

<sup>(50)</sup> Fonte: business plan di CEB.

<sup>(51)</sup> Nota delle autorità francesi del 20 marzo 2017.



- (205) La misura è pertanto accessibile ai fornitori di capacità che possono rispondere efficacemente al problema dell'adeguatezza della capacità individuato dalla Francia.
- (206) Per quanto riguarda il secondo criterio, la Commissione osserva che la misura non riduce gli incentivi ad investire in capacità di interconnessione, né compromette l'accoppiamento del mercato. Alcuni progetti di interconnessione sono infatti già allo studio con l'obiettivo di aumentare la capacità di interconnessione tra la Francia e il Regno Unito per il 2022 e tra la Bretagna e l'Irlanda per il 2025. La misura consentirà di aumentare i flussi in transito per la Bretagna nell'ambito della creazione dell'interconnessione.
- (207) La Commissione constata inoltre che le modalità della gara d'appalto sono state studiate in modo da evitare ogni distorsione nella partecipazione della tecnologia CCG ai vari mercati. L'impianto non deve necessariamente riservare una parte della sua potenza al meccanismo di adeguamento. Se la centrale ha venduto a termine tutta la sua potenza sul mercato dell'elettricità e ha prodotto in misura corrispondente alla sua potenza massima, non le sarà necessario presentare offerte sul meccanismo di adeguamento per il periodo corrispondente.
- (208) La Commissione nota peraltro che gli introiti del progetto destinati al bilanciamento sono poco rilevanti (circa l'1,5 % degli introiti annui) e non possono quindi essere considerati tali da rappresentare un rischio significativo sul mercato dell'adeguamento.
- (209) Per quanto concerne il terzo criterio, la Commissione osserva che l'aiuto a una centrale a ciclo combinato, pur non essendo l'unica tecnologia capace di garantire il mantenimento della tensione nel lungo periodo, resta l'unica in grado di rispondere alla necessità del mantenimento della tensione nelle condizioni di efficienza più accettabili, come illustrato ai considerando da 199 a 204.
- (210) In merito al quarto criterio, la Commissione constata che le imprese che compongono il consorzio CEB non sono operatori dominanti nel mercato dell'elettricità francese. Questo significa che la misura non contribuirà a rafforzare la posizione del beneficiario diretto dell'aiuto. Infatti, considerata la posizione di mercato di Direct Energie, fornitore e produttore alternativo, la misura concorre a garantire la concorrenza sul mercato francese. Quest'elemento conferma peraltro la motivazione illustrata al considerando 73.
- (211) La Commissione nota in seguito che la misura comporta un rischio di rafforzamento della posizione di mercato dell'operatore dominante.
- (212) A tale proposito, essa osserva che EDF, l'operatore dominante, dispone in Francia di quote di mercato significative. EDF possiede infatti l'83,5 % della produzione totale di elettricità e l'89,4 % della capacità totale installata in Francia <sup>(52)</sup>. Quest'operatore vanta un parco di produzione che non ha eguali in Francia, né dal punto di vista dell'entità né da quello della varietà. Si tratta fondamentalmente di produzione nucleare e idraulica.
- (213) Orbene, il consorzio CEB potrà scegliere tra due opzioni: vendere l'elettricità prodotta all'operatore di mercato dominante per il 95 % del prezzo di mercato (cfr. considerando 11) oppure collocare l'elettricità sotto forma di contratto di tolling in base alle modalità descritte al considerando 32.
- (214) Se attivate, queste opzioni potrebbero rafforzare la posizione di mercato dell'operatore storico mettendo a disposizione di quest'ultimo i quantitativi di elettricità prodotti dalla centrale.
- (215) In primo luogo, il fatto che la generazione di elettricità sia gestita da un operatore di mercato contribuisce alla mancanza di liquidità dei mercati all'ingrosso e penalizza i fornitori alternativi. EDF controlla oltre l'80 % della produzione di elettricità in Francia. Nella fattispecie, questo controllo sarebbe rafforzato se EDF stipulasse con il consorzio CEB un contratto di tolling o un contratto a lungo termine di acquisto di elettricità. Questo rafforzamento della posizione concorrentiale di EDF comprometterebbe la capacità dei fornitori alternativi di rifornirsi sui mercati all'ingrosso in condizioni concorrentiali e li esporrebbe a un rischio di mancanza di liquidità oltre che a un rischio di volatilità dei prezzi. In tale contesto, l'accesso dei fornitori alternativi a capacità di produzione proprie consentirebbe di metterli al riparo da questi rischi, motivo per cui questo accesso deve essere loro garantito.
- (216) In secondo luogo, la posizione dominante che un operatore verticalmente integrato detiene nel settore della produzione conferisce allo stesso anche un significativo vantaggio competitivo in quello della fornitura di energia elettrica. Considerata la quota rappresentata dai costi di produzione sui costi di fornitura totali, la gestione della generazione si ripercuote sulla fornitura al dettaglio. I concorrenti di EDF non dispongono di una capacità di

<sup>(52)</sup> Dati dell'anno 2015. Fonti: CRE e RTE.



produzione (o al massimo di una capacità molto ridotta) tale da garantire una fornitura di elettricità di base con costi di produzione variabili tanto bassi quanto quelli garantiti dal parco detenuto da EDF. Orbene, EDF detiene attualmente circa l'86 % delle quote nel mercato al dettaglio<sup>(53)</sup> e il fatto che possa diventare parte al contratto di tolling o acquistare tutta l'elettricità prodotta dalla centrale, grazie al contratto di acquisto a lungo termine, aumenterebbe la sua capacità di rispondere alla domanda sul mercato al dettaglio. L'accesso dei fornitori alternativi a capacità di produzione proprie permetterebbe quindi anche di evitare il rafforzamento della posizione dominante dell'operatore storico sul mercato al dettaglio.

- (217) La Commissione considera che questi rischi di rafforzamento della posizione dominante di EDF sui mercati all'ingrosso e al dettaglio potrebbero essere fronteggiati da un obbligo imposto alle autorità francesi di adottare le misure necessarie per garantire che il beneficiario dell'aiuto non possa stipulare contratti per nessuno di questi due meccanismi contrattuali con un operatore in possesso, sul mercato francese, di oltre il 40 % della capacità di produzione di elettricità.
- (218) Considerate le peculiari caratteristiche del mercato francese dell'elettricità, questa condizione limitata al 40 % è proporzionata. Essa permette infatti di evitare il rafforzamento della posizione di mercato dell'operatore dominante, che potrebbe scaturire indirettamente dalla misura di aiuto attraverso i meccanismi contrattuali di cui al considerando 214.
- (219) Considerati gli elementi esposti in questa sezione e fatto salvo il rispetto della condizione di cui al considerando 218, la Commissione conclude che la misura non compromette la concorrenza e non incide sugli scambi tra gli Stati membri in misura tale da mettere in discussione il conseguimento dell'obiettivo di interesse comune.
- (220) In conclusione, considerate le azioni correttive proposte dalla Francia, la Commissione conclude che la misura non rischia più di creare una distorsione indebita della concorrenza e degli scambi tra Stati membri.


#### 6.3.7. Trasparenza

- (221) Le autorità devono garantire la pubblicazione delle seguenti informazioni: il testo relativo al regime di aiuto, l'identità dell'autorità o delle autorità di concessione, l'identità del beneficiario, la forma e l'importo dell'aiuto erogato, la data di concessione, il tipo di impresa interessata, la regione in cui si trova il beneficiario e il settore economico principale in cui opera.
- (222) Nella fattispecie, le autorità francesi hanno rispettato gli obblighi di trasparenza previsti dalla disciplina. Le informazioni pubblicate riguardano la decisione di concessione dell'aiuto e le relative modalità di attuazione, l'identità dell'autorità di concessione, l'identità del beneficiario, la forma e l'importo dell'aiuto erogato, il tipo di impresa interessata, la regione in cui si trova il beneficiario e il settore economico principale in cui opera.
- (223) Inoltre il sito <http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-Etat/Regimes-d-aides> presenta tutti i regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea in Francia, compresa la presente gara d'appalto. Su questo stesso sito saranno inoltre pubblicati ogni anno gli importi degli aiuti concessi annualmente all'impresa.
- (224) Alla luce di quanto precede, le condizioni di trasparenza stabilite dalla disciplina sono rispettate.

## 7. CONCLUSIONI

- (225) La misura concessa dalla Francia al consorzio CEB costituisce un aiuto.
- (226) La misura è tuttavia compatibile con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, nella misura in cui le autorità francesi adotteranno le misure necessarie per garantire che il beneficiario dell'aiuto non possa vendere per l'intera durata dell'aiuto l'energia della centrale a un operatore in possesso, sul mercato francese, di oltre il 40 % della capacità di produzione di elettricità, né sotto forma di contratto di tolling né sotto forma di contratto di vendita a lungo termine dell'energia prodotta dalla centrale a un prezzo pari al 95 % di quello di mercato,

<sup>(53)</sup> Relazione della CRE, Osservatorio del mercato al dettaglio, valori al settembre 2016.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La misura cui la Francia intende dare esecuzione a favore del consorzio CEB, che consiste nella concessione di un contributo di 94 000 EUR/MW/anno in valore al 31.11.2011, versato per una durata ventennale, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE alle condizioni previste dall'articolo 2.

*Articolo 2*

La Francia adotta le misure necessarie per garantire che per l'intera durata dell'aiuto indicata all'articolo 1, il beneficiario della misura non possa vendere l'energia della centrale a un operatore in possesso, sul mercato francese, di oltre il 40 % della capacità di produzione di elettricità, né sotto forma di contratto di tolling né sotto forma di contratto di vendita a lungo termine dell'energia prodotta dalla centrale.

*Articolo 3*

La Commissione autorizza l'aiuto di cui all'articolo 1 da attuare sotto forma di pagamento di un contributo al consorzio CEB per la durata di utilizzo della centrale, ossia massimo vent'anni. Se mantenuto, è opportuno che tale regime sia nuovamente notificato dopo tale periodo.

*Articolo 4*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

*Per la Commissione*

Margrethe VESTAGER

*Membro della Commissione*

**17CE2235**



**DECISIONE (UE) 2017/1541 DEL CONSIGLIO****del 17 luglio 2017**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (¹),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 88/540/CEE del Consiglio (²) l'Unione è diventata parte della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono («convenzione di Vienna») e del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo di Montreal»). Successivamente sono stati approvati gli emendamenti del protocollo di Montreal seguenti: il primo emendamento con decisione 91/690/CEE del Consiglio (³); il secondo emendamento, con decisione 94/68/CE del Consiglio (⁴); il terzo emendamento, con decisione 2000/646/CE del Consiglio (⁵); il quarto emendamento, con decisione 2002/215/CE del Consiglio (⁶).
- (2) In occasione della 28<sup>a</sup> riunione delle parti del protocollo di Montreal, svoltasi a Kigali in Ruanda dal 10 al 15 ottobre 2016, è stato adottato il testo di un ulteriore emendamento del protocollo di Montreal («emendamento di Kigali») che aggiunge una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi alle misure di controllo del protocollo di Montreal.
- (3) Una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi è necessaria per ridurre il contributo di tali sostanze ai cambiamenti climatici e per prevenire la loro introduzione illimitata, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
- (4) L'emendamento di Kigali costituisce un contributo necessario all'attuazione dell'accordo di Parigi, approvato con la decisione del Consiglio (UE) 2016/1841 (⁷) per quanto riguarda il suo obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per contenere tale aumento addirittura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali.

(¹) Approvazione del 5 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(²) Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

(³) Decisione 91/690/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla conclusione all'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Londra nel giugno 1990 dalle parti contraenti del protocollo (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 28).

(⁴) Decisione 94/68/CE del Consiglio, del 2 dicembre 1993, concernente la conclusione dell'emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 1).

(⁵) Decisione 2000/646/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, relativa alla conclusione dell'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 26).

(⁶) Decisione 2002/21/CE del Consiglio, del 4 marzo 2002, relativa all'approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 18).

(⁷) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).



- (5) L'estensione delle competenze esercitate dall'Unione nei settori disciplinati dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal si è evoluta in modo considerevole dal 1988. Il depositario dovrebbe essere informato di qualunque modifica rilevante dell'estensione delle competenze dell'Unione in tali settori, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna.
- (6) L'Unione ha già adottato strumenti concernenti i settori disciplinati dall'emendamento di Kigali, compreso il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).
- (7) È opportuno approvare l'emendamento di Kigali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome dell'Unione europea, l'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

È inoltre approvata la dichiarazione sulle competenze prevista dall'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna.

I testi dell'emendamento di Kigali e della dichiarazione sulle competenze sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione di Vienna, unitamente alla dichiarazione sulle competenze (²).

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per il Consiglio  
Il presidente  
T. TAMM*

---

(¹) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

(²) La data di entrata in vigore dell'emendamento di Kigali sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



## TRADUZIONE

**EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO****Articolo I****Emendamento****Articolo 1, paragrafo 4**

All'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase:

«nell'allegato C o allegato E» è sostituita dalla seguente:

«nell'allegato C, allegato E o allegato F»

**Articolo 2, paragrafo 5**

All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo, la parte di frase:

«e all'articolo 2H» è sostituita dalla seguente:

«e agli articoli 2H e 2J»

**Articolo 2, paragrafo 8, lettera a), paragrafo 9, lettera a) e paragrafo 11**

All'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 11 del protocollo, la parte di frase:

«gli articoli che vanno da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente:

«gli articoli che vanno da 2A a 2J»

Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a), del protocollo è aggiunto il testo seguente:

«Qualsiasi accordo di questo tipo può essere ampliato per comprendere obblighi relativi al consumo o alla produzione di cui all'articolo 2J, purché il totale combinato dei livelli calcolati di consumo o di produzione delle parti in causa non superi i livelli fissati dall'articolo 2J.»

All'articolo 2, paragrafo 9, lettera a), punto i), del protocollo, dopo la seconda occorrenza delle parole:

«dovrebbero essere;»


è eliminata la parola seguente:

«e»

All'articolo 2, paragrafo 9, la lettera a), punto ii) del protocollo è rinumerata come lettera a), punto iii).

All'articolo 2, paragrafo 9, del protocollo dopo la lettera a), punto i) è aggiunta la seguente lettera a), punto ii):

«Se occorre adeguare i potenziali di riscaldamento globale specificati per le sostanze del gruppo I dell'allegato A, dell'allegato C e dell'allegato F e, se occorre, quali adeguamenti dovrebbero essere apportati; e»



**Articolo 2J**

Dopo l'articolo 2I del protocollo è inserito il seguente articolo

**«Articolo 2J: Idrofluorocarburi**

1. Ciascuna parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F, espresso in CO<sub>2</sub> equivalente, non superi la percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle lettere da a) a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C, come indicato all'articolo 2F, paragrafo 1, espresso in CO<sub>2</sub> equivalente:

- (a) dal 2019 al 2023: 90 %
- (b) dal 2024 al 2028: 60 %
- (c) dal 2029 al 2033: 30 %
- (d) dal 2034 al 2035: 20 %
- (e) 2036 e anni successivi: 15 %

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti possono decidere che una parte garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1<sup>o</sup> gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F, espresso in CO<sub>2</sub> equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 1, espresso CO<sub>2</sub> equivalente:


- (a) dal 2020 al 2024: 95 %
- (b) dal 2025 al 2028: 65 %
- (c) dal 2029 al 2033: 30 %
- (d) dal 2034 al 2035: 20 %
- (e) 2036 e anni successivi: 15 %

3. Ciascuna parte che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1<sup>o</sup> gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'allegato F, espresso in CO<sub>2</sub> equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 2, espresso CO<sub>2</sub> equivalente:

- (a) dal 2019 al 2023: 90 %
- (b) dal 2024 al 2028: 60 %
- (c) dal 2029 al 2033: 30 %
- (d) dal 2034 al 2035: 20 %
- (e) 2036 e anni successivi: 15 %

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le parti possono decidere che una parte che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1<sup>o</sup> gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'allegato F, espresso in CO<sub>2</sub> equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate di cui all'allegato F, per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 2, espresso in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente:

- (a) dal 2020 al 2024: 95 %
- (b) dal 2025 al 2028: 65 %
- (c) dal 2029 al 2033: 30 %
- (d) dal 2034 al 2035: 20 %
- (e) 2036 e anni successivi: 15 %



5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano tranne se le parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle parti, beneficiano di una deroga.

6. Ciascuna parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o delle sostanze dell'allegato F assicura che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1<sup>o</sup> gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, le sue emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F, generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F sono distrutte nella misura del possibile avvalendosi di tecnologie approvate dalle parti nel corso dello stesso periodo di dodici mesi.

7. Ciascuna parte garantisce che la distruzione delle sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F generate da impianti che producono sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F avviene unicamente ricorrendo alle tecnologie approvate dalle parti.»

### Articolo 3

Il preambolo dell'articolo 3 del protocollo è sostituito dal testo seguente:

«1. Ai fini degli articoli 2, da 2A a 2J e 5, ciascuna parte stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze di cui all'allegato A, allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli calcolati di:»

All'articolo 3 del protocollo, alla fine della lettera a), punto i), viene aggiunto il testo seguente:

«, salvo se altrimenti specificato al paragrafo 2;»

Il testo seguente è aggiunto alla fine dell'articolo 3 del protocollo:

«; e

d) delle emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F generate da ciascun impianto che produce sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F, includendovi, tra l'altro, le emissioni provenienti da eventuali perdite dagli impianti, dagli sfiatoi dei processi e dai dispositivi di distruzione, escludendo le emissioni catturate a fini di utilizzo, distruzione o stoccaggio.

2. Nel calcolo dei livelli, espressi in CO<sub>2</sub> equivalente, della produzione, del consumo, delle importazioni, delle esportazioni e delle emissioni di sostanze dell'allegato F e delle sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C ai fini dell'articolo 2J, dell'articolo 2, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), ciascuna parte utilizza i potenziali di riscaldamento globale delle sostanze riportate nel gruppo I dell'allegato A, nell'allegato C e nell'allegato F.»

### Articolo 4, paragrafo 1 septies

All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 1 sexies è inserito il paragrafo seguente:

«1. septies Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'importazione delle sostanze controllate dell'allegato F dagli Stati non aderenti al presente protocollo.»

### Articolo 4, paragrafo 2 septies

All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 2 sexies è inserito il paragrafo seguente:


«2 septies Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato F verso gli Stati non aderenti al presente protocollo.»

### Articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7

All'articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7 del protocollo, la parte di frase:

«Allegati A, B, C ed E» è sostituita dalla seguente:

«Allegati A, B, C, E e F»



**Articolo 4, paragrafo 8**

All'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, la parte di frase:

«articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente:

«articoli da 2A a 2J»

**Articolo 4B**

All'articolo 4B del protocollo, dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Ciascuna parte istituisce e attua, entro il 1° gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo per quanto la riguarda, se tale data è posteriore, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato F siano esse nuove, usate, riciclate e rigenerate. Le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che stabiliscono di non essere in grado di istituire e attuare un tale sistema entro il 1° gennaio 2019 possono rinviare l'adozione di questi provvedimenti al 1° gennaio 2021.»

**Articolo 5**

All'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase

«2I»

è sostituita dalla seguente:

«2J»

All'articolo 5, paragrafi 5 e 6, del protocollo, la parte di frase:

«articolo 2I»

è sostituita da:

«articoli 2I e 2J»

All'articolo 5, paragrafo 5, del protocollo, prima delle parole:

«in eventuali misure di regolamentazione» è inserita la parola:

«con»

All'articolo 5 del protocollo, dopo il paragrafo 8 ter è inserito il paragrafo seguente:

«8 quater

- (a) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare l'osservanza delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:
- (i) dal 2024 al 2028: 100 %
  - (ii) dal 2029 al 2034: 90 %
  - (iii) dal 2035 al 2039: 70 %
  - (iv) dal 2040 al 2044: 50 %
  - (v) 2045 e anni successivi: 20 %
- (b) In deroga alla lettera a) di cui sopra, le parti possono decidere che una delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente:
- (i) dal 2028 al 2031: 100 %
  - (ii) dal 2032 al 2036: 90 %
  - (iii) dal 2037 al 2041: 80 %
  - (iv) dal 2042 al 2046: 70 %
  - (v) 2047 e anni successivi: 15 %



- (c) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
- (d) In deroga alla lettera c) di cui sopra, le parti possono decidere che una parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
- (e) Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
- (f) In deroga alla lettera e) di cui sopra, le parti possono decidere che una parte, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo.
- (g) Le lettere da a) a f) del presente paragrafo si applicano ai livelli calcolati di produzione e di consumo, a meno che non si applichi una deroga per temperature ambienti elevate sulla base di criteri stabiliti dalle parti.»

#### *Articolo 6*

All'articolo 6 del protocollo, la parte di frase

«negli articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente:

«negli articoli da 2A a 2J»

#### *Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 3 ter*

All'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo dopo la frase «- all'allegato E, per l'anno 1991,» è aggiunto il testo seguente:

«— all'allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, retendo intesi che le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, forniranno tali dati per gli anni dal 2020 al 2022, ma le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, cui si applicano le lettere d) e f) del paragrafo 8 quater dell'articolo 5, forniranno tali dati per gli anni dal 2024 al 2026;»

All'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del protocollo, le parole:


«C e E»

sono sostituite da:

«C, E e F»

All'articolo 7 del protocollo, dopo il paragrafo 3 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 ter. Ogni parte fornisce al segretariato dei dati statistici sulle sue emissioni annuali delle sostanze controllate appartenenti al gruppo II dell'allegato F per ciascun impianto di produzione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del protocollo.»



**Articolo 7, paragrafo 4**

All'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo, dopo le parole:

«dati statistici su» e «fornisce dati su» si aggiungono le parole seguenti:

«la produzione,»

**Articolo 10, paragrafo 1**

All'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, la parte di frase:

«e articolo 2I»

è sostituita dalla seguente:

«, articolo 2I e articolo 2J»

All'articolo 10 del protocollo, dopo il paragrafo1 è aggiunto il testo seguente:

«Se una delle parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sceglie di avvalersi dei finanziamenti di un altro meccanismo di finanziamento per coprire una parte dei suoi costi incrementali convenuti, detta parte non è coperta dal meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 10 del presente protocollo.»

**Articolo 17**

All'articolo 17 del protocollo, la parte di frase:


«articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente:

«articoli da 2A a 2J»

**Allegato A**

La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell'allegato A del protocollo:


Gruppo	Sostanza	Potenziale* di riduzione dello strato di ozono	Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni
<i>Gruppo I</i>			
CFCl <sub>3</sub>	(CFC-11)	1,0	4 750
CF <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	(CFC-12)	1,0	10 900
C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>	(CFC-113)	0,8	6 130
C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	(CFC-114)	1,0	10 000
C <sub>2</sub> F <sub>5</sub> Cl	(CFC-115)	0,6	7 370



## Allegato C e allegato F

La tabella riportata di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell'allegato C del protocollo:

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Ozono Riduzione Potenziale**	100 anni Potenziale Mondiale di riscaldamento***
<i>Gruppo I</i>				
CHFCl <sub>2</sub>	(HCFC-21)**	1	0,04	151
CHF <sub>2</sub> Cl	(HCFC-22)**	1	0,055	1 810
CHFCl	(HCFC-31)	1	0,02	
C <sub>2</sub> HFCl <sub>4</sub>	(HCFC-121)	2	0,01-0,04	
C <sub>2</sub> HF <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub>	(HCFC-122)	3	0,02-0,08	
C <sub>2</sub> HF <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub>	(HCFC-123)	3	0,02-0,06	77
CHCl <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	(HCFC-123)**	—	0,02	
C <sub>2</sub> HF <sub>4</sub> Cl	(HCFC-124)	2	0,02-0,04	609
CHFClCF <sub>3</sub>	(HCFC-124)**	—	0,022	
C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> FCl <sub>3</sub>	(HCFC-131)	3	0,007-0,05	
C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	(HCFC-132)	4	0,008-0,05	
C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl	(HCFC-133)	3	0,02-0,06	
C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> FCl <sub>2</sub>	(HCFC-141)	3	0,005-0,07	
CH <sub>3</sub> CFCl <sub>2</sub>	(HCFC-141b)**	—	0,11	725
C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Cl	(HCFC-142)	3	0,008-0,07	
CH <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> Cl	(HCFC-142b)**	—	0,065	2 310
C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> FCl	(HCFC-151)	2	0,003-0,005	
C <sub>3</sub> HFCl <sub>6</sub>	(HCFC-221)	5	0,015-0,07	
C <sub>3</sub> HF <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub>	(HCFC-222)	9	0,01-0,09	
C <sub>3</sub> HF <sub>3</sub> Cl <sub>4</sub>	(HCFC-223)	12	0,01-0,08	
C <sub>3</sub> HF <sub>4</sub> Cl <sub>3</sub>	(HCFC-224)	12	0,01-0,09	
C <sub>3</sub> HF <sub>5</sub> Cl <sub>2</sub>	(HCFC-225)	9	0,02-0,07	
CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CHCl <sub>2</sub>	(HCFC-225ca)**	—	0,025	122
CF <sub>2</sub> ClCF <sub>2</sub> CHClF	(HCFC-225cb)**	—	0,033	595
C <sub>3</sub> HF <sub>6</sub> Cl	(HCFC-226)	5	0,02-0,10	
C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> FCl <sub>5</sub>	(HCFC-231)	9	0,05-0,09	
C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	(HCFC-232)	16	0,008-0,10	
C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub>	(HCFC-233)	18	0,007-0,23	
C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	(HCFC-234)	16	0,01-0,28	



Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Ozono Riduzione Potenziale**	100 anni Potenziale Mondiale di riscaldamento***
C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>5</sub> Cl	(HCFC-235)	9	0,03-0,52	
C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> FCl <sub>4</sub>	(HCFC-241)	12	0,004-0,09	
C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub>	(HCFC-242)	18	0,005-0,13	
C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub>	(HCFC-243)	18	0,007-0,12	
C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>4</sub> Cl	(HCFC-244)	12	0,009-0,14	
C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> FCl <sub>3</sub>	(HCFC-251)	12	0,001-0,01	
C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	(HCFC-252)	16	0,005-0,04	
C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>3</sub> Cl	(HCFC-253)	12	0,003-0,03	
C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> FCl <sub>2</sub>	(HCFC-261)	9	0,002-0,02	
C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> F <sub>2</sub> Cl	(HCFC-262)	9	0,002-0,02	
C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> FCl	(HCFC-271)	5	0,001-0,03	

\* Nei casi in cui è indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione dello strato di ozono), ai fini del protocollo si considera il valore più elevato. Gli ODP elencati come un valore unico sono stati determinati mediante calcoli basati su misurazioni di laboratorio. I valori indicati per la gamma si basano su delle stime e sono meno affidabili. La gamma riguarda un gruppo di isomeri. Il valore superiore è la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP più elevato, e il valore inferiore è la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP più basso.


\*\* Identifica le sostanze più sostenibili sotto il profilo commerciale i cui ODP devono essere utilizzati ai fini del protocollo.

\*\*\* Per le sostanze per le quali non è indicato un GWP si applica il valore per difetto 0 fino a quando non viene inserito un valore di GWP mediante la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 9, lettera a), punto ii).

L'allegato seguente è aggiunto al protocollo, dopo l'allegato E:

«Allegato F: Sostanze controllate

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni
Gruppo I		
CHF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	HFC-134	1 100
CH <sub>2</sub> FCF <sub>3</sub>	HFC-134a	1 430
CH <sub>2</sub> FCHF <sub>2</sub>	HFC-143	353
CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	HFC-245fa	1 030
CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	HFC-365mfc	794
CF <sub>3</sub> CHFCF <sub>3</sub>	HFC-227ea	3 220
CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	HFC-236cb	1 340
CHF <sub>2</sub> CHFCF <sub>3</sub>	HFC-236ea	1 370



Gruppo	Sostanza	Potenziale di riscaldamento globale su 100 anni
CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	HFC-236fa	9 810
CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	HFC-245ca	693
CF <sub>3</sub> CHFCHFCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	HFC-43-10mee	1 640
CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	HFC-32	675
CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	HFC-125	3 500
CH <sub>3</sub> CF <sub>3</sub>	HFC-143a	4 470
CH <sub>3</sub> F	HFC-41	92
CH <sub>2</sub> FCH <sub>2</sub> F	HFC-152	53
CH <sub>3</sub> CHF <sub>2</sub>	HFC-152a	124
<hr/>		
<i>Gruppo II</i>		
CHF <sub>3</sub>	HFC-23	14 800»

*Articolo II***Relazioni con l'emendamento del 1999**


Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all'emendamento adottato in occasione dell'undicesima riunione delle parti, tenutasi a Pechino il 3 dicembre 1999.

*Articolo III***Relazioni con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo di Kyoto**

Questo emendamento non è destinato ad escludere gli idrofluorocarburi dal campo di applicazione degli impegni di cui agli articoli 4 e 12 della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o agli articoli 2, 5, 7 e 10 del relativo protocollo di Kyoto.

*Articolo IV***Entrata in vigore**

- Il presente emendamento entra in vigore il 1º gennaio 2019, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.
- I cambiamenti all'articolo 4 del protocollo, «Regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati non parti del protocollo» di cui all'articolo I del presente emendamento entrano in vigore il 1º gennaio 2033, a condizione che siano stati depositati almeno settanta strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.



3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge al numero di strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
4. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato ai paragrafi 1 e 2, questo entra in vigore per tutte le altre parti aderenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

## Articolo V

### Applicazione provvisoria

Ogni parte può, in qualsiasi momento, prima che il presente emendamento entri in vigore, dichiarare che applicherà provvisoriamente le misure di regolamentazione, di cui all'articolo 2) e i corrispondenti obblighi di informazione di cui all'articolo 7, in attesa dell'entrata in vigore l'emendamento.

---

**Dichiarazione dell'Unione europea resa conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono con riferimento all'estensione delle sue competenze riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione e dal protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**

Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungaria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

In virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 192, paragrafo 1, l'Unione è competente per stipulare accordi internazionali, e per adempiere agli obblighi da essi derivanti, che contribuiscono a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.


L'Unione ha esercitato le sue competenze nel settore disciplinato dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal adottando strumenti giuridici, in particolare il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) (¹), che ha sostituito la normativa precedente in materia di protezione dello strato di ozono, e il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (²). L'Unione è competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal relativamente ai quali le disposizioni degli strumenti giuridici dell'Unione, in particolare quelle menzionate sopra, stabiliscono norme comuni e se e nella misura in cui tali norme comuni siano condizionate o modificate da disposizioni della convenzione di Vienna o del protocollo di Montreal o da un atto adottato per la loro attuazione; altrimenti la competenza dell'Unione continua ad essere concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri.

L'esercizio delle competenze da parte dell'Unione europea ai sensi dei trattati è, per natura, in continua evoluzione. L'Unione si riserva pertanto il diritto di adeguare la presente dichiarazione.

Nel settore della ricerca, citato dalla convenzione, l'Unione è competente per svolgere attività, in particolare per definire e attuare programmi, senza tuttavia che l'esercizio di tale competenza abbia per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

---

(¹) GUL 286 del 31.10.2009, pag. 1.  
(²) GUL 150 del 20.5.2014, pag. 195.



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1542 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 giugno 2017**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c), e m),

considerando quanto segue:

- (1) Il piano di investimenti per l'Europa verde sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti, sulla necessità di dare visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento e su un uso più intelligente delle risorse finanziarie esistenti e nuove. In particolare, il terzo pilastro del piano di investimenti punta sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti e su una maggiore prevedibilità regolamentare per far sì che l'Europa possa continuare ad attrarre investimenti.
- (2) Uno degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali consiste nel mobilitare i capitali in Europa e nel convogliarli, tra l'altro, verso i progetti infrastrutturali che li necessitano per potersi espandere e creare posti di lavoro. Le imprese di assicurazione, in particolare quelle del ramo vita, che sono tra i maggiori investitori istituzionali in Europa, hanno la capacità di fornire finanziamenti, in forma di strumenti di capitale o di crediti, per i progetti infrastrutturali a lungo termine.
- (3) Il 2 aprile 2016 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione<sup>(2)</sup>, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione<sup>(3)</sup>, che ha creato una classe distinta di attività per i progetti infrastrutturali ai fini delle calibrazioni del rischio.
- (4) La Commissione ha chiesto e ricevuto un'ulteriore consulenza tecnica dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per quanto riguarda i criteri e la calibrazione di una nuova classe di attività riguardante le società di infrastrutture. L'Autorità ha raccomandato anche talune modifiche ai criteri per stabilire l'ammissibilità degli investimenti in progetti infrastrutturali introdotti dal regolamento (UE) 2016/467.
- (5) Per tenere conto di situazioni di finanziamento strutturato di progetti cui partecipano più entità giuridiche di un gruppo di imprese, il termine «entità responsabile del progetto infrastrutturale» dovrebbe essere sostituito con un termine che ricomprenda sia le singole entità che i gruppi societari. Per includere le entità che ricavano una parte sostanziale dei loro redditi da attività infrastrutturali, dovrebbe essere modificata la formulazione dei criteri relativi alle entrate. Per valutare le fonti delle entrate dell'entità infrastrutturale si dovrebbe utilizzare l'esercizio finanziario più recente, se disponibile, o una proposta di finanziamento, come il prospetto di obbligazioni, o le proiezioni finanziarie in una richiesta di prestito. La definizione di attività infrastrutturali dovrebbe includere le attività materiali, in modo che le entità infrastrutturali pertinenti possano soddisfare i criteri di ammissibilità.

<sup>(1)</sup> GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).



- (6) Per evitare l'esclusione pura e semplice delle entità infrastrutturali che non sono in grado di fornire garanzie ai creditori su tutte le attività per ragioni giuridiche o di proprietà, occorre contemplare meccanismi che consentano altre forme di garanzia a favore dei detentori del debito.
- (7) Tenendo conto di situazioni in cui la legge nazionale vieta il pegno prima dell'inadempimento, l'obbligo di dare in garanzia strumenti di capitale ai detentori del debito dovrebbe essere incluso nelle altre forme di garanzia.
- (8) Se il consenso dei detentori del debito esistenti è implicito nei termini del documento pertinente, ad esempio come limite massimo di indebitamento, dovrebbe essere consentita l'ulteriore emissione di debito da parte di un'entità infrastrutturale o di un gruppo di imprese esistenti per gli investimenti infrastrutturali ammissibili.
- (9) Le calibrazioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbero essere proporzionate al rischio connesso.
- (10) In linea con la richiesta contenuta nella consulenza tecnica dell'EIOPA di modificare l'attuale trattamento degli investimenti in progetti infrastrutturali ammissibili, è opportuno modificare le disposizioni vigenti per i progetti infrastrutturali.
- (11) La consulenza tecnica dell'EIOPA, corroborata da prove complementari, conferma che gli investimenti in società di infrastrutture ammissibili possono essere più sicuri degli investimenti non infrastrutturali. È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/35 per includere le nuove calibrazioni del rischio per i prestiti per investimenti ammissibili in società di infrastrutture, in modo da distinguere tali investimenti da quelli non infrastrutturali.
- (12) Definizioni e criteri di ammissibilità adeguati dovrebbero garantire un comportamento prudente in materia di investimenti da parte delle imprese di assicurazione. Tali definizioni e criteri dovrebbero prevedere che la calibrazione sia ridotta solo per gli investimenti più sicuri.
- (13) La diversificazione delle entrate può non essere sempre possibile per le entità infrastrutturali che forniscono attività o servizi infrastrutturali essenziali ad altre società di infrastrutture. In tali situazioni i contratti «take-or-pay» dovrebbero essere ammessi in sede di valutazione della prevedibilità delle entrate.
- (14) Le prove di stress nel quadro della gestione del rischio di investimento dovrebbero considerare i rischi derivanti dalle attività non infrastrutturali. Tuttavia, al fine di operare una valutazione prudente del rischio di investimento, le entrate derivanti da tali attività non dovrebbero essere prese in considerazione nel determinare se gli obblighi finanziari possano essere soddisfatti.
- (15) A seguito dell'introduzione della nuova classe di attività in società di infrastrutture ammissibili, dovrebbero essere allineate di conseguenza altre disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35, ad esempio la formula per il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di dovuta diligenza che sono essenziali per l'adozione di decisioni d'investimento prudenti da parte delle imprese di assicurazione.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35.
- (17) Per consentire investimenti immediati nella classe delle attività infrastrutturali a lungo termine, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, i punti 55 bis e 55 ter sono sostituiti dai seguenti:

«55 bis. "attività infrastrutturali": attività fisiche, strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;

55 ter. "entità infrastrutturale": un'entità o un gruppo di imprese che, sulla base dell'esercizio finanziario più recente di tale entità o gruppo per il quale sono disponibili dati o sulla base di una proposta di finanziamento, deriva la maggioranza sostanziale delle sue entrate dal possesso, dal finanziamento, dallo sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali;».



2) All'articolo 164 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento, gli investimenti infrastrutturali ammissibili comprendono gli investimenti in un'entità infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:


- a) i flussi di cassa generati dalle attività infrastrutturali consentono l'adempimento di tutte le obbligazioni finanziarie sotto stress continui, pertinenti per i rischi inerenti al progetto;
- b) i flussi di cassa generati dall'entità infrastrutturale per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale sono prevedibili;
- c) le attività infrastrutturali e l'entità infrastrutturale sono disciplinate da un quadro regolamentare o contrattuale che assicura ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:
  - a) il quadro contrattuale include disposizioni che tutelino in modo efficace i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal progetto infrastrutturale, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
    - i) le entrate dell'entità infrastrutturale sono finanziate da pagamenti di un numero elevato di utenti; o
    - ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
  - b) l'entità infrastrutturale dispone di sufficienti riserve o di altri dispositivi finanziari per coprire i finanziamenti di emergenza e il fabbisogno di capitale di esercizio del progetto.

Se gli investimenti consistono in obbligazioni o prestiti, il quadro contrattuale comprende anche quanto segue:

- i) i detentori del debito hanno garanzie o il beneficio di garanzie nella misura consentita dalla legge applicabile su tutte le attività e tutti i contratti fondamentali per realizzare il progetto;
- ii) è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;
- iii) sono previste restrizioni sulle attività che possono ledere gli interessi dei detentori del debito, compreso il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti nella forma con loro convenuta, a meno che tali nuove emissioni siano autorizzate dalla documentazione sul debito esistente.

In deroga al secondo comma, punto i), per gli investimenti in obbligazioni o prestiti, se le imprese possono dimostrare che garanzie su tutte le attività e tutti i contratti non sono essenziali per consentire ai detentori del debito di proteggere in modo efficace o recuperare la grande maggioranza dei loro investimenti, possono essere utilizzati altri meccanismi di garanzia. In tal caso, gli altri meccanismi di garanzia comprendono almeno uno dei seguenti elementi:

- i) pegno di azioni;
- ii) diritti di subentro (*step-in rights*);
- iii) diritto di privilegio su conti bancari;
- iv) controllo sui flussi di cassa;
- v) disposizioni per l'assegnazione di contratti;
- d) nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare all'autorità di vigilanza di essere in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza;
- e) nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, lo strumento di investimento ed altri strumenti *pari passu* sono di rango superiore (*senior*) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti dei fornitori di linee di liquidità, dei fiduciari e delle controparti in derivati;
- f) nel caso di investimenti in forma di strumenti di capitale, obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, sono soddisfatti i seguenti criteri:
  - i) le attività infrastrutturali e l'entità infrastrutturale sono ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE;



- ii) se il progetto infrastrutturale è in fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, o qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, i criteri indicati di seguito sono soddisfatti dal gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso:
  - gli investitori in strumenti di capitale hanno una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali e le competenze pertinenti;
  - gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di inadempimento, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per l'entità infrastrutturale a seguito del loro inadempimento;
  - gli investitori in strumenti di capitale sono incentivati a tutelare gli interessi degli investitori;
- iii) se vi sono rischi di costruzione, sono state prese misure di salvaguardia per assicurare il completamento del progetto secondo le specifiche, nei limiti del bilancio o alla data di completamento concordati;
- iv) i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;
- v) l'entità infrastrutturale utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;
- vi) la struttura del capitale dell'entità infrastrutturale le consente di far fronte al servizio del proprio debito;
- vii) il rischio di rifinanziamento dell'entità infrastrutturale è ridotto;
- viii) l'entità infrastrutturale utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio.»

3) È inserito il seguente articolo 164 ter:

**«Articolo 164 ter**

**Investimenti in società di infrastrutture ammissibili**


Ai fini del presente regolamento sono considerati investimenti in società di infrastrutture ammissibili gli investimenti in un'entità infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:

- 1) la maggioranza sostanziale delle entrate dell'entità infrastrutturale deriva dal possesso, dal finanziamento, dallo sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE;
- 2) le entrate generate dalle attività infrastrutturali soddisfano uno dei criteri di cui all'articolo 164 bis, paragrafo 2, lettera a);
- 3) se le entrate dell'entità infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti provenienti da un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità infrastrutturale è uno dei soggetti di cui all'articolo 164 bis, paragrafo 2, lettera b);
- 4) le entrate sono diversificate in termini di attività, ubicazione o pagatori, a meno che siano soggette a regolamentazione del tasso di rendimento, conformemente all'articolo 164 bis, paragrafo 1, lettera c), lettera a), punto ii), dipendano da un contratto di tipo "prendi o paghi" (take or pay) o siano basate sulla disponibilità;
- 5) nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare all'autorità di vigilanza di essere in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza;
- 6) se l'entità infrastrutturale non dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta:
  - a) la struttura del capitale della società di infrastrutture le consente il servizio di tutto il suo debito sulla base di ipotesi prudenti secondo un'analisi dei pertinenti indici finanziari;
  - b) l'entità infrastrutturale è attiva da almeno tre anni o, nel caso di un'attività acquisita, è operativa da almeno tre anni;
- 7) se l'entità infrastrutturale dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, la valutazione corrisponde ad una classe di merito di credito compresa tra 0 e 3.»

4) L'articolo 168 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE comprende un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 1, un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 2, un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili e un sottomodulo del rischio per strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.»;



b) è inserito il seguente paragrafo 3 *ter*:

«3 ter. Gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili comprendono gli investimenti in strumenti di capitale in entità infrastrutturali che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 164 ter.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il requisito patrimoniale per il rischio azionario è uguale a:

$$SCR_{\text{equity}} = \sqrt{SCR_{\text{equ1}}^2 + 2 \cdot 0,75 \cdot (SCR_{\text{equ2}} + SCR_{\text{quinf}} + SCR_{\text{quinf}}) + (SCR_{\text{equ2}} + SCR_{\text{quinf}} + SCR_{\text{quinf}})^2}$$

dove:

- a)  $SCR_{\text{equ1}}$  è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1;
- b)  $SCR_{\text{equ2}}$  è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2;
- c)  $SCR_{\text{quinf}}$  è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili;
- d)  $SCR_{\text{quinf}}$  è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.»;

d) il paragrafo 6 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi qualificati per l'imprenditoria sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) quando è possibile applicare il metodo *look-through* di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo *look-through* a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;
- b) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi per il venture capital qualificati ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*) quando è possibile applicare il metodo *look-through* di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo *look-through* a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;

(\*) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).


(\*\*\*) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).»;

ii) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di detti fondi quando è possibile applicare il metodo *look-through* di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo;»;

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo autorizzati come fondi di investimento europei a lungo termine ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 quando è possibile applicare il metodo *look-through* di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo *look-through* a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo.»



5) All'articolo 169 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:

- a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili che sono imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
- b) un calo istantaneo pari alla somma del 36 % e del 92 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera (a).».

6) All'articolo 170 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:

- a) pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE;
- b) pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili che sono imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
- c) pari alla somma del 36 % e del 92 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera (a) o (b).».


7) All'articolo 171, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell'articolo 169, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera (a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera (a), nonché dell'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, lettera b), per investimenti in strumenti di capitale di natura strategica si intendono gli investimenti in strumenti di capitale riguardo ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra che:».

8) All'articolo 180 sono aggiunti i paragrafi 14, 15 e 16 seguenti:

«14. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 15 si attribuisce un fattore di rischio stress, che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:

Classe di merito di credito		0		1		2		3	
Durata ( $dur_i$ )	stress <sub>i</sub>	a <sub>i</sub>	b <sub>i</sub>	a <sub>i</sub>	b <sub>i</sub>	a <sub>i</sub>	b <sub>i</sub>	a <sub>i</sub>	b <sub>i</sub>
fino a 5	$b_i \cdot dur_i$	—	0,68 %	—	0,83 %	—	1,05 %	—	1,88 %
Più di 5 e fino a 10	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 5)$	3,38 %	0,38 %	4,13 %	0,45 %	5,25 %	0,53 %	9,38 %	1,13 %
Più di 10 e fino a 15	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 10)$	5,25 %	0,38 %	6,38 %	0,38 %	7,88 %	0,38 %	15,0 %	0,75 %
Più di 15 e fino a 20	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 15)$	7,13 %	0,38 %	8,25 %	0,38 %	9,75 %	0,38 %	18,75 %	0,75 %
Oltre 20	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 20); 1]$	9,0 %	0,38 %	10,13 %	0,38 %	11,63 %	0,38 %	22,50 %	0,38 %



15. I criteri per le esposizioni cui si attribuisce un fattore di rischio ai sensi del paragrafo 14 sono i seguenti:

- a) l'esposizione si riferisce a un investimento in una società di infrastrutture ammissibile che soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 *ter*;
- b) l'esposizione non è un'attività che soddisfa le seguenti condizioni:
  - è attribuita ad un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità conformemente all'articolo 77 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE,
  - le è stata attribuita una classe di merito di credito compresa tra 0 e 2;
- c) l'entità infrastrutturale dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta;
- d) all'esposizione è stata attribuita una classe di merito di credito compresa tra 0 e 3.

16. «Le esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 15, lettere a) e b), ma che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 15, lettera c), si attribuisce un fattore di rischio *stress*, equivalente alla classe di merito di credito 3 e che dipende dalla durata dell'esposizione conformemente alla tabella di cui al paragrafo 14.»

9) All'articolo 181, lettera b), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le attività comprese nel portafoglio dedicato per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per le attività infrastrutturali ammissibili e per le attività in società di infrastrutture ammissibili alle quali è stata attribuita la classe di merito di credito 3, il fattore di riduzione è uguale al 100 %.»

10) L'articolo 261 bis è sostituito dal seguente:

**«Articolo 261 bis**

**Gestione del rischio per gli investimenti infrastrutturali ammissibili o gli investimenti in società di infrastrutture ammissibili**

1. Prima dell'investimento infrastrutturale ammissibile o dell'investimento in una società di infrastrutture ammissibile le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono un'adeguata diligenza dovuta, che include tutti gli elementi che seguono:

- a) una valutazione documentata del modo in cui l'entità infrastrutturale soddisfa i criteri di cui agli articoli 164 *bis* e 164 *ter*, convalidata da persone non soggette all'influenza dei responsabili della valutazione dei criteri e che non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili;
- b) la conferma che il modello finanziario per i flussi di cassa dell'entità infrastrutturale è stato convalidato da persone non soggette all'influenza dei responsabili dello sviluppo del modello finanziario e che non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile o un investimento in una società di infrastrutture ammissibile sorvegliano regolarmente i flussi di cassa e i valori delle garanzie reali dell'entità infrastrutturale ed effettuano prove di stress su di essi. Le prove di stress sono proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità del rischio inherente al progetto infrastrutturale.

3. Le prove di stress tengono conto dei rischi derivanti dalle attività non infrastrutturali, ma le entrate derivanti da tali attività non sono prese in considerazione nel determinare se l'entità infrastrutturale sia in grado di assolvere le sue obbligazioni finanziarie.

4. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione detengono investimenti infrastrutturali ammissibili o investimenti in società di infrastrutture ammissibili rilevanti, nello stabilire le politiche scritte previste all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE includono disposizioni in materia di monitoraggio attivo degli investimenti nella fase di costruzione e di ottimizzazione dell'importo coperto dagli investimenti in uno scenario di liquidazione.

5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile o un investimento in una società di infrastrutture ammissibile in forma di obbligazioni o prestiti istituiscono il proprio sistema di gestione delle attività e delle passività per assicurare di essere in grado, su base continuativa, di mantenere l'investimento fino alla scadenza.»



**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

**17CE2237**



**DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1543 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI**  
**del 6 settembre 2017**  
**relativa alla nomina di un giudice del Tribunale**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,  
considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, prevede che il Tribunale sia composto di 47 giudici a decorrere dal 1<sup>o</sup> settembre 2016. L'articolo 2, lettera b), di detto regolamento stabilisce la durata del mandato dei sette giudici supplementari in modo tale da far corrispondere la fine di tale mandato con i rinnovi parziali del Tribunale che avverranno il 1<sup>o</sup> settembre 2019 e il 1<sup>o</sup> settembre 2022.
- (2) In tale contesto è stata proposta la candidatura del sig. Geert DE BAERE per il posto di giudice supplementare del Tribunale.
- (3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Geert DE BAERE all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale.
- (4) È opportuno procedere alla nomina del sig. Geert DE BAERE per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2022,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Geert DE BAERE è nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2022.

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2017

*Il presidente*  
K. Tael

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).



**RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO****del 25 luglio 2017****che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1544]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (¹), in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1º giugno 2004.
- (2) L'articolo 76 dell'accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare decisioni idonee a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi da esso fissati.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.
- (5) L'Unione e l'Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020, allo scopo di rispondere alle sfide comuni cui essi devono far fronte, promuovere interessi congiunti e garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo,

RACCOMANDA:

**Articolo 1**

Il Consiglio di associazione raccomanda alle parti di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto figuranti nell'allegato della presente raccomandazione.

**Articolo 2**

Le priorità del partenariato UE-Egitto di cui all'articolo 1 sostituiscono il piano d'azione UE-Egitto, di cui la raccomandazione n. 1/2007 del Consiglio di associazione del 6 marzo 2007 aveva raccomandato l'attuazione.

**Articolo 3**

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per il Consiglio di associazione UE-Egitto

Il presidente

F. MOGHERINI

(¹) GUL 304 del 30.9.2004, pag. 39.



## ALLEGATO

## PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-EGITTO 2017-2020

## I. Introduzione

Il quadro generale della cooperazione tra l'UE e l'Egitto è definito dall'**accordo di associazione** firmato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2004. Senza pregiudizio degli elementi contenuti nell'accordo di associazione, che restano integralmente applicabili, il presente documento stabilisce le priorità che, definite congiuntamente dalle parti alla luce della **politica europea di vicinato** riveduta, orienteranno il partenariato per i prossimi 3 anni.

Le **priorità del partenariato**, che mirano a rispondere alle sfide comuni cui l'UE e l'Egitto devono far fronte, a promuovere interessi congiunti e a garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo, si ispirano all'impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Intendono inoltre rafforzare la cooperazione a sostegno della «Strategia di sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto.

## II. Priorità proposte

Le priorità del partenariato dovrebbero contribuire a soddisfare le aspirazioni dei cittadini di entrambe le sponde del Mediterraneo, garantendo in particolare la giustizia sociale, opportunità di lavoro dignitoso, la prosperità economica e condizioni di vita nettamente migliori, in modo da rafforzare la stabilità, sia in Egitto che nell'UE. Una crescita inclusiva, sostenuta dall'innovazione, e una governance efficace e partecipativa, ispirata allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, sono componenti fondamentali di tali obiettivi. Le priorità del partenariato tengono inoltre conto dei rispettivi ruoli dell'UE e dell'Egitto quali attori sulla scena internazionale e mirano a rafforzare la loro cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. Le seguenti priorità generali orienteranno pertanto il partenariato così rinnovato.

## 1. Economia moderna e sviluppo sociale sostenibili dell'Egitto


In quanto partner importanti, l'UE e l'Egitto coopereranno nel promuovere gli obiettivi socioeconomici indicati nella «Strategia per lo sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto, al fine di creare un contesto stabile e prospero per il paese.

## a) Modernizzazione economica e imprenditorialità

L'Egitto si impegna a conseguire la sostenibilità socioeconomica a lungo termine anche attraverso la creazione di un contesto più favorevole alla **crescita inclusiva e alla creazione di posti di lavoro**, in particolare per i giovani e le donne, anche incoraggiando l'integrazione del settore informale nell'economia. Ai fini della sostenibilità economica a lungo termine sono necessarie misure in grado di offrire margini di bilancio più ampi per migliorare l'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile del paese, un'ulteriore riforma delle sovvenzioni e dell'imposizione fiscale, il rafforzamento del ruolo del **settore privato** e il **miglioramento del clima imprenditoriale**. In tal modo sarà possibile attrarre un maggior numero di investimenti esteri, anche mediante una politica commerciale più aperta e competitiva, traendo pieno vantaggio dal dividendo digitale e sostenendo progetti infrastrutturali chiave, quale lo sviluppo di un sistema di trasporti efficiente. L'UE, inoltre, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti alla **riforma della pubblica amministrazione** e alla buona governance, in particolare tramite l'uso di statistiche di alta qualità e tenendo conto della rivoluzione digitale e dei nuovi modelli imprenditoriali e societari che ne conseguono.

La strategia di sviluppo sostenibile dell'Egitto accorda grande importanza alle piccole e medie imprese (PMI), ai «mega progetti» quali il progetto di sviluppo del Canale di Suez, il progetto Triangolo d'oro per le risorse minerarie nell'Alto Egitto e la bonifica di quattro milioni di ettari di terreno a fini agricoli e di urbanizzazione, nonché alla Banca delle conoscenze egiziana, in quanto componenti essenziali per il processo di sviluppo socioeconomico a lungo termine. Vista l'importanza dello sviluppo delle PMI per la crescita inclusiva, questo settore continuerà a svolgere un ruolo centrale nella cooperazione dell'UE con l'Egitto. L'UE studierà inoltre come promuovere le potenzialità del progetto di sviluppo del Canale di Suez (Suez Canal Hub) a fini di sviluppo socioeconomico. Le parti coopereranno altresì in tutti i settori di ricerca e innovazione e contribuiranno alla promozione delle tecnologie e dei servizi digitali. In tal senso, hanno evidenziato il loro interesse ad intensificare la cooperazione in una serie di attività pertinenti nel campo della ricerca e dell'istruzione superiore, anche nel quadro di Orizzonte 2020 e di Erasmus +.

Tenuto conto del patrimonio culturale inestimabile e vario del paese e del prezioso contributo del settore culturale (cui il turismo è strettamente legato) al PIL, all'occupazione, alle riserve in valuta estera e, più in generale, alla società, si insisterà in modo particolare sul **legame tra cultura, patrimonio culturale e sviluppo economico locale**.



### b) Scambi commerciali e investimenti

L'UE e l'Egitto sono **partner commerciali** importanti e si impegnano a **rafforzare le loro relazioni attuali in materia di scambi commerciali e investimenti** e a garantire che le disposizioni commerciali contenute nell'accordo di associazione UE-Egitto che istituisce una zona di libero scambio (ZLS) siano attuate in modo da svilupparne tutte le potenzialità. Anche se l'UE ha precedentemente avanzato l'idea di un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), sia per rafforzare che per ampliare la zona di libero scambio esistente, l'UE e l'Egitto definiranno congiuntamente anche altre strategie atte a migliorare i loro rapporti commerciali.

### c) Sviluppo e giustizia sociali

L'Egitto ribadisce la volontà di riformare e promuovere lo sviluppo e la giustizia sociali, al fine di raccogliere le sfide socio-demografiche che si trova ad affrontare e di valorizzare le sue risorse umane, che sono il motore dello sviluppo economico e sociale. In tal senso, l'UE sosterrà le iniziative dell'Egitto volte a **proteggere i gruppi emarginati** dalle potenziali ripercussioni negative delle riforme economiche tramite **reti di sicurezza sociale e un sistema di protezione sociale**. Le parti continueranno inoltre a promuovere lo **sviluppo rurale e urbano** e a migliorare l'offerta di servizi di base, ponendo l'accento sulla modernizzazione dell'**istruzione** (compresa la formazione tecnica e professionale) e del **sistema sanitario**. L'UE condividerà la sua esperienza nell'introduzione di una copertura sanitaria inclusiva e nel miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria.

### d) Sicurezza energetica, ambiente e azione per il clima

L'UE e l'Egitto coopereranno ai fini dell'**efficienza energetica** e della **diversificazione delle fonti energetiche**, con un'attenzione particolare alle **energie rinnovabili**. Su richiesta del governo egiziano, l'UE sosterrà le iniziative attuate dall'Egitto per aggiornare la sua strategia energetica integrata, volta a soddisfare le esigenze di sviluppo sostenibile del paese e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La scoperta di giacimenti di gas al largo delle coste egiziane offre peraltro l'importante opportunità di attivare **sinergie tra l'UE e l'Egitto in materia di fonti energetiche convenzionali**, tenuto conto degli impianti di liquefazione presenti nel paese. Si riuscirebbe in tal modo a rendere **più prevedibile la produzione energetica**, nell'interesse sia del paese — visti il notevole fabbisogno e le potenzialità del settore in termini di generazione di reddito (anche per il contesto imprenditoriale e per lo sviluppo sociale) — sia dell'UE, che potrebbe così diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. **Rafforzando il dialogo sull'energia** le parti riusciranno ad identificare i principali ambiti di cooperazione (ad esempio, l'assistenza tecnica finalizzata alla creazione di un polo energetico regionale) e ad effettuare ricerche congiunte, condividere le esperienze e le migliori prassi, trasferire tecnologie e promuovere la cooperazione subregionale (intra-mediterranea), riconoscendo nel contempo la necessità di salvaguardare gli ecosistemi marini del Mediterraneo.

**Quanto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile**, l'UE e l'Egitto collaboreranno per promuovere **azioni per il clima e l'ambiente**. In linea con gli impegni assunti in seguito all'adozione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'UE sosterrà l'Egitto nell'attuare i **contributi previsti stabiliti a livello nazionale** in materia di mitigazione e adattamento. Le parti coopereranno inoltre per il conseguimento degli obiettivi stabiliti tra l'altro dall'Agenda di sviluppo 2030 e dal quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi.

L'UE e l'Egitto studieranno eventuali possibilità di cooperazione in settori quali la **gestione sostenibile delle risorse**, comprese le risorse idriche, la **conservazione della biodiversità**, i **servizi igienico-sanitari**, la **gestione dei rifiuti solidi**, in particolare la riduzione degli inquinanti industriali e la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti pericolosi, nonché la lotta contro la desertificazione e il degrado del suolo. L'UE e l'Egitto stanno inoltre vagliando le opportunità offerte dalla dichiarazione ministeriale sull'economia blu dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) grazie allo strumento PMI/CC (¹). Tra i possibili ambiti di cooperazione attualmente all'esame figurano i porti marittimi intelligenti, i poli marittimi, la gestione integrata delle zone costiere e la pesca marittima.

## 2. Partenariato in politica estera

È nel comune interesse dell'UE e dell'Egitto rafforzare la cooperazione in materia di politica estera a livello bilaterale, regionale e internazionale.

### Stabilizzazione nel comune vicinato e oltre

Quale membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, l'Egitto ha un ruolo importante da svolgere. Ospita inoltre la sede della Lega degli Stati arabi, con cui l'UE

(¹) Strumento di dialogo strategico regionale in materia di politica marittima integrata/cambiamenti climatici.



intende approfondire e ampliare la cooperazione. L'UE e l'Egitto punteranno ad una maggior collaborazione e alla ricerca di un terreno d'intesa comune su una serie di questioni, anche in ambito multilaterale. Il partenariato tra l'UE e l'Egitto è importante per la stabilità e la prosperità nell'area del Mediterraneo, in Medio Oriente e in Africa. La loro cooperazione, anche in consensi regionali, intende contribuire alla risoluzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla risposta alle problematiche economiche e politiche in queste regioni. L'UE e l'Egitto rafforzeranno infine lo scambio di informazioni sulle grandi sfide regionali e internazionali che interessano ambe le parti.

### **Cooperazione ai fini della gestione delle crisi e dell'assistenza umanitaria**

L'UE e l'Egitto intensificheranno le attività di cooperazione e di consultazione e si scambieranno esperienze in materia di gestione e prevenzione delle crisi, a livello sia bilaterale che regionale, per affrontare le complesse sfide alla pace, alla stabilità e allo sviluppo derivanti dai conflitti e dalle catastrofi naturali, nel vicinato comune e oltre.

### **3. Rafforzamento della stabilità**

La **stabilizzazione** è una sfida sia per l'UE che per l'Egitto. A tal fine è essenziale creare **uno Stato moderno e democratico che offra pari benefici** a tutti i cittadini. I diritti umani — civili, politici, economici, sociali e culturali, sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, dal trattato sull'Unione europea e dalla costituzione egiziana — sono un valore comune e rappresentano la pietra angolare di un moderno Stato democratico. L'UE e l'Egitto, pertanto, si impegnano a promuovere la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani quali diritti costituzionali di tutti i loro cittadini, in linea con i rispettivi obblighi internazionali. In quest'ottica, l'UE sosterrà l'Egitto nel trasporre tali diritti nella legislazione.

#### **a) Uno Stato moderno e democratico**

L'UE e l'Egitto si impegnano a garantire l'assunzione di responsabilità, lo Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e a rispondere alle esigenze dei loro cittadini. L'UE sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti ad **aumentare la capacità delle istituzioni statali** di attuare una **riforma efficace del settore pubblico**, ad aumentare la capacità degli **organi di contrasto di svolgere il loro compito di garanti della sicurezza per tutti i cittadini** e a sviluppare le **funzioni costituzionali del nuovo Parlamento**. Le parti rafforzeranno inoltre la loro cooperazione nell'**ammodernare il settore della giustizia** e garantire un più ampio accesso di tutti i cittadini alla giustizia, mediante l'offerta di servizi di assistenza giuridica e l'istituzione di tribunali specializzati, nel riformare la gestione delle finanze pubbliche e **contrastare la corruzione**. Valuteranno anche la possibilità di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. La loro cooperazione parlamentare, anche attraverso scambi strutturati tra commissioni e gruppi parlamentari, potrebbe rafforzare il coordinamento e promuovere la comprensione reciproca. L'UE, infine, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti a **conferire alle autorità locali maggiori poteri** di pianificazione e fornitura di servizi pubblici, nonché a garantire pari opportunità economiche, sociali e politiche e a promuovere l'integrazione sociale per tutti.

#### **b) Sicurezza e terrorismo**


La **sicurezza** è un obiettivo comune. Il **terrorismo** e l'estremismo violento che lo alimenta mettono in pericolo il tessuto sociale delle nazioni che si affacciano sulle due sponde del Mediterraneo. Si tratta di una grave minaccia per la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. L'UE e l'Egitto hanno come obiettivo comune la lotta contro tali minacce e possono collaborare nel quadro di una strategia globale che affronti le cause profonde del terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di **contrastare e prevenire** efficacemente la **radicalizzazione**, promuovendo nel contempo lo sviluppo socioeconomico. L'UE e l'Egitto sono fermamente intenzionati a cooperare nella lotta contro l'estremismo e qualsiasi forma di discriminazione, incluse l'islamofobia e la xenofobia.

Tra gli altri ambiti di cooperazione figurano anche il rafforzamento della sicurezza aerea e delle misure di protezione, nonché della capacità di prevenire e combattere la criminalità organizzata transfrontaliera, segnatamente il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di stupefacenti e il riciclaggio di denaro.

Le parti convergono di rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite per combattere il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, anche attraverso lo scambio di esperienze, la formazione e altre attività di rafforzamento delle capacità.

#### **c) Gestione dei flussi migratori nel reciproco interesse**

La dichiarazione politica del vertice di La Valletta e il piano d'azione comune di La Valletta rappresenteranno il principale quadro di cooperazione tra l'UE e l'Egitto nel settore della migrazione. L'UE sosterrà le iniziative del governo



egiziano volte a rafforzare il quadro di **governance della migrazione**, compresi gli aspetti riguardanti la riforma legislativa e le strategie di gestione del fenomeno, nonché a prevenire e combattere la migrazione irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani, compresi l'identificazione e l'assistenza alle vittime. Cercherà inoltre di sostenere e rafforzare la capacità dell'Egitto di tutelare i diritti dei migranti e di fornire protezione a chi ne ha diritto, in linea con le norme internazionali. L'UE e l'Egitto analizzeranno le opportunità di cooperazione in materia di rimpatrio volontario dei migranti irregolari nei rispettivi paesi d'origine, così da garantire che la migrazione sia gestita legalmente a livello mondiale. Tale cooperazione andrà di pari passo con quella in materia di lotta alle cause profonde della migrazione irregolare, in particolare il sottosviluppo, la povertà e la disoccupazione.

La **mobilità** delle persone può contribuire allo sviluppo di competenze e conoscenze che, a loro volta, possono concorrere allo sviluppo del paese. Può inoltre creare solidi ponti tra l'UE e l'Egitto per il trasferimento di una manodopera altamente qualificata. Le parti si impegnano a garantire la piena protezione dei diritti dei migranti.

### III. Principi della cooperazione

La **promozione del fattore umano** e dei contatti interpersonali rafforzerà i legami e consoliderà pertanto il partenariato tra l'UE e l'Egitto. La reciproca assunzione di responsabilità nei confronti della popolazione sia europea che egiziana è un elemento essenziale delle priorità del partenariato.

Le questioni di interesse comune dovrebbero altresì essere affrontate tramite una **cooperazione più forte a livello regionale e subregionale (Sud-Sud)**. A tale riguardo, l'UE e l'Egitto collaboreranno nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo e della Fondazione Anna Lindh, in particolare in materia di dialogo interculturale.

La cultura del dialogo si è rivelata un valido strumento per lo sviluppo del rispetto reciproco. Sarà essenziale **approfondire il dialogo politico** sulla democrazia e i diritti umani e curare gli aspetti tecnici in grado di rafforzarlo. Il dialogo fornirà anche i mezzi per dare concretezza al partenariato e fare il punto sia della sua portata che dei risultati conseguiti.

Le priorità del partenariato, in linea con quelle del governo egiziano, si focalizzeranno anche sui **giovani**, fondamentali per la stabilità a lungo termine delle nostre società, e sulle **donne**, essenziali per il progresso di qualunque società. Uno dei principali obiettivi consiste nel dar loro, tramite strumenti giuridici e pratici, la possibilità e la capacità di svolgere pienamente la loro funzione nella società partecipando attivamente all'economia e alla governance del paese. L'UE continuerà a condividere la sua esperienza nella lotta alla discriminazione nei confronti delle donne e nella promozione della parità di genere, nonché nel sostegno all'inclusione e nella creazione di opportunità per i giovani.

Ritenendola un fattore importante e potente per l'attuazione delle loro priorità di partenariato e per una governance trasparente e partecipativa, in grado di favorire il processo di sviluppo sostenibile in corso nel paese, l'UE e l'Egitto opereranno con la **società civile** per contribuire efficacemente al processo di sviluppo economico, politico e sociale, nel rispetto della costituzione egiziana e della rispettiva legislazione nazionale.

### IV. Conclusione

In uno spirito di cotitolarità, l'UE e l'Egitto hanno definito congiuntamente le priorità del partenariato e istituiranno un meccanismo di valutazione e controllo opportunamente concordato. Per valutare l'impatto di tali priorità è prevista anche una revisione intermedia. In linea con l'approccio mirato delle priorità del partenariato, l'UE e l'Egitto **razionalizzeranno** congiuntamente **l'attuazione del loro accordo di associazione** in funzione dei loro interessi reciproci. Il comitato di associazione e il consiglio di associazione restano i principali organismi incaricati di effettuare annualmente la valutazione globale dell'attuazione delle priorità del partenariato.

17CE2239

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-088) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

			<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>		- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>		- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>		- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>		- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>		- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>		- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

## **CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

## **PARTE I - 5<sup>a</sup> SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € 302,47  
 (di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € 166,36

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € 86,72  
 (di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € 55,46

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

**Sulle pubblicazioni della 5<sup>a</sup> Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**  
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@nazzettaufficiale.it

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTI 5% € 180,50  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 1 0 9 \*

€ 18,00

